

DISSERTAZIONE

SUL DECANATO E AUTENTICITA'
DE' PRIVILEGIJ

Del Real Collegio de' Teologi
di questa Città.

IN RISPOSTA

Alle Opposizioni contro un di essi
Stampate a nome

De' Quattro Ordini Mendicanti

DOMENICANI, CONVENTUALI,
AGOSTINIANI, e CARMELITANI.

DA ESAMINARSI

*Avanti l'Ill. Sig. Marchese D. Orazio Rocca
Delegato della Real Giurisdizione.*



SOMMARIO DELLA PRESENTE DISSERTAZIONE.

GAre tra' Mendicanti e Preti secolari : pag. I. Collegio de' Teologi in Napoli. II. Idea generale della Controversia in esso nata sul Decanato tra' Maestri Teologi de' quattro Ordini Mendicanti, e gli altri Maestri Teologi che Mendicanti non sono. II. Privilegj, Scritture, e motivi sulli quali si appoggiano le loro scambievoli ragioni. III. Parallelo fra l'une e l'altre. IV. Ordine tenuto dall' Avvocato de' Mendicanti V. Ordine che si terrà nel rispondergli. VI. Divisione. VII.

C A P. I.

Cosa contenghi il primo de' Privilegj dalla Reina Giovanna II. al Collegio de' Teologi conceduto. VIII. Secondo privilegio, ove fralle altre cose si dichiara la maniera di eleggere il Decano. VIII. Difficoltà che si fanno sulla di lui autenticità, e quali ne sieno le giuste risposte sulla data in quanto al luogo. X. Sulla data in quanto al tempo X. Sulla indizione che vi manca. XIV. Sulla diversità dello stile. XV. Sull' uso delle Copie in mancanza degli Originali dispersi ne' pubblici archivj. XXI. Sulla firma del solo G. Camerario, senza quella del G. Cancelliere. XXV. Sulla sottoscrizione fatta dal Re Alfonso, nello stesso dì in diversi luoghi. XXV. Sulla Clausula irritante, che si pretende propria delle Bolle Pontificie, e non già de' Reali Diplomi. XXVII. Se proprio e acconcio fusse stato il tempo in cui nacque e visse Ruggieri, per dovervi fiorire lo studio della Scolastica Teologia. XXX. Se lo statuto fatto in Aguisgrana da' Benedettini nell' 817. poteva impedire, che i Benedettini che non potean tenere scuola aperta ne' loro Chiostri; non potessero perciò aggregarsi in un Collegio di Teologi; e se poteasene tener conto ne' tempi di Ruggiero, quandochè fin dal 853. si era universalmente stabilito il contrario da Lion IV. XXXVIII. Se oltre i Benedettini vi fussero di que' tempi, Religiosi di altri Ordini, che potessero professar Teologia Scolastica, ed esser contemplati da Ruggieri per aggregargli al Collegio de' Teologi ch' e' fondava. XL. Si rende ragione del silenzio degli Scrittori contemporanei a riguardo del nostro Collegio di Teologia. XLIII. Che non sia vero che da Ruggieri non si avesse potuto fondare il Collegio, sul motivo che gliene fusse mancato il tempo, e dalle gesta e qualità di quel Rè, si dimostra la verità de' detti della Reina. XLVIII.

Se realmente il Collegio avesse leggi e statuti da potersene far da lei parola, quando gli confermò i Privilegi de' suoi Predecessori. LII. Quanto vero non che verisimile sia, che realmente Alfonso avesse confermato, ciò che avea fatto la Madre a riguardo del Collegio. XIII. Difficoltà in falsificare un Regio Diploma. LVII. Maggior difficoltà a poter additar l'Autore di sì fatta scelleratezza. LXIII. Se sia vero che con una recente decisione della Real Camera di Santa Chiara, in una Causa tra l'Arcivescovo di Salerno e il suo Capitolo; siesi rigettata la fede di scritture tratte da' Registri del Regio Archivio. LXV. Conclusione. LXVI.

G A P. II.

Che cosa s'ii il Titolo e'l possesso, che vantano i Mendicanti a favore della loro pretensione. LXVIII. Difficoltà che gli si propongono contro, avvalorate colle stesse dottrine e argomenti di cui usano i Mendicanti a rigettar la fede delle scritture prodotte dal rimanente de' Maestri Teologi che Mendicanti non sono. LXVIII. Cosa ella s'ii la Matricola LXXI. Ove e come ritrovata. LXXII. Qua' vizj apparenti al senso contenga. LXXIII. Si dimostra che malamente se le dia l'onore dell'antichità, col dirla scritta di Caratecre Longobardo. LXXIV. S'indaga il tempo, in cui ha potuto essere stata scritta. LXXVIII. Che Ladislao non abbia potuto, nè sia verisimile che abbia voluto fondar Collegj di Teologia. LXXIX. Che non solamente la Matricola non gli attribuisce la fondazione del Collegio, ma chiaramente il dice fondato prima LXXXI. Error palpabile contro la storia ove nella Matricola vi si mette per Cancelliere, un che mai non ebbe cotesta dignità. LXXXIII. Epigrafe, che si appone al frontispizio del Catalogo Stampato de' Teologi, contrario alla Matricola, e uniforme a' privilegi del Regio Archivio intorno la fondazione del Collegio. LXXXVI. Inconsistenza della Matricola circa la qualità e numero delle Religioni e de' Teologi, che si debbono ammettere al Collegio. LXXXIX. Decreti Matricolari come tra loro si distruggano, e quante contraddizioni involgano. VCHI. Irrisione della Religione che nasce da' decreti Matricolari. VCVI. Com'è cerchi spiegargli e salvarne la sproposita. C. Se sia vero, che non mai vi sia stato Decano, che non fusse Mendicante e come nelle Matricole se ne legga un Servita, come Cancellatore, il nome, come si spieghi la sua elezione, come si con-

confuti. CII. Epilogo di tutta la Dissertazione in un parallelo che si fa delle Scritture e ragioni prodotte vicendevolmente da' quattro Ordini Mendicanti, e dal rimanente de' Maestri del Collegio de' Teologi. CX. Giudizio che sene dà. CXX. Sommario de' Documenti. CXXV.

AVVERTIMENTO A CHI LEGGE.

Come nella Scrittura fatta a favor de' quattro Ordini Mendicanti, il dottissimo Autor di essa, non ha segnato numero nelle facce; uopo è che ve l'apponghi chi voglia far giusto giudizio delle risposte che si daranno a' suoi detti, qualora in questa Dissertazione, si allegheranno i fogli della sua Scrittura, onde son tratte le cose che sene impugnano. Inoltre come, terminata la nostra Stampa, n'è venuto alle mani il Rame di cui servissi il Vergara nella Storia delle Monete di questo Regno; il troverà il Lettore alla fine di questi fogli, e indi ne farà uso per quel che si dice, alla pag. LXXVII. di questa Dissertazione per far vedere il carattere che correa ne' tempi del Re Ladislao. Gli errori occorsi nella Stampa lasciansi a correggere al buon giudizio di chi legge, e soltanto si notano i seguenti, che possono alterare il senso.

Pag. XXIII. Nelle note Marginali ov e nella letterina (b) si mette: *Sommar. num. VI.* e nella letterina (c) si mette: *Scrittura del Contrad. fol. 15.* debbesi alla letterina (b) dar quel che si mette alla (c), e a questa, ciò che si truova in quella.

Pag. XXIV. *Sommar. Num. VIII.* leggesi num. VII.

Pag. XXVIII. lin. 2. Cose fatte; e avvalorate = cose fatte e avvalorate

Pap. XXXVII. lin. 13. E = E'

Pag. XXXIX. lin. 7. E per = Eiper

Ibid. lin. 30. Lion VI. = Lion IV.

Pag. XL. lin. 33. uenga = vegga.

Pag. XLVII. lin. 31. si lo = sin lo.

Pag. LXXX. lin. 14. Or e fu = Or e' fu

Pag. CIII. lin. 17. Il mostrarla che costantemente = il mostrarla costantemente.

Pag. CIV. lin. 24. Dottori = Teologi.

J. M. J.



PENA e' sursero nella Chiesa di Dio i quattro Ordini Mendicanti, approvati e traseolti tra gli altri che si abolirono dal Sommo Pontefice Gregorio X. nel Concilio di Lione II. (a), che pieni di zelo, credendo aver trovato nel Clero Secolare un' ignoranza insopportabile; pensarono ch' e' fossero quelli che soli ne potessero e dovessero sgombrare le tenebre, ch' e' dovessero insegnar loro la maniera del predicare, il modo da confessare, il sistema da bene amministrare i Sacramenti: talmentechè a' Prelati e Curati de' Luoghi non dovesse omai restar altro che il nudo nome nell' esercizio delle funzioni gerarchiche (b): e la cosa era arrivata a segno, *pacis amulo, satoris zizania procurante*, (c) che per diversi luoghi, e provincie altamente risonavano i lamenti e le querele, che da' Prelati da' Curati e Clero delle Parrocchie si faceano contro di essi: diguifachè e' bisognò finalmente, che la Suprema Pontificia autorità mettesse sesto a tai contrasti, di un modo che nel mondo si mantenessero le idee di venerazione e rispetto, che omai si andavano a spegnere a riguardo del Clero Secolare (d): ed e' bisogna pur dire, che la Storia della Chiesa già da gran tempo ne somministrava argomenti da credere, che tra quegli e questi si gareggiasse con laudevole zelo a coltivar la vigna del Signore, senza che sene disturbasse la pace, con certe vane contese solite a nascere tra coloro che troppo altamente di se, troppo bassamente degli altri pensano.

Ma ecco che inoggi veggonsi di nuovo cotesti quattro Ordini Mendicanti, cioè Domenicani, Carmelitani, Agostiniani, e Con-

A
ven-

- (a) *Concil. Lugd. II. Can. XXIII. Tom. VII. Concil. edit. Har-*
duin.
- (b) *Vide Histor. Matt. Parisien.*
- (c) *Bonifac. VIII. in Extravag. detestanda de Sepultur. cap. 2.*
Id. ibid.

ventuali rinnovare altre brighe col Clero Secolare, promovendo certe pretenzioni di Superiorità, che altronde non posson nascer che da que' principj, mercè de' quali già tempo diedero larga materia a' Pontefici e Sovrani da sudare a ristrignere le loro idee.

Napoli nostra, di cui si può dire, che non mai anche ne' Secoli più barbari abbia lasciato di metter fuori del suo seno uomini chiarissimi per dottrina; vien nobilitata dal Collegio de' Teologi, la di cui origine si deduce, a sentimento de' Preti Secolari, sin dal Re Ruggieri Primo di questo nome tra' Serenissimi nostri Sovrani: e come la prima dignità di questo Illustre Corpo si è quella del Decano; la ragion detta, ch' ella debba esser comune a tutte le membra onde si compone e forma: poichè se le stesse sono le porte per cui vi si può entrare, se simili le pruove, uguale l' esame a cui soggiacer debbe chiunque aspiri a esservi ammesso; e' non vi è, a ben discorrerla, argomento, onde si abbia a dedurre che disuguale e difforme debba poi esser la sorte di que' che vi sono stati incorporati: talmentechè a certi sia eternalmente diniegato di poter godere del primo onore, che a pochi soli di essi debba costantemente impartirsi.

A ogni modo come non solamente di Preti Secolari si compone, ma ben anche di Teologi de' quattro Ordini Mendicanti; costoro son que' che pretendon, che i pesi del Collegio debbanfi uniformemente da tutti portare, che le difficoltà per esservi ammesso debbanfi ugualmente da tutti sofferire, che a riguardo del primo onore che può dare, la voce attiva sia pur anche a tutti comune; ma che incapaci sieno della passiva i Preti Secolari, e tutt'altri Religiosi che Mendicanti non sieno: insomma che la dignità del Decanato tra di essi debbasi sempremai ristrignere, senza che sia lecito neppur l'aspirarvi a' Preti Secolari o a qualunqu' altro Religioso che Mendicante non sia. Chiunque così alla leggiera considererà sì bizzarra pretenzione; non potrà fare a meno di non sentirsi toccare il cuore di tenerezza, in sentendo come il Santo Secolar Clero, che non altronde che dal Divino nostro Redentore e da' suoi Santissimi Apostoli e Discepoli trae immediatamente la sua origine; si vogli mettere a fronte di Ordini Novizj nella vigna del Signore, che sebben vantan per Fondatori, Uomini illustri per santità; non son però da paragonarsi a un Dio fatto Uomo, e sempre si aranno per

Auto-

Autori di Religioni, delle quali, come vi fu tempo in cui non furono così non si può dire che nella Chiesa Militante sempre faranno: poichè Chiesa Santa, che una volta approvole; potrà bene altra volta sopprimerle, e ben sen'hanno gli esempi, tra' quali memorabilissimo si è quello de' Templarj spenti nel 1311. nel Concilio tenuto in Vienna del Delfinato da Clemente V. (a); laddove de' Preti Secolari dobbiam credere, che non finirà mai l'Ordine se non colla fine de' Secoli, colla fine della grande opra della Redenzione: e maggiormente crescerà la tenerezza ove si senta, che gli Ordini Mendicanti, non l'uguaglianza soltanto pretendano col Clero Secolare, ma ben anche la Superiorità.

A reprimere però cotesti sentimenti di giusta compassione a favore del Clero Secolare, che si vuole cotanto svilire; ricorrono gli Ordini Mendicanti alla origine della Fondazione, e rigettando per favolosa l' antica che vantano i Preti Secolari; pretendon far vedere che il Collegio de' Teologi sia di molto più fresca data che non si crede, ch' e' fondato fusse immediatamente per gli Ordini Mendicanti, e che tardi e per grazia vi fussero stati ammessi i Preti, colla condizione espressa che non mai dovessero sperare il Decanato. E invero ove tali fosser le leggi del Collegio, non dovrebbero lagnarsi i Preti Secolari degli Ordini Mendicanti; ma soltanto della propria loro stoltezza, in averfi recato a onore il farvisi aggregare, con una condizione per cui il primo lor passo esser doveva il rinunziare al lor onore, e il ricever una marca di perpetuo scorno ed obbrobio a tutto il lor ordine. Buon per essi, che tai leggi non vi sono, e quelle che si mostrano da' Mendicanti son roba di privato conio; laddove quelle che da' Preti Secolari si adducono, escon dal legittimo fonte de' Regj e Pubblici Archivi.

Contro di queste però armati gli Ordini Mendicanti delle antiche e vaste loro idee, troppo piene di disprezzo pe' Preti Secolari; francamente si difendono col darle per false, e sostengon per autentiche le loro. Dicono essi che la Storia ne insegna a farne ravvisare per illegittimo il privilegio, su del quale si fonda il Clero Secolare: poichè come in esso l' origine del Collegio de' Teologi si rifonde al Primo Ruggieri; ciò basta a darlo per falso: per ragione che di que' tempi non vi era nè vi poteva esser gusto di

A 2

Teo-

(a) Vide Collect. Concil. Hardui. Tom. VII. pag. 1355.

Teologia nel Clero: quasi che di essa non si fusse cominciato a spargere tra noi il buon seme, che dal momento che sursero nella Chiesa di Dio gli Ordini Mendicanti: e che perciò uopo è credere, che ne' Regj Archivj da temeraria mano siasene violata la fede, e vi si sia fatto trovare il Real Diploma a cui i Preti Secolari si attengono: e che perciò non sen'abbia a tenere verun conto, anche per altri motivi che dal corpo stesso della Scrittura nascono a dinotarne la falsità. Quindi vogliono che la lor lite non si debba altramente giudicare colle Scritture dal Regio Archivio prodotte; ma sì bene con certe Scritture, ch'e' chiaman *Matricole*, messe fuori dalle lor celle.

La somma dunque di questa causa si è, che i Preti e i Frati Mendicanti vicendevolmente su delle loro scritture fondano le loro pretese: quelli ne mostran molte de' Regj Archivj a lor favore, questi ne producon altre dalle lor celle a lor senso d'irrefragabile autorità. Voglion questi che si abbia per sospetta la fede de' Regj Archivj, e che si abbia per inviolabile quella delle Celle fratesche: Voglion che si creda impossibile che in questa Città vi abbia potuto essere studio di Teologia, pria che vi fossero Mendicanti; ma che si abbia poi per punto certissimo ch'ella vi cominciò a fiorire dal punto ch'e' vi posero il piede, e che a loro sola contemplazione sene fusse fondato un Collegio, a cui per grazia furono indiammessi i Preti Secolari: e in conseguenza che costoro debbano star sempre nell'ultimo luogo, debbasi sempre il primo riferbare a' Mendicanti. Vogliono finalmente, che lor si creda di essere in possesso di aver sempre avuto il Decano da' lor Ordini; perchè mostrano che per lungo corso di anni nella elezione che sen'è fatta, sia sempre caduto il *Placet* di tutto il Collegio in persona de' Mendicanti: e che perciò debbano esser mantenuti nel possesso di dover necessariamente il Collegio dar loro sempre il suo *Placet*.

Vogliono per lo contrario i Preti: che le scritture tratte dalle Celle fratesche; non meritino veruna fede: Che le scritture tratte da' Regj Archivj abbiano a favor loro l'assistenza delle leggi, talmentechè faccian piena pruova in un *giudizio sommario* qual si è questo. Che la Teologia non dormiva, quando erano ancor nell'abisso della Provvidenza gli Ordini Mendicanti: Che sia una Società Leonina quella che si vuol mettere nell'almo Teologico Collegio, di voler tutti uguali nel sostenerne i pesi; ma disuguali in

in goderne gli onori: Che il voler costringere i Preti a dover sempre dare il lor *Placet* a' Mendicanti, sia un voler corrompere le idee delle parole, tutt'altro significando la voce *Elezione* che quel che pretendono i Mendicanti. Che come gli atti possessivi ch'e' vantano, sono indivisibili dal *Placet* del Collegio, se questi vagliono a mostrare una continuazione di Decani negli Ordini Mendicanti; non vaglion però a dimostrare, ch'e' sieno in possesso di doverlo sempre avere da' lor Ordini; ma benvero che il Collegio sia stato sempre nel possesso di servirsi della libertà che seco porta l'Elezione e gli atti facoltarivi.

A favor de' Mendicanti ha scritto uuo de' più dotti e illuminati Avvocati del nostro Foro, di cui perchè non oso colla rozza mia penna tessier le laudi che merita; mi giova applicare a lui quella che un eloquentissimo Romano Scrittore rende a Tito Aristone Giureconsulto de' tempi di Trajano: *Peritus ille & privati juris & publici: quantum rerum, quantum exemplorum, quantum antiquitatis tenet! nihil est quod discere velis, quod ille docere non possit! Mihi certè quotiens aliquid abditum quero, ille thesaurus est. Quid est, quod non statim sciat? & tamen plerumque hesitat, dubitat diversitate rationum, quas acri magnoque judicio, ab origine causisque primis repetit (a)*. E invero se a lui fossero stati somministrati i fatti, su de' quali principalmente questa Causa si aggira, colla fedeltà che conveniva; non aremmo peravventura l'onore di cimentare la pochezza del nostro intelletto contro la dottissima sua allegazione. Ma perchè alla verità rende e renderà sempre omaggio ogni anima onesta qual'è la sua; gentilmente soffrirà, che ne intraprendiamo la difesa a favor de' Preti Secolari, modestamente esaminando tutto ciò, che dalla felicità del suo ingegno si è prodotto a pro degli Ordini Mendicanti, che ben poteano fare a meno di render colle stampe intempestivamente e più che non conveniva palese questa briga.

Egli ha la nobile sua Scrittura divisa in quattro capi: Nel primo ha parlato della fondazione del Collegio de' Teologi, e l'ha posta sotto il Re Ladislao: Nel secondo ha rapportato tutte le leggi che si son fatte di mano in mano dal Collegio, e suoi Maestri, coll'autorità de' Gran Cancellieri contemporanei, e ne ha dedotta

(a) *Plinius Junior lib. 1. Epistol. XXII.*

dotta l'autenticità dalle *Matricole*, che dice conservarsi nel Collegio de' Teologi, e nell' Archivio del Gran Cancelliere: Nel Terzo ha parlato del possesso, in cui sono gli avvisati quattro Ordini Mendicanti di aver avuta sempre per essi la dignità del Decanato. Nel quarto ha esaminato il privilegio, di cui si avvalgono i Preti Secolari a pretender anch'essi cotesta dignità, e ha creduto averlo dimostrato falso a chiare note.

Or noi in dovendo esaminare tutto ciò, che in cotesti quattro Capi da lui si è scritto; fiam costretti a dipartirne dall'ordine da lui tenuto, e cominciar perappunto dal luogo ond'è finisce: poichè nascendo tutta questa controversia da due fondamentali scritture, cioè da un privilegio che si rigetta per apocrifo da' Religiosi Mendicanti, e da' Preti Secolari si ha per autentico, e dalle *Matricole* che per autentiche si mettono in mostra da' Mendicanti, e per mere cartucce si rigettano da' Preti Secolari; stimiamo convenevole cosa essere, doverfi in primo luogo del merito e valore di coteste scritture assicurare chiunque ne abbia a giudicare: poichè come a giudizio di un celebre Scrittore, e' si mostrarono troppo sceuri di loica coloro che tanto scrissero, per render ragione delle maravigliose virtù che alla Remora e all' Erba Lunaria maggiore si attribuivano, senza prima assodare se realmente o quel Pesce, o quell'Erba donate ne fossero; (a) così noi sprecheremmo la carta, e ne abuseremmo dell'altrui pazienza, se volessimo imprendere a sostenere le giuste pretensioni de' Preti Secolari, fondandoci su di privilegi di cui non avessimo prima assodata la legittimità, e reale sussistenza, per indi far vedere come a fronte di essi, coteste *Matricole*, che sono il Palladio de' Mendicanti, non sieno che mere cartucce. Egli a noi basterebbe invero nel giudizio in cui siamo, mostrar che le nostre Scritture abbian come hanno l'impronta della Fede Pubblica, per far rigettar la pretensione de' Mendicanti, che han bisogno di un *Termine ordinario* a rigettarne l'autenticità, e intanto non possono impedire che abbiano libero corso e spaccio; ma pur vogliamo far veder loro di qual peso sieno le obbiezioni ch'è fanno a' nostri privilegi, di qual forza quelle che farem noi alle lor cartucce: acciocchè a giuste lanci esaminandole, si contentin di

(a) Vallemont de la Physiq. occul. Chap. 1. pag. 2.

di quel che han fatto, senza imbrigarfi in nuove più lunghe e più dispendiose liti. Perlaqualcosa in due Capi questa nostra risposta di videremo. Nel primo farem chiaro il tenore de' nostri Regi Diplomi, e ne assoderemo l'autenticità, col rigettare tutto e quanto si è pensato per dargli a credere Apocrifi, su de' lumi che si è creduto ricavare o dalla Critica, o dalla Storia: e nel Secondo farem vedere che cosa sieno coteste *Matricole*, onde nasce quel titolo e quel possesso, che da' Mendicanti si vanta: e si conchiuderemo, che con somma ragione, e senza punto di temeraria baldanza, siesi da' Preti Secolari preteso, che la dignità del Decano nel Collegio de' Teologi sia per essi promiscua co' Mendicanti, che han fatto male a voler riscuoter per debito ciò che hanno avuto finora per cortesia, pretendendo ridurre a necessità la libertà.

Si esaminano i Privilegi del Collegio de' Teologi, e si sciolgono le Difficoltà che si propongono contro la legittimità di uno di essi.

CAPO PRIMO.

I Privilegi del Collegio de' Teologi sono quattro, tuttochè si riduchino a due: poichè i due che furon lor conceduti dalla Reina Giovanna II. s'inferiscono ne' due del Re Alfonso Primo, che son quelli, che sussistono in questo Reale Archivio, della legittimità de' quali si ha qui a trattare. Il primo privilegio dunque si è della Reina Giovanna II. dell'anno 1429. e fu rapportato dal Re Alfonso in un altro spedito da lui a' 28. Ottobre del 1453. L'altro privilegio della medesima Reina si è de' 13. Ottobre 1430. e si acchiude in quello di Alfonso colla data degli 11. Febrajo 1454. e su di questo cade principalmente la presente controversia, perocchè dell'altro non parla il dotto Contradittore, peravventura perchè non hanno stima-

❧ VIII. ❧

stimato i suoi Clienti dargliene notizia : ma ben ne parleremo noi, e a suo luogo farem poi vedere di che peso sia a sostener la ragione de' Preti Secolari, e di tutt' altri Regolari che Mendicanti non sono.

Nel primo privilegio della Reina Giovanna II. si dice, che il Collegio de' Teologi sia di Regia fondazione de' predecessori Sovrani di questo Regno : sene descrivono le prerogative e la dignità: si confermano i privilegi concedutigli da' suoi Antecessori, e vi si dichiarano inoltre familiari e Configlieri suoi, e alla sua potestà si sottomettono. Il Re Alfonso prima di rapportarne il tenore, parla dell'utilità dello Studio della Teologia: dice che questa l'avea mosso a confermare a' tre Ordini Mendicanti, cioè Domenicani, Conventuali, e Agostiniani l'annua mercede, lor concessuta in due privilegi dal Re Carlo II. nel 1302. e nel 1306. affine di coltivare così santi e profittevoli studj: indi avendo asserito come per inanire la gente a coltivargli, aveano i Serenissimi suoi Predecessori eretto il Collegio de' Teologi, ch'era stato dalla Reina Giovanna sua madre ristabilito, e di molte prerogative arricchito; ne rapporta in argomento il cennato privilegio del 1429. ed indi confermando tutto ciò che a favor de' Teologi aveano stabilito i suoi Predecessori, gli dichiara Cappellani di onore della Real sua Cappella, colla facoltà di assistervi sempre che volessero, e con aver comuni cogli altri Cappellani di esercizio le prerogative e i privilegi. Finalmente confermando tutti i privilegi conceduti loro da' Sommi Pontefici a riguardo delle insegne, e vesti magistrali; concede loro per insegna uno Scettro coronato su di un libro aperto. (a) E questo si è il privilegio, di cui punto non parla il nostro dotto Contraddittore.

Nel secondo Diploma parlando la Reina del Collegio, il dichiara arricchito di privilegi da' suoi predecessori, e sopra tutto da lei, e che avendole rapportato i Teologi alcuni loro statuti, co' quali aveansi a regolare; gliene avean dimandata la conferma, talmentechè potessero aver forza di leggi. Quindi ella uniformandosi alla loro dimanda, dice che del pari che *Ruggieri fondatore* del Collegio, avea permesso loro, che senza tema di essere accagionati di monopolio potessero fare

le

❧ IX. ❧

le loro adunanze; così ella permettea loro, che si potessero unire a trattar delle cose loro, e avvalorar co' lor giuramenti tutto ciò che credessero poter servire a promuovere la nostra Santa Fede. Volle, che così come *Ruggieri* aveva stabilito, vi fosse sempre un Priore o Rettore che rappresentasse il Capo del Collegio: comandando, che a voti segreti si eleggesse anno per anno: al qual effetto dovessero prima udir la Messa dello Spirito Santo in quella Chiesa, che fusse stata loro additata dal Cancelliere, e dal Rettore: e che a creare il nuovo, bastasse un voto sopra la metà de' Votanti, caricando la loro coscienza nella scelta che farebbon per farne: e qualora nel giorno destinato ad eleggerlo, non si compiesse l'opera per dissensione che tra loro nascesse; spettasse al Cancelliere lo sceglierne uno a sua voglia, come altresì il destinare il Vice-cancelliere. Che per Rettore si potesse scegliere qualunque del Collegio; purchè fusse de' partecipanti, il numero de' quali non dovesse oltrepassare i 72. e qualora sene volesse ammettere altro di più; sen' avesse a domandare il Real Beneplacito. Volle inoltre, ch'essendo stato il Collegio dal Re *Ruggieri* fondato pe' Preti Scolari e pe' Monaci; vi si potessero ammettere per l'avvenire Religiosi di ogni ordine anche de' Mendicanti, pagando al Cancelliere i dritti come ogni altro. Eletto che fusse il Priore, volle che si eleggessero dieci altri Maestri, i quali a ogni ordine del Cancelliere e Rettore dovessero unirsi a trattare di negozj appartenenti al Collegio che lor venissero proposti. A riguardo poi de' libri o scritture che lor si mandassero a esaminare; volle che cosa cotanto seria si esaminasse dall'intero Collegio, che sene scrivesse e registrasse il sentimento, coll'incaricare il Cancelliere e Rettore dell'esecuzione di ciò che dalla maggior parte si fosse determinato. Pote in balia del Cancelliere, o di chi ne rappresentasse le veci, l'elezione del Notajo, dello Scrivano e de' Bidelli, che dovessero servire il Collegio, Che al grado di Dottore in Teologia, non si dovessero ammettere Scomunicati, Infami di mala riputazione; ma gli Ortodossi, i fedeli nati da fedeli, che avessero per più anni la Sacra Teologia appresa nelle Regie Cattedre, alle quali non potesse ascendere chiunque non fosse stato dal Collegio de' Teologi approvato. Per coloro che vi volessero essere ammessi; ordinò che si potessero scegliere un de' Maestri del Collegio a lor voglia, per farsi esaminare privatamente,

B

e tro-

e trovatosi capace si dovesse presentare al Cancelliere e Rettore avanti a quanti si trovassero nel Collegio, e in sua coscienza dichiararlo idoneo a ricevere un tale onore. Ciò fatto, avessero a darlegli quattro punti scelti dalle Sacre Pagine, su de' quali fra lo spazio di ore ventiquattro, si dovesse accingere ad essere esaminato da' Dottori del Collegio, primamente dal Rettore, ed indi dagli altri coll'ordine che nel privilegio diffusamente si prescrive. E ove venisse approvato, dovesse riconoscere i Maestri e Dottori del Collegio, con que' piccioli doni che si erano bastevolmente additati ne' privilegi de' Serenissimi suoi Predecessori. Dichiaro inoltre, che a maggior onore del Collegio aveava stabilito e ordinato nel privilegio conceduto a' Giureconsulti e Medici, che ove intervenissero i Teologi, nell'atto di conferire il grado Dottorale a qualcheduno; venissero remunerati con un pajo di guanti. (a) Questo si è il tenore del privilegio di cui si contende, in cui non vi è parola che non olezzi prudenza, gravità, maestà, massime uniformi a ogni dritto e a ogni ragione: nè vi è altro di male che il leggervisi, che il Decano abbia a esser colui, che colla ispirazione dello Spirito Santo alla pluralità de' voti venisse scelto; laddove dovea dirsi che dovesse esser sempre degli Ordini Mendicanti. Se ciò vi si trovasse scritto; farebbe il più autentico diploma di quanti e' ve ne furon mai o saranno nel Mondo.

Le ragioni ond'è si muovono a dar per sospetto anzi per apocrifo l'enunziato privilegio, con cui si rende comune a tutti l'onore del Decanato da ottenerfi alla pluralità de' voti; nascono dalle difficoltà che formano e sul materiale e sul formale della scrittura; onde ne mettono nella necessità di proporle una per una, per vedere se realmente elle sieno di quel peso che loro ha dato la somma dottrina e arte critica del dottissimo loro Avvocato. La prima obbiezione che si fa al nostro privilegio, si ricava dalla data: poichè com'è la rapporta, si legge così: *Datum in Castro Novo Neapoli*. Or è si vede chiaramente falsa questa data, dice egli, dalla data de' privilegi contemporaneamente accordati a' Giuristi e a' Medici, ne quali si ha: *Datum in Castro Nostro: Non avendo avuto mai*, com'è aggiugnere, l'aggiunto di nuovo il Castel Ca-

(a) *Sommario Num. 11.*

poano. (a) A ciò si risponde con molta facilità, che nel detto privilegio, non si legga altramente *Castro Novo*, ma sibbene *Castro nostro*, come appare dal documento prodotto nel *Sommario*: (b) onde bisogna credere, che al dottissimo nostro Contradittore siasene data una copia scorretta, in cui siasi trascritto *Novo* in vece di *Nostro*.

Più rilevante è la difficoltà, che nasce dal tempo in cui si dice spedito il cennato privilegio, che a creder suo non si può accordare cogli anni del regnare della Reina Giovanna II.; ne piace perciò proporla colle medesime sue parole. Si dice in questo preteso privilegio: *Regnorum nostrorum anno XVI. quando il privilegio de' Medici fu fatto lo stesso anno 1430. a 18. del mese di Agosto, due mesi circa o prima di questo, ch'esibiscono i Maestri Preti Secolari, ed in quello la Reina dice: Regnorum nostrorum anno XVII. ed in questo altro dice anno XVI. con ordine retrogrado. E veramente nel mese di Ottobre dell'anno 1430. correa l'anno diciassettesimo del Regno di Giovanna II. Se Ladislao morì a 6. di Agosto 1414. e nello stesso giorno in Napoli fu acclamata Giovanna II., al mese di Ottobre dell'anno 1430. correa già il diciassettesimo anno del suo Regno, e non altrimenti il sedicesimo.* (c)

Ove si ammetta per vero, che gli anni del regnare della Reina Giovanna II. abbianfi a contare da' VI. di Agosto del 1414. non si può ragionar meglio di quel che fa l'Autore accortissimo di questa difficoltà; ma com'è fonda la data del Privilegio de' Medici, non già sull'autografo o sia Originale, ma benvero sulle copie che ne ha trovato stampare o presso del *Recco* (d) o presso del *Reggente Tappia* (e), all'autorità de' quali ne rimette; si contenterà che noi gli facciam toccar con mani, o ch'è debba confessare che de' privilegi accordati a' Giuristi e Medici, un de' due sia falso, o pure che nella loro stampa, vi sia della scorrezione: e prenderem lume dal medesimo argomento che ne propone contro.

- (a) *Scrittura del Contrad. fol. 13. at.*
- (b) *Sommario Num. 111.*
- (c) *Scrittura del Contrad. fol. 13. at.*
- (d) *Recco de privileg. Colleg. Doctor. §. 7. fol. 205.*
- (e) *Tappia Jus Regni De Offic. M. Can. in privil. Medicor. in fin.*

Il Reggente *Tappia* che rapporta il privilegio de' Medici (a) e ne mette la data così: *A. D. MCDXXX. die XVIII. Aug. VIII. Indict. Regnorum nostrorum anno XVII.*; rapporta altresì il privilegio a' Giureconsulti dalla medesima Reina conceduto, e ne mette la data così: *A. D. MCDXXVIII. die XV. Maii. VI. Indict. Regnorum nostrorum anno XIV.* Or io dico, che se regge l'argomento che ci si propone contro; debbe averfi per falso il privilegio conceduto a' Dottori di legge. Mettiam pertanto che la Reina Giovanna, come si suppone dal nostro Contradittore, usa fosse a contare gli anni del suo regnare da' VI. di Agosto del 1414. in cui fu acclamata Reina; chiaramente si vede, che a' XV. di Maggio del 1428. non correva già l'anno XIV. del suo Regno, come si dice nel privilegio a' Giuristi accordato; ma benvero il XIII. che dovea finire a VI. di Agosto del 1428. Adunque è falso il privilegio de' Dottori, perche manifestamente falsa n'è la data, che punto non si accorda cogli anni del Regno di quella Reina. Che se non vogliamo, come non dobbiamo, averlo per falso; uopo sarà dire, o che negli anni, che si leggono stampati ne' privilegj che rapporta il *Tappia* e il Recco, e'vi sia scorrezione in uno de' due, o pure che gli anni del regnare di quella Reina da altra epoca che non da' VI. di Agosto del 1414. cominciassero a numerarsi. Or ne resta a far vedere, e che da altro tempo usa fosse quella Reina di contare gli anni del suo regnare, e che vero sia il privilegio a' Dottori conceduto, e che scorretta sia la stampa del Reggente *Tappia*, non già nella data del privilegio de' Giuristi; ma benvero in quello de' Medici.

Il *Summonte* invero dice, come appena morto Ladislao nel Mese di Agosto del 1414. nel seguente dì fu la Reina Giovanna con applauso di tutti per la Città gridata Regina: (b) ed essendosi a questo passo fermato il dotto Contradittore; ha creduto che gli anni del suo regnare avessero a contarsi da' VI. di Agosto 1414. Ma s'è si fosse presa la pena di non camminar più che pochi rigli innanzi, avrebbe nel medesimo Autore letto ch'ella prese il dominio del Regno agli XI. Mag. del 1415. Or com'è si fa la religiosità di que' tempi, ne quali dal giorno della Investitura si credea

legittimo il possesso della Corona; troveremo che quella Reina non contava già gli anni del suo Regno da' VI. di Agosto 1414. giorno in cui fu acclamata, ma benvero dagli XI. Maggio 1415. nove mesi e cinque giorni dopo: e così intendiamo la ragione, perchè il *Summonte* avendo detto che fusse stata acclamata nel 1414., non avesse creduto che ciò bastasse a fissar l'Epoca del suo dominio nel 1414. ma benvero nel 1415. tempo in cui dovette ricever l'Investitura del Regno. Cominciando pertanto a contare gli anni del suo Regnare dagli XI. Maggio 1415., troveremo che appunto si sostenga la data del privilegio de' Giureconsulti, e che scorretta sia quella che si mette per lo Collegio de' Medici: mercecchè dagli XI. Maggio 1415. fino a' XV. Maggio del 1428. vi sono XIII. anni compiuti, e quattro giorni di più, che sono principio dell'anno XIV. laonde disse bene la Reina, o per dir meglio correttamente si legge nella stampa del *Tappia*, che il privilegio a' Dottori accordato, fusse spedito nell'anno XIV. del regnare della Reina Giovanna II. perchè a' XV. di Maggio 1428. correano già 4. giorni del XIV. anno ch'era cominciato il suo dominio.

Contando ora dagli XI. di Maggio 1415. fino alli XVIII. di Agosto 1430. non troviamo già XVII. anni di dominio per la Reina Giovanna II. come si legge nel privilegio de' Medici addotto dal *Tappia*; ma si bene anni XV. e mesi tre e giorni sette: onde ella non potea dire: *Anno Regnorum nostrorum XVII.* ma ben dovea dire *anno XVI.* perchè ancor mancavan mesi otto e giorni ventitrè per arrivare al XVII. anno del suo dominio. Palpabilmente dunque vedesi la scorrezione della stampa nel privilegio de' Medici rapportato dal *Tappia*, e da chi lo trascrisse: poichè dovea leggersi XVI. e non già XVII.

Avendo fissata l'epoca del regno di Giovanna agli XI. Maggio del 1415. e raggiustata la scorrezione che si truova nel *Tappia*; abbiamo conosciuto come il privilegio de' Medici in data de' XVIII. Agosto 1430. cade appunto nell'anno XVI. del Regno di Giovanna: per la qual cosa a' XIII. di Ottobre dell'anno 1430. ben potea dire la Reina *senza ordine retrogrado*, che nel concedere il privilegio al Collegio de' Teologi, correva l'anno XVI. del suo Regno: poichè numerandogli dagli XI. Maggio 1415. fino a' XXVIII. Ottobre 1430. troviamo finito il XV. e cominciato il XVI. agli XI. Maggio del 1430. Ed ecco

(a) *Tappia Jus Regni lib. 2. de offi. Cancell. pag. m. 416.*

(b) *Storia di Nap. Tom. 2. lib. IV. Cap. 3. pag. m. 565, della edit. Napol. 2. del 1675.*

ecco svanita questa difficoltà, che si è stimata di tanto peso da chi l'ha proposta, perchè ha peravventura troppo buona opinione o dell'Autore, o delle stampe, per crederle infallibili: laddove noi tuttochè siamo della opinione del famoso Stampatore *Cornelio Kiliano* espressa in un leggiadrissimo *Epigramma*, che sovente a' poveri Stampatori si rifondano gli errori dell' Autor dell'opera; (a) a ogni modo in questo caso essendosi renduto chiaro l'errore della data del privilegio de' Medici; poco ne importa o che sene accagioni l' Autor dell' Opera, o il di lei Stampatore.

L'altra difficoltà, che propone il nostro dottissimo Contradittore, si è che nel privilegio della Reina Giovanna II. manca l'Indizione, la quale in quel tempo non si pretermettea negli atti pubblici, e maggiormente ne' privilegj: di maniera che la di lei omissione a dato motivo ad alcuni Dottori (b) di dire che vitia la scrittura e lo strumento. (c) Ma e' bisogna dire, che cotesti Scrittori avean troppo di voglia a dar di falso alle pubbliche scritture, per un peccato veniale di omissione: e quando si voglia stare a cotesta rigorosa lor opinione, uopo è credere ch'è parlassero delle Scritture originali; ma non già delle copie, nelle quali poteva una tal mancanza provenire da disattenzione de' Copisti. Il privilegio che produce il Collegio de' Teologi; non è già un autografo, ma si è copia che si truova ne' Registri del Reg. Archivio, ne' quali ben potè l'inavvertenza del Registratore, omettere la Indizione che dovea peravventura trovarsi nell' Original Diploma. E se il gran Maestro degli Antiquarj, che avea forse, e senza forse veduti e riscontrati più manuscritti, che noi non abbiain maneggiati libri stampati, francamente disse: *Additiones Incarnationis, Indictionis, glossematum, aliorumque similium maxime in exemplis seu apographis; non officere instrumentorum veritati*; (d) crederem noi troppo novizj per non dire troppo inesperti in coteste materie antiquarie, che la regola ch'egli adduce per le aggiunzioni, non

(a) *Chevillier Origin. de L'Imprimerie de Paris pag. 203.*

(b) *Berous Conf. 90. num. 16. vol. 3. Ludovis. decs lucens. 13. num. 35.*

(c) *Scrittur. del Contrad. fol. 13. at.*

(d) *Mabillon de Re Diplomatica lib. 3. cap. VI. num. VII. pag. mib. 242. Paris. edit. an. 1681.*

non abbia ad aver luogo per le omissioni? crederem noi che si abbia a reputare apocrifa una scrittura, perchè chi la scrisse o chi la trascrisse per registrarla mancò d'annotarvi l'Indizione? Se quel che diciam noi non vale, e debbesi dare tutto il valore a quel ch'è co' suoi Dottori ne' insegna; egli arà a rigettar per apocrifa e falsa una Legge della medesima Reina Giovanna II. ed ella si è la da lei pubblicata nell'anno 1427. in cui manca l'Indizione, (a) che pur si nota in altre leggi da lei fatte. Quel che possiam noi candidamente dire, si è che avendo dovuto riconoscere per altra causa fu de' Regj Quinternioni una Investitura Feudale; la buona nostra sorte, ne presentò due Concessioni Feudali del Re Alfonso di un medesimo anno, in una delle quali manca l'Indizione che trovasi notata nell'altra, e ne potremmo addurre degli altri esempi, a macco; (b) ma non mai perciò ha pensato il Regio Fisco a rivocare la cennata Concessione, sul motivo che si dovesse riputar falsa, perchè mancante della Indizione.

Ma eccone a una obbiezione più grave di quante finora sene son promosse, non perchè sia tale in se stessa, ma benvero perchè non si suol fare se non da chi abbia consumato gli anni a svolger cartucce vecchie come un *Mabillon*, un *Martene*, un *Pezio* &c., affronte a' quali che potrem fare noi altri ignorantuzzi? Dice dunque il nostro Contradittore che dalla diversità dello stile che vi è tra la latinità de' privilegj dalla Reina Giovanna accordati a' Medici e Giuristi, ha conosciuto che falso sia quello che si mette in mostra da' Teologi. (c) Chi ciò legge non crederà che colui che parla così, abbia sempre logorato gli anni negli Archivj, per conoscere allo stante le maniere, le formole, le frasi, lo stile di ogni età? E pure noi staremmo per dire, che il dottissimo nostro Contradittore comechè uomo inteso sempre a utilissimi e nobili studj, che l'han renduto ragguardevole nella nostra professione; pur non arà in tutto il tempo della sua vita impiegato un pajo d' ore su di questa seccantissima materia di mettere a coppella a una a una le frasi, le parole, e le maniere del parlare, e scriver latino de' tempi della Reina Giovanna II.: e che noi non parliamo accaso, eccone la pruova.

Egli

(a) *Pragm. 1. de Accusat,*

(b) *Sommar. Num. IV.*

(c) *Scrittur. del Contrad. fol. 14.*

Egli adduce per aforismo indubitato, ricevuto dal comune consenso de'Dotti, che: *Si stylus sit diversus a noto, aut saculi aut scriptoris stylo, ejus non est quamvis nomen ejus praeferat.* (a) Sia quanto e' vuole vera cotesta Teorica; che percio? basterà dire in astratto: nelle Opere che a tale Scrittore si attribuiscono le frasi, lo stile, il metodo, son diversi dall'età in cui scrisse; dunque non sono del medesimo Scrittore? no certamente, perchè bisogna far vedere, in che consiste cotesta diversità di frasi, di stile, di metodo. E invero mi maraviglio, come l'Eruditissimo Contradittore siesi servito dell'Aforismo che da in astratto Giovan Clerico; e non abbia poi badato agli esempi che adduce per bene applicarlo a' casi particolari. E' si avvale di quello di Dionigi Alessandrino il quale a far vedere, come l'Autor dell'Evangelio di S. Giovanni, fosse lo stesso S. Giovanni Autor della 1. Pistola che porta il suo nome, riscontronne minutamente le parole, le frasi, e lo stile, e trovando tutto conforme nell'una e nell'altra opera; conchiuse che ambedue fossero di quel glorioso Evangelista. (b) Usò e' di cotesta diligenza, perchè era sicuro che col generalmente dire che simile n'era lo stile; ciascheduno avrebbe avuto il dritto di dimandargli delle prove dell'asserita da lui uniformità di stile. Giovanni Obsopoeo imprese a dar per Apocrifi i famosi otto libri degli Oracoli, alle Sibille attribuiti da una schiera di uomini di somma autorità, disse egli è vero: *A quo consensu recedere nefas duxissem, nisi tempus, ordo, dictio, & res ipsa horum oraculorum auctoritatem elevare viderentur*; ma e' non si fermò a queste parole dette in generale; bensì provò con sodi argomenti ciascheduna di coteste cose: ed avendo attentamente esaminato le parole e maniere dello stile de' versi Sibillini, adducendone varj esempi; finalmente conchiuse non esser proprie del tempo in cui vissero le Sibille, e in conseguenza che delle Sibille non fossero; ma benverorobadi nuovo conio. (c) Se coteste son le maniere, con cui gli eccellenti Critici ammettono o rigettano queste e quelle opere sulla uniformità, o difformità dello stile; ella non è certamente da approvarsi la troppo autorevol maniera del nostro Contradittore, che

(a) Ex Johan. Cleri. Artis Criti. par. 3. sect. 2. Cap. 6.
(b) Id. Ibid. ex Euseb. H. E. lib. VII. Cap. XXV.
(c) Vide Sibyllina Oracula Servatii Gallei, & ibi praefat. Johan. Obsop.

con un Aforismo sputato in aria, rigetta per falso il privilegio della Reina Giovanna II. a favor de'Teologi: perchè se ben dice che non ne truova il latino, le frasi, e le maniere uniformi a quelle de' privilegj de'Medici, e Giuristi; sene ha chiuso nientedimanco in corpo le prove, e non si è degnato di addurre almeno un esempio donde si avesse a ricavare argomento di cotesta sognata diversità di stile.

Quel Giovan Clerico, di cui e' si avvale, dice che a dar giudizio di coteste materie: *perspicaci ingenio opus est atque arte magistrâ, qua non nisi longâ, attentâque lectione acquiri potest*: (a) or io non so se in coscienza possa e' dire, che longâ attentâque lectione si abbia acquistata l'arte di mettere alla trafilata lo stile senza stile della barbara latinità de' tempi della Reina Giovanna II., ma credansi pure in lui tutte coteste belle e troppo disiderabili qualità; non percio lascerò di dire che quando anche e' ne avesse additato qualche esempio di cotesta sognata difformità di stile; pure, avrebbe molto di che temer di se: poichè se noi diremo ch'e' ne sappia quanto un Giuseppe Scaligero dell'arte di conoscere lo stile degli Scrittori; non resterà mal contento di noi: ma si ricorderà poi egli, perchè pieno di stizza si fece escir dalla penna lo Scaligero questi due versi?

Qui rigida flammâ evaserat ante Tolosâ

Muretus, fumos vendidit ille mibi?

non per altro se non perchè il Mureto gli avea fatto credere, che certi versi da lui fatti, fossero del secolo d'oro, e gli fossero venuti di Alemagna: il povero Scaligero che credeasi infallibile a scerner l'antico dal moderno, ingollò la pappolata, e francamente ne fece Autore un antichissimo Comico per nome Trabea: onde ebbe a sofferire a vedersi deriso da chi gliel'aveva incastagnata, e dagli altri che ne seppero la storia. (b) Ma non fu questa l'unica volta che cotesto gran conoscitore degli Autori allo stile, diede motivo da esser compatito e tal volta anche deriso (c) *Hac sane vice erravit, & infeliciter crisin suam, quam ipsemet tantopere predicare solebat, exercuit vir ille Criticorum Hyper-*

C

cri-

(a) Art. Criti. par. 3. Sect. 2. Cap. VI. num. 12. pag. 409.

(b) Scriverius Animad. in Pervigil. Vener. pag. 466. tractat. cui titulus: Baudii Amores Vojez Menag. Anti-Baillet Chap. 83. &c.

(c) Vide Barthium in Claud. p. 795. edit. in 4.

criticus. (a) Fu il *Boxornio* un Critico eccellentissimo, ma il buonuomo tuttochè si credesse finissimo nel discernere lo stile degli Autori; a ogni modo si pose a chiosare per cosa antichissima una satira *De Lite*; e pur di essa era Autore il *Cancelliere dell' Ospitale*: (b) e per finirla in due parole, chiunque fa che *Giuseppe Scaligero*, *Casaubono*, *Francesco Jureto*, *Cristofaro Colero*, *Tommaso Demstero*, *Giovanni Meursio*, *Giovanni Savaron*, *Bulengero*, che fanno la corona di quanti mai vi sono stati finissimi critici nel Mondo, sieno nientedimeno ingannati così all'ingrosso sullo stile degli Autori; che prefero per un antichissimo Scrittore *Pietro Apollonio Collatio* Sacerdote Novarese Autor del XV. secolo; (c) andrà sempre a rilente a non decider con troppa franchezza, che sia falso un antico privilegio, perchè non ne trova il latino e le frasi corrispondenti alle idee che sene ha peravventura formato.

Affinchè però il dottissimo nostro Contradittore scorga, con quanta attempta venerazione leggiam noi le cose sue; ne piace togliere un argomento a sostenere la verità de' nostri detti, da quel medesimo Autore da cui e' toglie le armi da offenderne. Contro di noi e' dunque col' autorità dell' *Herzio* d'ce: *Lingua genius pro temporibus variat, ita addetendam chartarum falsitatem permultum valet. Sanè vocabula quoque etatem habent suam, & quod olim numquam vel raro, insequentis postea temporibus frequentius usurpari capit. Hic critica usum suum monstrat, quod compluribus exemplis illustrari posset, sed unum sufficiat.* Sin quì trascrive il dotto Contradittore; or andiam noi innanzi, e attenti all' esempio. *Aliqui velut indubitatum ponunt Francicos Reges primæ & secundæ stirpis, ut & Saxonicos Imperatores, cum de se locuti sunt, potestatem suam numquam Majestatem insignivisse, sed ejus loco Celsitudinis noster, Culminis Excellentiam, Celsitudinem, Amplitudinem dixisse. Verum ut hoc plerumque factum esse largiamur, ita vocabuli Majestatis usum fuisse nullum, negamus:* e così passa ad addurre delle pruove, co' Diplomi di *Lodovico Pio*, di *Lotario*, di *Carlo Re di Borgogna*, di *Ottone Re de' Franchi*, che nel IX. se-

secolo usato avessero del nome di *Maestà*. (a) Or io rifletto, che se il *Mabillon* e altri che allega l' *Herzio*, han potuto ingannarsi tuttochè versatissimi nelle materie antiquarie, nel credere che secondo lo stile del IX. secolo, non usassero del titolo di *Maestà* i Re Franceschi della prima e seconda stirpe, nè gl'Imperadori Sassoni, quandochè altri forse meno istruiti di sì fatte materie hanno avuto il piacere di far vedere il loro abbaglio; troppo debbe dubitar di se, chi sfornito di cotesta perizia, voglia su di massime generali dar per Apocrifo un antico Diploma, perchè non vi truova uniformità di stile. Invero io vorrei sentir da costoro, che credon conoscere la diversità dello stile, come le spine si conoscono al tatto, s'e' trovano uniformità di stile ne' Diplomi del Re *Ruggieri* che talvolta comincian così. *In nomine Dei aterni & Salvatoris nostri Jesu Christi, Anno incarnat. ejusdem MCXXXIII. Indi: VII. Ego Rogerius.* (b) tal altra così: *Rogierius in Christo Deo Fidelis & potens Rex.* (c) tal altra così: *In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti. Sicut radius solis. . . in mense Maii VII. Indit. Sedente me Rogerio Magno Rege &c.* (d) tal altra così: *In nomine Sanctæ & Individuæ Trinitatis, amen. Rogierius Dei gratia Sicilia, Calabria, & Apulia Rex?* (e) che diranno essi? eh, questa si è una materia che si sbriga allo stante: bravo: Son falsi: e pur e' son veri, e non vi è tra' Maestri dell'arte chi gli contrasti. (f)

Ma com' ei non si è servito di addur veruna pruova di quel che asserisce, così s'e' l'avesse addotta; pure ne bastava l'animo far vedere sempre più incerta questa via di giudicare degli Autori alla uniformità dello stile, che si muta in una medesima persona secondo il tempo e la età più che non il viso, e bastava mandarlo ad assicurarsene sulle opere da lui fatte in gioventù, per riscontrarle con quelle fatte in età matura: almeno io allo stile non conosco me stesso da quello che' ero

C 2 quat-

- (a) *Hertz. De Fid. Diplom. German. inter ejus oper. Tom. II. §. III. pag. 416.*
 (b) *Apud Roeh. Pir. Sicil. Sacr. lib. 3. pag. 392. antiq; edit.*
 (c) *Ibid. pag. 295.*
 (d) *Id Ibid.*
 (e) *Ibid. pag. 502.*
 (f) *Vide Mabillon. De Re Dipl. lib. II. Cap. IV. num. XIII.*

(a) *Placcius de Anonymis num. 51. pag. 18.*
 (b) *Colomiez Opus. pag. m. 123.*
 (c) *Vide Barth. ad Claudian. pag. 795. & ad Statium Tom. 11. pag. 436.*

quattro o cinque anni addietro: or pensate che sarà a voler trovare uniformità di stile ne' diversi Secretarj de' Sovrani. I nostri Posterj sulle regole troppo generali da lui date; affè che aranno per apocrife o le Cedole dell'Imperadore, o quelle del nostro Sovrano, e sieno anche quelle che leggeranno appena diverse e lontane di un anno tra l'uno e l'altro dominio. Noi che abbiamo conosciuti e trattati i Secretarj dell'uno e dell'altro; sappiamo bene che in tempo che stavamo sotto del Sig. Imperadore, abbiamo avuti Secretarj che non ne han dati riscontri di aver voluto impallidir troppo tra vecchie cartucce. Ma inoggi que' che seco ha menato il Savissimo nostro Sovrano, tanto fanno della Republica Civile e della Letteraria; che ne fanno vedere adempiuto il disiderio di Platone e il detto del Re Alfonso: *Reges aut litteratos esse oportere, aut certe litteratorum hominum amatores* (a). Or posto ciò gli sembra che possa esser uniforme lo stile e formolario di questi, alle maniere di quelli? Vi è chi prima che avesse tra noi la somma autorità che tiene il Sg. Marchese Tanucci Secretario di Stato per gli affari di Giustizia e Grazia del nostro Sovrano; ne conosceva il chiaro nome nella Republica Letteraria su di qualche barlume, per cui aveva illustrate le stampe con una profondissima cognizione della Storia de' bassi tempi, e colla più fina Critica che si possa immaginare (b); ed ha poi avuto il piacere di leggere il formolario delle Reali Cedole e Diplomi ch'eson dalla sua Secreteria, ma che? gli ha trovati, e trovaragli ognuno che vorrà leggergli, tanto distanti per la leggiadria dello stile, per la maestà delle parole, per la gravità de' sensi, dallo stile che correva mesi non che anni prima ch'e' fosse in una tal carica; quanto distante si è nel verseggiare un Matteo Veggio da Virgilio, un Camillo Camilli dal Tasso. Troppo troppo è difficile il conoscere, anzi troppo pericolosa cosa si è il rigettar sulla diversità dello stile le antiche carte e Diplomi, perchè: *De Stylo Diplomatum, qui nullis ferè, aut certè vagis admodum subiectus est legibus, certas tradere regulas, res infinita fuerit disquisitionis* (c).

E co-

(a) Abbas Panor. De Dictis & Fact. Alphon. Reg. lib. 2. p. m. 54. edit. Panor. sen Florent. Thesaur. Crit. Gruther. an. 1737.

(b) Vid. ejus Epist. ad Soc. Cortonen. contra Guidon. Grand. de Pandect. Lucae 1728., & Difesa Second. delle Pandette contro le Vind. del Padre Grandi. Firenze 1729.

(c) Mabillon de Re Diplom. lib. II. cap. II. in princip.

E comechè e' dica il Mabillon che qualche cosa si possa ricavare dal paragonar tra d'loro varj Diplomi di un medesimo tempo; cotesta speranza però non la può avere chicchesia a riguardo della Reina Giovanna II. perchè egli stesso il nostro Contradittore confessa, che di lei poco o nulla sene truova, perchè sen' è tra noi disperso il suo Archivio e trasportato altrove (a).

Alle difficoltà da lui sottilmente pensate sul materiale del privilegio della Reina Giovanna inserito in quello del Re Alfonso, aggiugne delle altre ch' e' forma su di quello dello stesso Alfonso. Mette e' dunque per massima legale, che: *Non creditur exemplo, nisi producatur originale, vel alio genere probationis appareat veritas*, indi soggiugne: *Questa massima legale vien corroborata nel caso nostro dal vedersi la copia del privilegio di Alfonso non estratta dall' Originale, ma da' fascicoli vaghi ed incerti, che si dicono esistenti nell' Archivio della Regia Camera a quodam fasciculo: Non da' registri che si conservano nella Real Cancellaria, ove sono notati i privilegi e le grazie concesse a questo Regno dal Re Alfonso* (b): ed indi colla fede del Regio Archivario, crede aver fatto vedere che da' detti registri; non appaja che siesi mai conceduta tal grazia al Collegio de' Dottori Teologi, perchè non si truova nella Real Cancellaria più che il II. volume de' Registri di Alfonso, e il nostro privilegio dicesi notato al V.

Alla massima legale ch' egli adduce, non accade intrattenersi ad annoverarne le limitazioni, e a far vedere come intempestivamente si alleggi contro di noi: poichè ora non si tratta di qualche copia d'istromento fatta da un Notajo a istanza di qualche privato, che pur arebbe tutto il suo merito, ove si trattasse di cosa antica, e perduti si fossero gli originali o protocolli del Notajo; ma benvero di un Registro che si truova tra molti altri ne' fascicoli di un Regio Archivio (c). E' si fa che coteste Scritture di Registro, vaglion più che gli stessi originali: poichè se di un Real Diploma trovasi l'antico originale, ma non si trovi registrato; non può aver verun merito a sostener da se quel che contiene: ma se disperso l'originale, si trovi regi-

(a) Summonte part. I. lib. I. cap. 6. nella Scrittura del Contradittore pag. 5. à ter.

(b) Scrittura del Contradittore fol. 227. à t.

(c) Sommario Num. V.

registrato; ciò basta a non doverli contendere circa la sua esecuzione. Quindi se il dotto Contradittore avesse badato a una cosa cotanto triviale, quanto si è cotesta, che gli originali de' Reali Diplomi, non si conservan mai ne' Regj Archivj, ma si danno a coloro che gli ottengono, e da questi si fanno poi ivi registrare, perchè possano avere la dovuta esecuzione; avrebbe conosciuto, che invano ha sprecato contro noi le belle autorità ch'è produce a dimostrare, che *non creditur exemplo, nisi producat originalis*: perchè l'originale non può trovarsi nel Regio Archivio, e gli originali de' Regj Archivj, non son altro che i libri ove i Reali Diplomi si registrano: talmentechè essendo estratto il nostro Diploma da uno di cotesti Registri; ha tutto il merito che gli bisogna per far piena fede in giudizio.

Ma e ne piace passar oltre a esaminare le altre obbiezioni ch'è ne fa. Oppone primieramente, che sia estratta la nostra copia da fascicoli vaghi ed incerti: noi rispondiamo di non arrivare a intendere, che cosa abbiasi voluto con ciò da lui inferire: poichè egli stesso poche righe più sopra, adduce per intero l'Estratta appostavi dal Regio Archivario in queste parole: *Extracta est praesens copia a quodam fasciculo, quod in magno Regio Archivio conservatur: Camera V. littera Rum. Scan. 2. n. 40.* Si può da chi ciò legge, dir che la nostra copia sia estratta da fascicoli vaghi ed incerti; tuttochè il Regio Archivario ne additi la Stanza, la Scanzia ove il fascicolo si conserva, la lettera con cui è segnato, il numero con cui è notato? Egli è buon però a riflettere, che cotesti fascicoli son pur libri di Registro, e intanto si chiamano in oggi Fascicoli, perchè sono un avanzaticcio del furor popolare del 1701. che arse, lacerò, e squinternò i libri di Registro: ond'è che molti sene veggano nel Reale Archivio lacerati, altri sporcati, altri senza principio, altri senza fine. Ma come la cura che si prese il Vicerè di quel tempo e i Ministri della Regia Camera, fu somma a riordinare al meglio che si potè tutto ciò che rimase di qualche uso; quindi fu che non potendosi riavere il perduto e il mancante de' libri de' Registri; ne avessero fatto raccorre e conservare le carte che sene trovarono, unendole in piccioli fascicoli, che non son altro che membra di un corpo malmenato e diguastato, che fan però tanta fede quanta ne potrebbero fare se tal disgrazia

disgrazia sofferta non avessero. (a) Abbiám voluto riflettere a ciò, affinchè per fascicoli, non s'intendesse qualche mazzetto di private Scritture immesse nel Pubblico Archivio, le quali pure per la religiosità del luogo meriterebbero la lor fede.

Che poi un tal privilegio non appaja registrato nella Real Cancelleria ne' Registri del Re Alfonso; non si può da noi negare, e se tutti i suoi Registri in essa si conservassero, e il nostro privilegio non vi si trovasse; noi non faremmo così cervellati a volerne sostenere la verità. Il fatto sta che la fede di cui si avvale l'avveduto Contradittore, punto non giova a fomentare i suoi oghialtrui sospetti, a cagione che il memoriale con cui si è mandata; non è stato concepito della maniera che conveniva per ricavarne frutto per lo calo presente. In esso si è dimandato che il Regio Archivario avesse fatta fede, se nel Registro del Re Alfonso dell'anno 1452. 1453. 1454. vi si trovasse registrato il privilegio a' Teologi conceduto, ed è risposto: *come avendo riconosciuto il Registro intitolato: Privilegiorum II. Regis Alphonsi I. dell'anni 1452. 1453. 1454. ne quali vi sono registrati privilegi grazie e concessioni spedite da detto Re; non vi si truova privilegio alcuno a beneficio del Sacro Collegio de' Teologi*: (b) &c. non potea cosa più vera egli attestare. Ma e bisognava poi vedere, se nel privilegio de' Teologi, vi si dicesse essere stato registrato nel Registro II. del Re Alfonso; ed indi esaminare com'è vi si adattasse bene la fede del Regio Archivario. Or la cosa va altrimenti, poichè il nostro privilegio dicesi registrato al Registro V. di cui fa fede il medesimo Regio Archivario, che non si truova, non già perchè non vi sia stato; ma benvero perchè fu bruciato con molte altre scritture ne' romori del 1647. talmentechè de' Registri del Re Alfonso, non ve ne resta se non solamente il secondo. (c) Nè perchè vi è restato il secondo degli anni 1452. 1453. 1454. si può o si debbe credere, che altri non ve ne fossero di que' tre anni: poichè quel Savissimo Re fu un Principe che faceva assai, e non si stava colle mani in mano e colle gambe a sghimbescio: e noi abbiám veduto in un processo di veneranda antichità, suoi privilegi dell'anno 1453. che sono appunto di un anno anteriori

(a) *Sommario Num. V.*

(b) *Somm. Num. VI.*

(c) *Scrittur. del Contrad. fol. 15.*

teriori alla data di quello di cui tra di noi si contende, e contemporanei al primo di cui più sopra si è parlato, che si dicono registrati in Cancelleria al *Registro XIX.* (a)

Per la qual cosa se i *Registri* di quel Serenissimo Principe del 1453. arrivavano in Cancelleria fino all' *XIX.* per quanto a noi ne costa, se cotesti ed altri tutti si sono perduti o furon consumati dal fuoco, eccettandone il secondo de' tre anni suddetti; con qual fondamento di ragione si può sospicar di falso il nostro, sul motivo che non si ritrova registrato nel *Registro II.* del Re Alfonso, quando e' fu registrato nel *V.*, che però cogli altri nello scempio che ne fe' un furioso popolo? Dimandiamo al giudizio- so Contraddittore: Il *Registro II.*, non suppone il *I.*? l' Archivario non fa fede, ch' e' tuttavia conserva il *II.* ma gli manca il *I.*? Dunque se nell' Archivio della Regia Camera vi fossero Scritture di Alfonso, che si dicessero registrate nel *I. Registro* della Cam., perchè non si truova più nella Real Cancelleria il *Registro I.* del Re Alfonso? Che s' e' non direbbe tal cosa a riguardo del *Registro I.* perchè il vuol poi dire a riguardo del *Registro V.*? Per poco ch' e' vogli a far valere il suo argomento; e' metterà a squadro tutto il Regno: poichè nella Regia Camera, vi ha molte Feudali concessioni ed assensi, che si veggono registrati ne' quinterni del suo Archivio colle chiamate de' *Registri* della Cancelleria; e pur in essa al presente non si tro' ano, come si può raccogliere dal documento che n'è venuto alla mano di un Assenso conceduto dal Re Alfonso nell'anno 1453. alla vendita fatta del Contado di Moliterno a Errico Zurlo, che si dice registrato in Cancelleria al *Registro XIX.* che più non si truova (b). Noi siam sicuri che se al dottissimo nostro Contraddittore si fossero un po' meglio dicifrate queste cose; e' non si sarebbe punto intrattenuto ad appiegar sì fatta nota di falsità al nostro privilegio.

Nè di maggior peso si è la nuova difficoltà che ne propone, e ch' e' si serve battezzar nientemeno delle altre per una pruova evidentissima di falsità, e sì è ch' e' si vegga sottoscritto solamente dal gran Camerario; quandochè avrebbe dovuto firmarsi altresì dal Gran Cancelliere (c). Ne perdoni e' dunque se diciamo, ch' e' propone una tale obbiezione, senza pienamente istruirne prima de'

(b) Sommario Num. VIII.

(c) Scrittura del Contrad. fol. 15.

cam-

cammini che dovea fare cotesto privilegio. E' dice bene che si avrebbe dovuto firmare dal Gran Cancelliere; ma non dice bene che sia falso, perchè vi è solamente il *vidit* del M. Camerario. Doveasi un tal privilegio registrare e nella Cancelleria e nell' Archivio della Camera, e perciò doveasi firmare dal Gran Cancelliere per registrarsi in Cancelleria: e perchè doveasi pure nel grande Arch. v. della Reg. Cam. registrare, di necessità dovea passare sotto gli occhi del M. Camerario; onde in argomento che vi fosse passato, vi metteva il suo *vidit*. Quindi è che se fusi esistente il *Registro V.* del Re Alfonso, troverebbesi nella Cancelleria sottoscritto dal Gran Cancelliere, perchè senza il suo *vidit* non potea nella sua Cancelleria registrarli, e troverebbesi ne' registri di rincontro della Regia Camera col *vidit* del M. Camerario; ma perchè questi tuttavia sussistono, e' quelli sonosi bruciati; basta per noi che vi si vegga il *vidit* del G. Camerario, poichè dall' Archivio della Reg. Cam. e non da quello della Cancelleria si estraie: e se noi volessimo addurre tutte le scritture di questa fatta, che si trovano registrate nell' Archivio della Regia Camera col solo *vidit* del M. Camerario, e colla chiamata del *Registro* della Cancelleria, ma senza sottoscrizione del G. Cancelliere; noi ne potremmo addurre più di millanta, e per ora basti gettare un' altra occhiata al testè accennato assenso del Re Alfonso, che vi si vedrà la sottoscrizione del M. Camerario, ma non già quella del G. Cancelliere, senza che però sia stato mai rifiutato per falso a capo a tre secoli che sen' è fatto uso in un processo del S. C.

L' altra difficoltà, che propone l' avvedutissimo nostro Contraddittore sul materiale della scrittura; nasce dal vederli il privilegio de' Teologi sottoscritto dal Re Alfonso agli 11. Febbrajo 1454. in Napoli; quandochè da' *Registri* della Real Cancelleria costa, che nel medesimo giorno egli spedì in Carinola un salvocondotto a un tal Francesco Colombrano: quindi e' soggiugne; Come potea fare quel privilegio nello stesso giorno in Napoli? Quel Principe fu savio, valoroso, magnifico, ed ebbe tutte le qualità che lo costituirono Eroe; ma non si legge che fusse stato Taumaturgo, o sia operator di miracoli, che avesse avuto a moltiplicarsi ed in Napoli ed in Carinola. (a)

Non si può negare, che cotesto argomento sia proposto con molto spirito e vivacità, a persuadere chiunque senz' attenzione

D

(a) Scrittura del Contrad. fol. 16.

legga

legga la dotta sua allegazione: ma ove si consideri posatamente, vi si troverà senza molto stento la risposta. In primo luogo quando anche cotesto argomento potesse avere qualche efficacia in bocca a un altro; la perde tutta sotto la penna di chi lo propone: perchè s'è pensa un nonnulla essere il falsare la fede degli Archivj, e che i libri di *Registro* non faccian fede, ove non si producano gli originali, di modo che vuol contro di noi, che si neghi fede alle nostre Scritture che si conservano ne' *Registri* della Regia Camera; e qual merito ha più delle nostre, la sua che si è un documento pur tratto da' *Registri* della Real Cancelleria di cui non produce originale? Quai ragioni adduce o addurrà ei, per far veder falso il nostro, perchè firmato in Napoli, e non il suo perchè firmato in Carinola? Ma come noi non ne sentiamo lo stomaco di dar leggiermente per sospetta la Fede de' Regj Archivj; ne piace dar risposta tale, con cui si salvi la verità dell'uno e dell'altro.

A voler essere in due diversi luoghi in un medesimo giorno; e non bisogna sempre essere un Taumaturgo: non vi è om'cciattolo di noi, ch'è non abbia fatto di tai miracoli, potendosi ciò naturalmente fare da chiunque. A considerarvi miracoli per lo mezzo, e non basta dire che il Tale sia stato in diversi luoghi in un medesimo giorno; ma e'bisogna anche far vedere, che la distanza da un luogo all'altro, sia cotanto eccessiva; che naturalmente possibile non sia di correrla in un medesimo giorno. Or e' mettendo che da Carinola a Napoli, vi sia una distanza di presso a trenta miglia (a); non sappiam comprendere, come al Re Alfonso uopo era essere un Taumaturgo, per trovarsi in un medesimo giorno e in Carinola e in Napoli, correndo quelle 30. miglia che da ciaschedun di noi si posson correre ben due volte in un giorno. Vi è chi possa negare che l'Amabilissimo nostro Sovrano abbia potuto, senza esser Taumaturgo, sottoscrivere la mattina delli 22. del mese di febbrajo in Napoli e la sera in Avellino dove andò a posare, sul motivo che in un medesimo giorno non abbia potuto essere in due luoghi tra lor lontani 28. miglia? Saremmo mai così disensati da battezzar su di un tal motivo per apocrifa, una delle Reali grazie o privilegi da lui conceduti in un medesimo giorno in due diversi luoghi? Qual meraviglia dunque, qual miracolo, quale impossibilità, che

(a) Scrittura del Contradittore fol. 15. à ter.

un Rè savio, valoroso magnifico qual si fu Alfonso; abbia nella mattina accordato un salvocondotto in Carinola, e sottoscritto un privilegio la sera in Napoli, correndo trenta miglia in un giorno? E' bisogna non sapere la Storia di quel Rè, per non intendere com'è sapeffe accordare i passatempo de' privati colle gravi cure de' Sovrani. Egli era inclinatissimo alle cacce, ma sapea pure con sollicitudine ammirabile passare da Cacciatore a Soldato: come ne diede una illustre pruova, allorchè avendo in mezzo della caccia saputo la ribellione di un suo Capitano, che avea sorpreso e S. Germano e Montecasino; col dire appena *fatto non consulto opus esse*; allo stante, *ut erat Venationi potius, quam armis instructus, contra proditorem iter instituit, cum his tantummodo purpuratis, qui secum venationis gratia tantummodo convenerant* . . . di guisachè il traditore si vide sopraffatto *Regia ac Regiorum celeritate incredibili*. (a) Qual inverisimilitudine dunque potrà trovarsi a supporre, anzi che dar per violata la fede de' Regj Archivj, ch'essendosi trovato peravventura alle cacce; si fusse per qualche negozio di premura trasferito da Carinola a Napoli, e che avesse dispacciato in ambedue cotesti luoghi in un medesimo giorno, e che fu un Principe cotanto savio e inteso al buon governo de' suoi Popoli; che sapeva in ogni tempo e in ogni luogo provvedere a' loro bisogni?

Non crediamo di averne di bel nuovo a intrattenere su di un'altra difficoltà ch'è rincontra nello stile Diplomatico del Re Alfonso; parendone troppo debole la sua riflessione, colla quale vuol dar per apocrifo il di lui privilegio, sul motivo, che a quel Savio Principe, s'ensi poste in bocca certe formole più proprie di una Bolla che di un Regio Diploma: non essendo verisimile che avesse voluto metter mano al Sacratio, avvalendosi di una clausola irritante, qualunque cosa si fusse voluto mai fare o si fusse fatta dal Collegio de' Teologi contro il contenuto de' Regj Diplomi, ancorchè l'avessero a forza di giuramenti avvalorata (b): poichè di cotesta clausola, per quel che riguarda le cose da farsi, non è privato che non possa avvalersi, e non si avvaglia sovente, qualora voglia prevenir colle dovute cautele che non si distrug-

D 2

(a) Abbas Pauorm. de Dictis & Fact. Alphon. Reg. Thesaur. Grut. pag. m. 58.
(b) Scrittura del Contrad. fol. 15.

strugga quel ch'è prescisse. A riguardo poi di aver voluto *irritare* le cose fatte; e avvalorate da' giuramenti, come la di lui Madre nel privilegio a' Teologi accordato, spressamente comandato avea l'osservanza delle cose da lei ordinate, ed e' volea confermare quanto ella avea prescritto; quale abuso venne mai a fare della Regia sua autorità, in non voler mandar buona a' Teologi qualunque mai cosa si avessero fatta contro la volontà espressa dalla Reina sua Madre? Non ha e' forse un Principe il diritto di non aver per buono ciò, che con privata autorità si è fatto da' sudditi contro le sue leggi o de' suoi Predecessori, tuttochè vi abbiano aggiunto il giuramento? Un giuramento che da' Sudditi si dia contro delle Leggi del Sovrano, può e' sostenerfi? Può e' servire ad altro, che a dar valore al contratto fino a tanto che il Sovrano non sene risenta? Se noi ammettiamo, che per via di giuramenti possano i privati derogare alle Leggi de' Sovrani, talmentechè i Sovrani non possano annientare ciò che contro le lor Leggi han convenuto i Sudditi, senza passar per cattivi figli di Santa Chiesa; non solo che non sarà più vero che *jus publicum privatorum pactis immutari non potest* (a); ma farem divenir Sudditi i Sovrani, e Sovrani i Sudditi: cose non dette mai nè pensate ancora da chicchessia. Resta pertanto fermo, che senza mancar punto di rispetto alla nostra Santa Madre Chiesa; ben potè Alfonso *irritare* quel che mai avessero fatto i Teologi contro la Real Volontà della Reina sua Madre, non ostante il giuramento appostovi: poichè come tra il Legislatore e il Suddito per mezzo delle Leggi si contrae; non si può per via di giuramenti recedere da un tal contratto col solo consenso del Suddito; ma e' vi bisogna il consenso del Legislatore: e il giurare contro le sue leggi, è un dividerli la pelle dell' orso. E queste sono tutte le difficoltà, che si sono avute per altrettante prove della falsità del cennato privilegio a riguardo del materiale della sua scrittura: le quali però se attentamente si vorranno esaminare, non sembreranno tali da far rigettare la Fede de' Pubblici e Regj Archivj. Passiamo ora a considerare le obbiezioni che si tirano dal formale della scrittura contrastata.

In primo luogo leggiamo presso il Dotto Contradittore coll' autorità de' Bollandisti rapportati dal Mabillon, non già nel lib. VI. cap. IV. come

(a) L. 38. ff. De Pactis & l. contra 28. *ibid.*

me ha la sua scorretta stampa, ma altrove (a); ch'è non sia cosa nuova, che un privilegio vero contenga un'assertiva falsa, e che perciò quando anche si volesse ammetter per vero il privilegio de' Teologi; nulla lor gioverebbe, come quello che contiene una falsa assertiva: e la falsa assertiva si è, che la Reina Giovanna dice che da Ruggieri si fusse eretto il Collegio *pro Sacerdotibus Sacularibus, & Monachis*: ecco com'è sene spiega: L'assertiva suddetta è manifestamente inverisimile e immaginaria. A tempo di Ruggieri in Napoli, non ci erano que' Monaci, che oggi veggiamo: que' pochi che ci erano stabiliti, erano Basiliani di Rito Greco: i Cluniacensi aveano divieto di entrare a pubbliche scuole, Accademie, e Collegj per li decreti dell' Assemblea del 817.. Di quai Monaci parla dunque l'assertiva di Giovanna? A tempo di Ruggiero, la Teologia Metodica, Disputatrice o Nisibena non era propagata, riconoscendo tutto il suo accrescimento nell' Occidente da Pietro Lombardo, che cominciò ad insegnarla a Parigi alcuni anni dopo la morte di Ruggieri. Devono i Preti additarci di qua' Monaci, e di qual Teologia fu questa sognata istituzione del loro Collegio (b).

A cotesto argomento potrem noi rispondere, che secondo le autorità ch' egli adduce, di poterli dare de' privilegi veri anzi delle leggi vere che contengan assertive false; ben può mantenersi l'autenticità del nostro, non ostante che vi fusse la falsa assertiva ch' egli immagina, della stessa maniera ch' egli ammette per vera una legge di Zenone tuttochè contenga un'assertiva falsa (c). Inoltre s'egli è vero, com'è dice, che fin da Ladislao era stato il Collegio fondato pe' Frati Mendicanti, e non pe' Preti; la falsa assertiva la dovettero e' fare alla Reina, e in conseguenza non possono inoggi avvalersi di una tale scusa a dar di falso al di lei Diploma, sul motivo che contenga quella falsa assertiva di cui e' furon gli Autori: quindi non ostante che vi fusse qual si suppone: non nocerebbe punto alla verità e reale sussistenza di esso, sarebbe falsa l'assertiva, ma sarebbe vera la volontà della Reina nel suo Diploma espressa. Ma come noi siamo timidissimi a dar del falso alle cose antiche; andiamo a vedere come fosse stata vera l'assertiva di quella povera Reina, di cui ha fatto giusta e poco laudevole memoria. Chi

(a) Mabillon de Re Diplom. lib. III. cap. I. n. XI. pag. 221 in fin.

(b) Scrittura del Contrad. fol. 16. à ter.

(c) Id. *ibid.*

Chi è a se consapevole del nulla, che vale affronte de' grand'Uomini; debbe venerare tutto ciò che a lor nome gli vien proposto: quindi dubitando d'ingannarmi in dovendo esaminare ciò che dice un che venero per Maestro; mi si permetta di ridurre a varj Entimemi tutto cotesto discorso che da lui si fa, affinchè chi legge, vedendolo ristretto a poche parole; possa prima di ogni altra nostra risposta, colle buone regole della Logica considerare, se conchiuda o no.

A tempo di Ruggieri e non vi erano que' Monaci che inoggi veggiamo: dunque non potè dire che istituiva un Collegio di Teologi pro Sacerdotibus, & Monachis.

A tempo di Ruggieri que' pochi Monaci ch' erano in Napoli, erano Basiliani di Rito Greco: dunque non potè dire che istituiva un Collegio di Teologi pro Sacerdotibus Sæcularibus & monachis.

A tempo di Ruggieri era proibito a' Cluniacensi di entrare a pubbliche Scuole per un decreto tenuto in Aquisgrana nel 817., dunque non potea dire di fondare un Collegio di Teologi: pro Sacerdotibus Sæcularibus, & Monachis.

La Teologia Nisibena o Disputatrice non ebbe il suo accrescimento in Occidente, se non quando poco dopo morto Ruggieri cominciolla a insegnare in Parigi Pietro Lombardo: dunque a tempo di Ruggieri non vi era Teologia, per cui da lui si potesse fondarne un Collegio: pro Sacerdotibus, & Monachis.

Ecco ridotto a quattro proposizioni tutto il sottilissimo discorso, con cui francamente si smentisce la testimonianza di una Reina, e si dà per violata la fede de' Regj Archivj. Quanto vantaggiosa si è la condizione de' grandi Uomini, poichè colle alte idee che di loro hanno impresso nel Pubblico; arditamente propongon talora cose, che se uscissero da altra penna, o da altra bocca che dalla loro, non troverebbero chi avesse la pazienza o di leggerle o di sentirle. Infatti se noi volessimo con quattro proposizioni l'una più falsa dell'altra, non solamente senza provarne neppur una, ma benanche senza poterne provar veruna, dar per falso un fatto di cui rende testimonianza una Reina con un pubblico documento 371. anni addietro, che potea saperlo assai meglio di noi, come quella ch' era molto più vicina che non siam noi al tempo in cui lo dice addivenuto; e che ne farebbe di noi? Uh, ne farebbero le predelle dietro: E pure perchè escono da un grande Uomo, siam costretti a diffonderne a farle vedere fallaci.

cissime, affinchè l'autorità di chi le propone non faccia lor dare quella fede che non meritano.

Priaperò di mostrarle tali, uopo è che diamo un'occhiata all'XI. e porzione del XII. Secolo in cui nacque e visse Ruggieri: poichè la generale idea che daremo delle circostanze, nelle quali e venne al Mondo; allo stante ne farà conoscere, se prima ch'egl' insegnasse la *Scolastica Teologia* in Parigi il *Maestro delle sentenze*; e vi era qualche altra Teologia nel Mondo, poichè suppone il dotto nostro Contradittore, che se noi non ammettiamo con lui che la *Scolastica* non furse, se non verso la metà del XII. Secolo sotto *Pietro Lombardo*; e non ne sarà possibile mostrare, che altro studio di Teologia fusse conosciuto: ond'è che bizzarramente sfidandoci dica: *Devono i Preti additarci, di qua' Monaci, e di qual Teologia fu questa sognata istituzione del loro Collegio.*

Gli Autori, che della Chiesastica Storia dell'XI. Secolo parlano, tutti convengono, che gl'ingegni che nel precedente erano stati come sepolti nelle tenebre della ignoranza e nel lezzo di mille schifiltà, che aveano deturpata l'esteriore sembianza di Santa Chiesa; si risvegliarono dal letargo in cui eran giaciuti, e si applicarono fervorosamente alle scienze (a). Diede a ciò motivo l'indole naturalissima e troppo ugualmente ripartita tra gli Uomini, cioè la voglia di superarli l'un l'altro, e di aver sempre la meglio nelle contese che tra lor nascono: tantochè francamente si può dire, che quanto addivene di bene e di male nel Mondo; tutto da questa emulatione proviene e deriva. In quel Secolo dunque furse l'*Eresia de' Sacramentarj*, che fece tanto rumore, che non vi era angolo della Europa in cui non si adunassero Concilj a condannarla. In Roma, in Vercelli, in Parigi nel 1050., in Tours nel 1055., in Roma nel 1059., in Rovent nel 1063., in Roma nel 1078. ed indi nel 1079., in Bourdeaux nel 1080. di altro non si trattò che della causa di *Berengario* Autore di quell'errore (b). Tratamente tra Sommi Pontefici e gl'Imperadori fursero altre contese, che tenean sopra l'Europa tutta. Di qua e di là altro non vedeanfi che Concilj e Conciliaboli: in questi gl'Imperadori prima in Wormes

(a) Voyez Dupin avertissement sur l'onzième siècle Bibliot. Des Auth. Eccles. Tom. VIII. (b) Il ibid. Chap. II.

mes (a) indi in Brixen nel Tirolo (b) condannavano e deponeano i Pontefici, in quelli i Pontefici scomunicavano e deponeano gl'Imperadori (c). In quel Secolo fu il Santo Pontefice Gregorio VII. che pose in campo delle pretensioni a nome della Santa Sede sopra tutti gli Stati della Cristianità, sopra l'Imperio d'Occidente, sopra la Francia, sopra l'Inghilterra, sopra la Spagna, sopra la Sardegna e Corsica, sopra l'Ungheria, sopra la Dalmazia, sopra tutta l'Italia, sopra la Sicilia, insomma fin sopra la Russia (d). Egli scomunicò l'Imperadore Errico IV. Principe che se avesse saputo col dovuto rispetto guadagnarli il di lui animo, sarebbe stato il più grande tra quanti l'imperio di Occidente governarono, mercè dello stupendo suo valore, di cui se mostra in settantadue battaglie campali (e). E' minacciò lo stesso trattamento al Re di Francia, scomunicò i Guiscardi Principi Normandi, scomunicò Niceforo Imperador di Costantinopoli, diè la Corona a un Re in Dalmazia, la tolse a Boleslao in Polonia, e ne sottopose il Regno all'interdetto: e quasi tai cose non bastassero a tenere gli spiriti all'erta, e l'un contro l'altro alzato e inferocito; si venne di que' tempi a manifesta rottura tra la Latina e la Greca Chiesa circa la processione dello Spirito Santo (f).

Or chi non vede allo stante, com'essendo così lacerata da mille intestine discordie la Chiesa e tutta divisa in partiti, talmentechè i figli avventavano alla Corona de' Genitori, i Prelati sconvolgeano la Gerarchia Ecclesiastica, con temeraria baldanza facendosi Giudici del Supremo lor Capo e Vicario di Cristo; naturalissima cosa si era che gl'ingegni si aguzzassero per superarli l'un l'altro, e che nelle loro contese non vi fosse sottigliezza, sofismi, e cavilli di cui ciascheduno non si provvedesse per mandar colle trombe nel sacco il suo compagno? Chi non sa le funeste conseguenze che partorì nella Chiesa la picciola briga nata tra

(a) Dupin Bibliot. Eccles. Tom. 8. pag. 38. edit. de Holland.
Fleury Hystor. Eccles. liv. 63. pag. 296. Tom. XIII.

(b) Fleury ibid. pag. 381.

(c) Idem ibid. pag. 300.

(d) Idem ibid. à pag. 395. ad seq. Du-pin Bibl. Eccl. Tom. VIII.
Chap. v. pag. 48. & suiv.

(e) Vide Chron. Abbat. Uspergen. ad an. 1080.

(f) Vojez Dupin Bibl. Eccles. Siecle XI. pag. 76.

gli Agostiniani e Domenicani nel XVI. Secolo circa la pubblicazione delle Indulgenze (a), che andò poi a sconvolgere il Sacerdozio e l'Imperio, pretendendo ciascheduna delle Parti tirar dal canto suo gli Evangelj, i Concilj, i Padri, le Decisioni della Santa Sede? Quai sottigliezze non pensarono i suoi nemici, e quali abissi della Teologia non ispiarono, per trovar cosa da sostenere il loro errore? Con qual profonda e continuata fatica, non s'immerfero ne' medesimi studj i Fedeli suoi Figli per confutargli? Quand' insomma si studiò più la Teologia o per sostenere il torto, o per difendere il dritto? Argomentando dunque da' tempi più recenti agli antichi, non troverassi stagione più propria a far fiorire la disputatrice Teologia, quanto quella dell' XI. Secolo in cui tante gravissime contese si eran dappertutto promosse e nel Dogma e nella Disciplina. E come cominciate erano verso la metà di quel Secolo a girare per opera degli Arabi i libri di Aristotile; tosto per la loro novità e per la maniera colla quale insegnavano a disputare senzachè peravventura gli uni cogli altri s'intendessero, vi si calò la gente come il nabbio si cala alle busecchie. Quindi cominciarono a farsi delle lezioni di Teologia sopra i Dogmi della Religione, a proporre delle quistioni su de' nostri Misteri, e a risolverle per via di ragionamenti, e secondo il metodo della Dialettica, trattando la dottrina della Scrittura e de' Padri coll'ordine, e cogli organi della Dialettica e della Metafisica tratta dagli Scritti di cotesto Filosofo, ond' ebbe origine la Teologia Scolastica, che divenne poco dopo la principale e quasi l'unica applicazione de' nostri Monaci e delle nostre scuole. Come un tal fatto da un nostro Storico si attesta (b), così ce lo contesta uno Scrittore Francese, che prima di lui scrivendo, disse che lo studio della Teologia ch'era stato abbandonato, e negletto nel precedente Secolo X., fu rinnovato nell' XI. facendosi pubbliche lezioni nelle Cattedrali e ne' Munisterj, sopra i Dogmi della nostra Religione, proponendo delle quistioni sopra i Misterj che insegna, sciogliendole con argomenti dedotti dalla ragione, battendo il metodo dalla

E Dia-

(a) Vojez Herman. histoir. des Heres. Tom. III. pag. 30. & suiv.

(b) Autor della Storia Civile di Napoli Tom. II. lib. X. Cap. XI. §. II. pag. 119.

Dialettica additato : indi così conchiuse . Ecco donde ebbe origine la Teologia Scolastica , che indi a poco divenne la principale e quasi l' unica occupazione di tutti coloro che studiavano le materie alla Religione appartenenti (a) .

E affinchè non si possa dubitare , che cotesta Teologia Disputatrice , che non sa trovare il nostro Contradittore se non dalla morte di Ruggieri in poi ne' tempi di Pietro Lombardo , tuttochè il contrario insegnino gli stessi Autori de' quali contro di noi si avvale , non solo verisimilmente dovea sorgere , ma era surta già prima che Ruggieri venisse al Mondo ; basta gettare una occhiata agli Storici Ecclesiastici , all' Opere di Lanfranco Arcivescovo di Cantorbia , di Ugo Vescovo di Langres , Durando Abate di Troarn , di Guimond Arcivescovo di Aversa &c. che scrissero contro di Berengario , alle opere di S. Anselmo piene di sottilissima Metafisica (b) a' concilj tenuti verso la fine dell' XI. secolo , (c) che troverassi condannato in Soissons nel 1072. il Roscelino che nella Università di Compiègne aveva insegnato : *Tres personas in Deo, esse tres ab invicem separatas, sicut sunt tres Angeli: ita tamen ut una sit voluntas & potestas: aut Patrem & Spiritum Sanctum esse incarnatos, & tres Deos verè posse dici, si usus admitteret.* (d) Chi non vede nell' errore di costui lo spirito contenzioso della Scolastica Teologia ; uopo è che poco conosca la Catechistica o Nisibena , e molto meno la Scolastica . Ma a pinger con più vivi colori l' immagine di quel secolo ; ne sia permesso trascrivere due righe di una pistola del famoso Pietro Abailard discepolo del Roscelino , scritta a Gaufredo Vescovo di Parigi , in cui detestando l' error del Maestro gli scrisse . *Hic sicut pseudo-dialecticus , ita & pseudo-christianus , cum in Dialectica sua nullam rem Patres habere aestimat ; ita Divinam paginam impudenter pervertit : ut eo loco , quo dicitur Dominus partem piscis assidue comedis , partem huius vocis , quæ est piscis assidue non partem rei, intelligere cogatur* (e) . Gli sembra che in cotesti pochi righe , vi s' incontri una buona testimonianza che di già

(a) Dupin Biblioteq. Ecclesiæ. Tom. VIII. Chap. XIV. pag. 129.

(b) Damême Chap. IX. pag. 99. & suiv.

(c) Fleury histoir. Ecclesiæ. du Siecle XI. Liur. LXIV. Tom. XIII. pag. 516.

(d) Tom. VI. Concil. Par. II. pag. 1695. edit. Hardu.

(e) Ibid. pag. 1700.

già più che non era del servizio della Santa Chiesa , si facesse nell' XI. secolo sentir la Disputatrice Teologia ?

Comechè però avesse e' l' Abailard così giustamente derisa nel suo Maestro , la temeraria maniera che tenea nell' insegnare i Dogmi più venerandi della nostra Religione , coll' avervi tramischiato le filastrocche della Dialettica ; a ogni modo e' ne fu così pieno fino agli occhi , che per aver voluto farvi troppo del bravo , peggio del Maestro ; si tirò sopra mille sciagure che l' accompagnarono , fino agli ultimi periodi della sua vita . (a) E in vero qual più l' cenziioso uso potea farne , o qual si potea pensare cosa più impertinente , che avvisarsi di spiegare l' unità dell' essenza delle tre Divine Persone , col seguente esempio . *Sicut eadem Oratio est propositio, assumptio, & conclusio ; ita eadem essentia est Pater, & Filius, & Spiritus Sanctus* ? (b)

La ragione però , ch' egli adduce come in sua discolpa , di cotesta licenziosa maniera d' insegnar la Teologia ; ne fa vedere come il Mondo era già troppo pieno dell' arte di metterne in disputa que' dogmi , pe' quali il miglior Teologo è sempre quegli che gli sa più venerare . (c) Narra egli stesso che i suoi Discepoli , non volean più contentarsi di apprendere la Teologia con quella santa semplicità , e gravità , colla quale l' avean maneggiata i primi più dotti Padri della Chiesa . appoggiandola sempre alle Sacre Bibbie , e alla tradizione , non usando di conghietture , se non quando facea bisogno d' indagare qualche senso un poco oscuro de' Padri : *Humanas & Philosophicas rationes requirebant, scriveva egli, & plus quæ intelligi, quam quæ dici posset, efflagitabant, dicentes quidem verbum, superfluum esse prolationem, quam intelligentia non sequeretur, nec credi posse aliquid nisi primitus intellectum : & ridiculum esse aliquem aliis predicare, quod nec ipse nec illi quos doceret, intellectu capere possent, Domino ipso arguente, quod cæci, duces essent cæcorum.* (d)

Ben si vede da coteste sue parole , quai fossero le impertinenti temerarie idee de' suoi tempi , che han servito di base al Socinianismo de' tempi a noi più vicini : poichè come cotesta peste non riconosce per oggetto della Fede checchesia , che dalla misera nostra ra-

(a) Historia Sapientie & Stultitie collect. a Christiano Thomasio Tom. I. & ibi Abailardi vita. (b) Abailardi Oper. cura Ambois. pag. 10.

(c) Vide Gregor. Nazianz. Orat. 26.

(d) Abailardi Oper. pag. 20.

gione non si comprende, così i suoi discepoli non volean credere, se non quanto potean capire: onde S. Bernardo giustamente irritato da una tale sciocca baldanza, ad Abelardo rimproverava: *Quid magis contra Fidem, quam credere nolle quidquid non possis ratione attingere? Denique exponere volens, Abalardus, illud Cantici, qui cito credit, levis est corde, cito credere est, inquit, adhibere fidem ante rationem.* (a)

Or com'ella naturalissima cosa si era, che i discepoli de' primi Maestri della Teologia Scolastica Giovan sofista, Roscelino, S. Anselmo. Pietro Abelardo non si trovassero tra lor di accordo, tra le tante quistioni che si erano involuppate nella Teologia, ciascheduno ingegnandosi di sostenere il suo partito, con quanto potea somministrar di sottigliezze la Logica e Metafisica Aristotelica; quindi divenne la Teologia un caos d'infinite, inutili temerarie spinosissime quistioni, cotanto intricate e oscure, da non poter sene intendere il gergo da chi non fusse del mestiere.

Avvedutosi di un tal disordine verso la metà del XII. secolo Pietro Lombardo, pensò ovviare a un tanto male, e spegnere anzi che aumentare la Teologia Disputatrice, col fare una raccolta di luoghi di S. Padri, soprattutto di S. Ilario, S. Ambrogio, S. Agostino, S. Girolamo, adattandogli alle Teologiche quistioni di quel tempo: e così credette che si potessero acchetare le animose dispute degli Scolastici, dandone come tante decisioni, che ricevessero il lor vigore dall'autorità di coloro alle quali si appoggiavano, onde fu che il suo libro fusse appellato, *Liber Sententiarum*, ed ei Maestro delle Sentenze. (b)

Dalle cose dette fin qui, chiaramente si raccoglie che il nostro dotto Contradittore, rapito dall'amor de' suoi Clienti; abbia malmenata la Storia nell'Epoca de' tempi a riguardo della Teologia Scolastica, in dicendo: *A tempo di Ruggieri la Teologia Metodica disputatrice o Nisibena non era propagata, riconoscendo tutto il suo accrescimento nell'Occidente da Pietro Lombardo, che cominciò a insegnarla a Parigi alcuni anni dopo la morte di Ruggiero*; Conciosiacchè senza esserne curati, come ben aremmo potuto, dedurne l'origine dal famoso Giovanni Scoto Erigena Autor del IX. secolo.

(a) Divus Bernar. Epist. 170.

(b) Dupin Bibliot. Eccles. Tom. IX. a pag. 204. ad 206.

solo, seguendo le vestigia degli Scrittori troppo istruiti di queste materie; (a) abbiain fatto vedere, com'ella fusse in piedi e molto in uso verso il fine dell'XI. secolo in cui nacque Ruggieri: poichè s'e' nacque nell'anno 1097. come vogliono alcuni; e venne al mondo appunto nell'anno in cui si tenne in Bari il Concilio contro a' Greci, ove intervenne S. Anselmo Arcivescovo di Cantorberj famoso Scolastico Scrittore. Che se il vogliam credere nato nell'anno 1092. come più giustamente altri pensano (b); e venne a nascere appunto nell'anno in cui fu in Soissons condannato il Roscelino: or tra la di lui condanna e il tempo che passò all'altra vita Ruggieri, poco prima che Pietro Lombardo mettesse fuori il suo libro; avea digià presa molta forza e molto si era distesa la Teologia Scolastica. E' perciò da maravigliarsi, come il dotto Contradittore ne abbia voluto insegnar questa Storia della Teologia Scolastica co' be' lumi che ne dà l'Aulifio, gloria e splendore di Napoli nostra, nel lib. 2. cap. VI. delle Scuole Sacre, a cui ne rimanda; e non vi abbia poi letto queste poche parole: *Egli, Pietro Lombardo, per ordine di Luigi VII. Re di Francia, prima di accingersi alla guerra Sacra, cioè l'anno 1144. prese a riordinar la scuola di Parigi, e a leggervi Teologia, come il Pullo avea fatto prima nella Università di Oxford. A questa nuova pubblica lezione di Teologia in Parigi, fu, credo, data la spinta dalla memoria ancor fresca delle turbolenze insorte, per la Scuola privata di Pietro Abaelardo nel Monistero di S. Dionigi, dove colla Filosofia intorbidd la purità della Fede, e seminò varie bestemmie.* (c)

E ciò basti per far vedere, come ne' tempi che nacque e visse Ruggieri, vi era Teologia siesi Alessandrina, siesi Nisibena, Metodica, Disputatrice, che a noi poco importa, bastandone aver soddisfatto a chi ne sfidava a dimostrare, qual Teologia vi potesse essere ne' tempi di Ruggieri, prima che si facesse sentire il Maestro delle Sentenze: al che potea bastar per altro il prudentissimo avvertimento, che ne lasciò il testè lodato Aulifio nel medesimo luogo sul bel principio, dove *Delle scuole Sacre de Cristiani*

(a) Dupin Bibliot. Eccles. Tom. 7. Chap. 2, pag. 16. & 76. Tom. IX. Chap. XV. p. 205.

(b) Carus. Mem. Ist. della Sicil. par. 11. lib. 1. pag. 58.

(c) Aulifio Scuole Sacre lib. 8. Cap. VI. pag. 39. in fin.

ni in Occidente parlando, dice: Comechè la Chiesa Occidentale nella metà del VI. Secolo non avesse ancor tra le sue Accademie la Cattedra nella Teologia, nè questa si fusse ancor tra' Latini ridotta a metodo, come abbiain poc' anzi notato con Cassiodoro; non conviene però credere, che appò loro la Teologia, a guisa di mutola tacesse all' intuito, intendendo per Teologia l' antica, e la prima, che fu la interpretazione, e sposizione in pubblico a' Cristiani Fedeli della Scrittura: Che vale a dire, mancò fra Latini il Teologo Nisibeno, non già l' Alessandrino, &c. (a) Ed indi prosiegue a far vedere come coteSta Teologia ch' era viva nel VI. secolo, morta non fusse nel IX. in cui sene teneva aperta la Scuola in Monte Casino. (b) Così noi comechè volemmo concedere che in Napoli ne' tempi di Ruggieri, conosciuta non fosse quella Teologia Nisibena che si suppone rimessa in piè dal Maestro delle Sentenze; non perciò dovremmo credere, che la Teologia si fusse stata mutola all' intuito, mentre nella Chiesa non si sentivan altro ch' Eresie, che Scismi, che Antipapi, che Deposizioni, che scomuniche d' Imperadori e Re. E così s' e' vuol che noi gli accordiamo, che dal Maestro delle Sentenze avesse ricevuto accrescimento la Teologia Scolastica; non gliel contenderemo di vantaggio; ma e' poi non negherà che le cose che non sono, non sien capaci di accrescimento, e in conseguenza ove non resti contento della Teologia pacifica; uopo è che con noi confessi, che già de' tempi di Ruggieri nata era coteSta benedetta Teologia Scolastica, postocchè e' ne confessa che poco dopo la di lui morte ricevè accrescimento dal Maestro delle Sentenze: e così troverà che per metà ne sian finora ben difesi contro il cartello con cui ne ha sfidato a fargli vedere, che sorta di Teologia fu quella per cui ben potè fondarlene un Collegio: *pro Sacerdotibus Secularibus & Monachis.*

Ma se per questo verso gli abbiain data compiuta soddisfazione facendogli vedere non solo possibile l' esistenza della Teologia Scolastica, ma ben' anche di fatto esistente ne' tempi di Ruggieri; non arem fatto nulla se non gli dimostreremo a' quali Teologi, e tra questi, a' quali Monaci poteva egli aver le mire quando di lui si dice, che avesse istituito un

(a) *Aulif. ibid. pag. 31.*
(b) *Id. ibid. pag. 35.*

Col-

Collegio di Teologia: *pro Sacerdotibus & Monachis.* Invero non si sa intendere a qual fine e' si voglia mostrare ignaro di una cosa, che non è possibile che dalui s' ignori: poichè in que' medesimi libri, de' quali fa nobil pompa, ed eruditissimo uso nella sua scrittura; si truova tutto, e quanto basta a levargli ogni scrupolo.

E per cagion di esempio dice, che nella Italia i soli Monaci Cassinesi coltivavano gli studj, che dopo riforti dalle calamità sofferte, gli ripigliarono sotto l' Abate Aligerno nell' anno 961. ma che stavano ristretti tra le mura del lor Cenobio, ne si diffondeano per altri: e a provar ciò adduce uno Statuto fatto in Aguisgrana da' Monaci Benedettini, col quale fu ordinato: *Ut schola in Monasterio non habeatur, nisi eorum qui oblatis sunt.* (a) Or noi ben potremmo dire che coteSto Statuto non si debba intendere com' e' lo intende, perchè con buona autorità vi è chi fa vedere, come di que' tempi eranvi ne' Munisteri Scuole interne ed esterne, e che perciò la proibizione dovette cadere su della interna, e non su dell' esterna: (b) ma l' intenda pur com' e' vuole; sarà sempre vero che quanto e' rapporta, tutto è tolto di netto dall' Aulifio: colla sola differenza ch' e' confonde un po quella Cronologia, le di cui buone necessarie regole coteSto insigne Scrittore osservando, mette è vero lo Statuto di Aguisgrana nell' anno 817. ma rapporta ancora come mentre fioriva in Germania la Scuola di Fuld, retta prima da Rabano; e poi da Strabo, e da Otfrido, con cui verso l' 870. finì; eravi pur aperta scuola di Teologia in Montecasino, non ostante lo Statuto di Aguisgrana; non dice però che vi si fusse chiusa mercè coteSto Statuto; ma ben vero a cagione del ferro, e del fuoco, e delle rapine de' Saraceni: ed indi soggiugne, come l' Abate Bassazio riaperta ve l' avesse nell' anno 837. animatovi in appresso da Lione VI. nell' 853. che nel Sinodo Romano al Capo 34. stabilì: *Ut Magistri & Doctores in singulis locis constituentur, qui liberales artes assidue doceant; & si tales non inveniantur, tamen Divina Scriptura Ma*

(a) *Scrittur. del Contrad. fol. 3.*

(b) *Vide Conrig. de Antiquit. Academ. Supplem. XXXIII. pag. 272. edit. Gottingenf. an. 1739.*

(c) *Aulif. ubi sup. pag. 16.*

Magistri & Instructores Ecclesiastici officii nullatenus desint (a) Adunque com' e' può pretendere di avvalersi dello Statuto di Aguisgrana fatto nell'anno 817., per far vedere che Ruggieri non avesse potuto tor di mira tre secoli dopo i Monaci Cassinesi nel fondare il Collegio de' Teologi *pro Sacerdotibus & Monachis*; quandochè costoro fin dall'837. non mostraron di tenerne conto, ed egli stesso dice che nel 961, si eran ripigliati gli studi in Montecasino sotto l'Abate Aligerno? E poi noi non contendiam già per qualche privilegio accordato a coloro che volessero andare alle Scuole de' Benedettini; ma ben vero di un diploma in cui tra gli altri furono invitati i Teologi di quell'Ordine, a' quali col cennato Statuto si era proibito il non ammettere altri che Oblati alle loro scuole; non si era però proibito di potersi unire a trattare di Teologia, con altri Teologi.

Inoltre non ricorre e' sovente all' autorità del moderno Scrittore della Storia Civile di questo Regno? Ma com' egli è possibile ch' e' non vi abbia letto, ove trattando dello stato delle scienze nel secolo XI. scrive: *Lo studio della Teologia e delle altre scienze, che nel secolo precedente era stato posto in dimenticanza, fu tra di noi rinnovato per opera de' Monaci, ma sopra ogni altro per quelli di Montecasino: e poco più sotto: I Monaci Cassinesi si distinsero fra di noi in questo Secolo sopra tutti gli altri: essi si applicarono a questi studi, e mantennero presso noi le scuole Sacre con molta cura, e dove il Catechismo era con molta diligenza spiegato da valenti Teologi, de' quali era in questo tempo il numero grande?* (b) Maravigliosa cosa pertanto si è, che avendo egli il dotto Contradittore nel principio della sua allegazione detto che nel 961. cominciarono in Montecasino a poco a poco a risorgere le lettere senza che trovasse intoppo nello Statuto dell'817.; nel fine poi di essa gli si faccia innanzi e gli sparisca talmente dagli occhi tutto quel fioritissimo Ordine a cui dobbiamo la conservazione non che il ristoramento delle scienze in questo Regno; talmentechè non venga altri Ordini Religiosi sotto Ruggieri, se non i Basiliani e Cluniacensi: e quel che reca maggiore maraviglia si è, che lo Statuto di Aguisgrana per quel ch' e' dice nel principio del-

(a) *Analisi delle Scuole Sacre lib. 2. Cap. VI. pag. 36.*

(b) *Storia Civil. del Regno di Napoli Tom. 2. lib. XI. §. 2. pag. 120.*

della Scrittura fu fatto pe' Monaci Benedettini; (a) nel fine poi l'applica a' Cluniacensi, (b) il di cui nome non surse nella Chiesa di Dio prima dell'anno 912.. (c)

Rendasi dunque a cotesto insigne Ordine la giustizia che se gli debbe, e richiami a se il dotto Contradittore i luminosi pregi della sua erudizione, che troverà troppo vero non che verisimile, che avesse Ruggieri potuto invitarlo al Real Collegio di Teologia ch' e' fondeva. Tutti gli Storici van di accordo che a' Benedettini si debba la laude, di non esser perite affatto nell' Europa le scienze: ma dicono pure che non ugualmente in tutti i loro Munisteri le coltivarono: *Neutiquam igitur*, dice uno Scrittore diligentissimo nella ricerca di queste cose, *par debetur laus in universum omnibus: nihilominus tamen quedam canobia, haud levi industria olim litterarum studiis invigilaverunt. Sane in Italis Cassinense, in Gallis S. Victoris, in Germania Fuldense, merentur etiam hoc nomine, ob nempe olim praeclare exercitam majoris quoque momenti doctrinam, gratias & laudationem.* (d)

E perciò se gli Stranieri rendon questa giustizia a' nostri Benedettini ragionevol non è che ne sieno da noi defraudati, col pretendere o che Ruggieri fusse stato cieco per non ravvisargli, o ch' erano de' suoi tempi cotanto sepolti nelle tenebre dell' ignoranza anzi dell' obbligo; digiustachè si renda inverisimile che avessero potuto meritare la stima. Ecco come si è dimostrato che la Reina Giovanna non asserì un fatto impossibile a poter esser succeduto; che Ruggieri avesse istituito un Collegio di Teologi *pro Sacerdotibus, & Monachis*: poichè, contro le difficoltà poste in campo dal dotto Contradittore, si sono date risposte da persuadere ogni animo ragionevole del contrario di quel ch' egli asserisce.

A questo effetto ricordianci delle quattro sue proposizioni senza veruna pruova da lui avanzate; e allo stante scorgerassi, che a fronte delle ragioni che si sono addotte si dilegueranno come al sole tepida neve. La prima fu questa: *A tempo di Ruggieri que' Monaci, che veggiamo in oggi, non vi erano; dunque non potè dire*

F

che

(a) *Scrittur. del Contrad. fol. 3.*

(b) *Ib. fol. 15. at.*

(c) *Vide Sabel. Enn. IX. lib. 1. D. Antonin. Tit. 15. cap. VI. §. 1.*

(d) *Herman. Conring. de Antiquit. Academ. Supplem. XLIII. §. 3. pag. 327, Edit. Gotting.*

che istituiva un Collegio di Teologi pro sacerdotibus, & Monachis. Se la Reina Giovanna II. avesse detto, ch' e' l' avea fondato per quelle Religioni che di que' tempi non erano ancor nate; l'argomento reggerebbe a maraviglia, e manifestamente si conoscerebbe apocrifo il di lei privilegio, se non per altro, almeno per leggersi con ridevole anacronismo, attribuita a Ruggieri, una cosa che senza profetico spirito da lui non si potea prevedere. Ma com' e' non nega che ne' tempi di Ruggieri, vi eran Basiliani, Benedettini, Cluniacesi, che per Dio eran Monaci, e non quintessenza di bujo pesto; ciò basta e soverchia a render vera la di lei assertiva.

La seconda sua proposizione fu: *A tempo di Ruggieri que' pochi Monaci ch'erano in Napoli, erano Basiliani di rito Greco; dunque non potea dir Ruggieri che istituiva un Collegio pro Sacerdotibus, & Monachis.* E che forse i Monaci di Rito Greco non eran Monaci? e che forse i Basiliani non potean professar Teologia, e' che per loro istituto son obbligati più che tutt' altri a studiare, perchè il glorioso lor Fondatore, di cui pochi vedrà mai uguali il Mondo per santità per dottrina e per eloquenza; volle ch' escissero dalle solitudini, per rendere i lor Munisteri altrettante scuole di pietà e di dottrina. (a) *Eranvi i Cluniacesi*, ecco la terza, *ma era proibito loro di entrare a pubbliche scuole, Accademie, e Collegj in virtù de' decreti dell' assemblea dell' 817.* Ma mettendo per vero che lo Statuto fatto in Aguisgrana nell' 817. pe' Benedettini di Francia, avesse dovuto aver luogo 300. anni dopo pe' Monaci Cluniacesi di Napoli, che altro si ricava da ciò, se non che *ut schola in Monasterio non habeatur, nisi eorum qui Oblati sunt?* Che a che fare il porro col fico? contendiam noi forse per vedere se i laici poteano andare a scuola ne' Munisteri de' Cluniacesi o de' Benedettini? E dove dal decreto ch' e' rapporta dell' 817. si ricava che il poter tenere Scuola ne' loro Munisteri pe' lor' Oblati, significa che non potevano entrare a pubbliche Scuole, Accademie, e Collegj? E chi mai proibì loro di unirsi con altri Ecclesiastici a trattar di materie Teologiche, che si fu la mira ch' ebbe Ruggieri? Della quarta sua proposizione non accade più parlare, perchè troppo diffusamente si è fatto vedere, che senza Pietro Lombardo, pur vi fu Teologia ne' tempi in cui nacque e visse quel Re. Ma

(a) *Vide Naziazzen. Orat. XX. pag. 359. Edit. Lipsien. an. 1690.*

Ma qui mette in campo l' erudito Contradittore l' argomento negativo in questi sensi: *In quindici anni che Ruggiero ebbe il Supremo Dominio di questa Città, non ci è Autore che dica aver istituito questo Collegio: che sarebbe stato un fatto rimarchevole per la gloria di quel Principe tanto chiaro ed illustre nel Mondo per li suoi valorosi ed egregj fatti. Lo distolsero le guerre, in Napoli poco ci dimorò, quì non alterò lo stato della Città, non ci sta chi faccia menzione di questo fatto: dunque l' assertiva della Reina II. non è uniforme al vero. La pruova è negativa, ma concludente.* (a)

A dir vero tutt' altro aspettavo da un uom della sua dottrina, fuorchè pruove tratte da argomenti negativi, molto inoggi discreditati tra gli uomini che si pregiano di ragionar dirittamente: poichè si è conosciuto troppo pericolosa cosa l' ammettergli, potendosi con essi in quattro colpi gettar per terra fin la salda adamantina base della bella verità Evangelica. Al privilegio, e' dice, della Reina Giovanna II. non si debbe prestar fede, perchè attribuisce al Re Ruggieri la fondazione del Collegio de' Teologi, quandochè gli Scrittori a Ruggieri Sincroni punto non ne han parlato: va bene: argomentiam' ora noi così.

La barbara risoluzione del crudelissimo Erode di far ammazzare migliaja d' innocentissimi bambini, per togliersi i sospetti del nato Re di Giuda, ch' era il Divin nostro Redentore, si fu un fatto troppo strepitoso per non commovere tutto il Mondo: gli Evangelisti lo ci rapportano, ma gli Scrittori Sincroni de' Gentili, molti de' quali han parlato assai della Giudea e de' suoi Principi; non ne dicono jota: dunque non è vera la Storia Evangelica. Più: Giuseppe Ebreo nella sua Storia Giudaica parla del nostro Amabilissimo Salvatore, ne rapporta de' miracoli; ma che nella di lui morte si fusse squarciato il velo del Tempio, cosa notabilissima a un Giudeo, che si fusse di densissime oscure tenebre coverta l' intera faccia dell' Universo, che nella di lui resurrezione sene fossero con isparvente vol terremoto scosse le fondamenta, prodigj degni dell' Onnipotente suo artefice; nè Giuseppe nè altro Scrittore Sincrono, molti de' quali van per le mani di ognuno, ne sputano parola: appena il Sincello ne ha conservato in Giulio Africano un frammento di Flegonte, troppo fin da' tempi di Origene contrastato, per poterli addurre per testimonio sicuro di quel portentoso Ec-

(a) *Scrittur. del Contrad. fol. 17.*

elissi, (a) e la lite dura tuttavia (b): dunque il trovargli descritti ne' soli Evangelisti, fa che si riducano ad assertive non uniformi al vero: l'argomento è negativo ma concludente. Ecco dove ne mena l'argomento negativo, di cui avendo usato il d. lui ardentissimo promotore Launojo a guastare i Santi del Calendario; meritò la condanna delle sue opere da Santa Chiesa, e da Critici sensatissimi. (c)

Egl'il dottissimo Contradittore misura l'attenzione degli antichi Scrittori, da quella ch'è metterebbe a comporre un'opera sua in cui volesse a' posteri lasciar le memorie de' suoi tempi: pochè la farebbe peravventura tale, che non vi mancasse cosa memorabile da notarvi: ma gli uomini non son fatti tutti a un modo, e del merito delle cose si argomenta dagli effetti, mercè de' quali sovente ciò che da noi inoggi si reputa degno, che sene avesse avuto a fare dagli antichi distinta menzione; e de' lor tempi non vi voltaron neppur gli occhi. Sembra strano a lui che gli Scrittori *Sincroni* a *Ruggieri*, non gli abbiano attribuita la fondazione di un Collegio di Teologia, perchè a lui sembra inoggi un gran ch'è il fondare un Collegio di Teologia: e quindi conchiude ch'è non l'abbia fondato, perchè niuno de' suoi tempi lo scrisse. Sembra anche a noi un gran ch'è l'utilissima invenzion della Bussola, de' Cannocchiali, di quella maledetta Polvere:

Per cui son giti e anderan sotterra

Tanti Signori e Cavalieri tanti (d)

senza che sene sappia di certo nè l'inventore, nè l'epoca in cui furon inventate: (e) e pur infiniti Scrittori, che son vivuti ne' tempi in cui si credono inventate, ne han tramandata la memoria di mille cose, ch'è credettero allora importanti, e noi reputiamo

(a) Vide Tillemont *Histoir. Eccl. Tom. I. pag. 449. edit. Ven. an. 1732.*

(b) Voyez la *Bibliot. Brittan. Tom. XIII. par. I. pag. 96.*

(c) Vide Launojan. par. I. pag. 362. & par. II. a pag. 419. *Inter Laun. Op. Tom. IV. par. II. edit. Colon. Allobr. an. 1732.*

(d) Ariosto nel *Furioso Can. XI. Stan. 22.*

(e) Vide Besold. *PENTAS. Diserta. Philo. II. de Inven. Bombar. Pasch. de Nov. Inven. cap. VII. §. IV. pag. 523. §. LVII. pag. 743. §. LXIV. pag. 770.*

mo inoggi bagattelle, e non han poi fatto motto di cose che, o per l'utile, o pe' danni che han cagionato e cagioneranno nel Mondo; meritavano che chiunque sapea maneggiar la penna, ne avesse a minuto descrittà l'Epoca e l'Inventore: dunque non è sempre vero che tutto ciò che ne sembra notabile, si abbia a trovar realmente notato appuntino nel tempo in cui addivenne.

Ogni Scrittore ha il suo genio: Se un Teologo si mette a scrivere una Storia, e non vi farà sentire che fatti, che riguardano la sua scienza favorita, e tanto parlerà delle armi, quanto che le truova indivisibili dalle contese Teologiche: ma se la scriverà un uom da guerra, oh voi non vi troverete che armi da pertutto, e vi accorgerete ch'è mira con dispregio ciò che non fa di roba da far fette: e perciò leggiadramente si rise l'*Orator Romano* di colui che per esser musico, avendo a trattar della natura dell'anima, tosto le fe' il complimento di battezzarla col nome di armonia. (a) Chi voglia assicurarfi di questa verità, non pretendiamo che vadi a svolger antichi Storici contemporanei, per vedere che differenza vi sia tra Storico e Storico; ma il preghiamo soltanto a legger gli ultimi due nostri il *Giannettafia* e il *Giannone*, e troverà che questi perchè Giureconsulto di professione, ha spiato a minuto i principj e l'indole delle nostre leggi, ed ha fatto tutto il possibile a risuscitar molti antichi nostri Giureconsulti di cui renduta omai s'era oscura la memoria; ma l'altro perchè Gesuita, e non si è dato tutto cotesto travaglio, nè ha creduto che per la Storia Napoletana, molto rilevasse un Giureconsulto più o meno. Noi che siamo uomini pacifici, aremmo voluto che gli Scrittori della vita di *Ruggieri*, ne avessero additato fil filo quanto e mai fece in pace; ma quegli che vissero in tempi in cui tutto il mondo ardeva in sanguinose guerre; stimaron fuor di stagione il laudare il lor Principe o l'Eroe della lor opera, per la fondazione di un Collegio di Teolog, che nel suo principio dovette esser ben poca cosa, e come sarebbe inoggi una Real licenza per una nuova Confraternità: quindi fissaronfi a raccontar le sue conquiste e le sue guerre, ch'eran quelle per le quali credettero in un secolo marziale, ch'è si fosse renduto illustre e chiaro: Oltreciò gli Scrittori a *Ruggieri Sincroni*, e non furon già Napo-

(a) Vide Lanis in *prefat. ad Magister. Natur. & Artis pag. I. dt.*

poletani, e perciò trattarono in grosso la parte della sua storia che riguardava il nostro Regno, ma a minuto quella che conteneva le cose della Sicilia: maraviglia pertanto non sia che lor fuggisse dagli occhi la fondazione del nostro Collegio de' Teologi, che finalmente non fu espressa già in qualche ricca maestosa fabbrica; ma soltanto in un foglio di carta.

Del rimanente per quel che posso comprender io, e lo leggo e sento dire alla giornata, la Storia s'illustra ogni giorno da per tutto su de' manuscritti che si disepelliscono: (a) e non perchè qualche cosa si tace dagli Scrittori che leggonfi stampati, perciò si rigetta per apocrifo ciò ch'è non seppero, e vegniamo a saper noi per beneficio de' manuscritti degli antichi archivj.

La vita del S. Pontefice *Gregorio VII.* fu piena di fatti cotanto strepitosi, che non vi è Scrittore o de' suoi o de' tempi più a noi vicini, che non abbia procurato di additarne le più minute circostanze: perchè di niun mai si è detto più male e più bene di lui, avendolo altri descritto per un Santo, altri per un uomo da meritare altro che panegirici. (b) Tra le cose più rimarchevoli della sua vita, si è la maniera colla quale ascese alla suprema dignità della Chiesa, che da taluno non si trova descritta di una maniera da fargli molto onore, ed e' non vi è stato sinoggi chi avesse detto che non solo e' non se l'avesse procurata con male arti, ma che avesse anzi cercato per tutte le vie fin colla fuga sottrarsi a una tal carica. Il dottissimo Padre *Martene* non ha guari trovò nell'Archivio di *Giblon* una lettera scritta a quel Santo Pontefice da *Teodorico Velco*vo di *Verdun*, Scismatico suo nemico, in cui gli dice roba da chiodi; ma nello stesso tempo gli racconta tra tutte le di lui virtù, quella profonda umiltà colla quale si era voluto fin colla fuga più volte sottrarre al Pontificato. Or egl'il *Martene*, che sapeva assai assai delle cose antiquarie, avendo trovato cotesto bel pezzo di storia, e' non si servì già delle regole del nostro Contradittore a rigettarlo per falso, sul motivo che niun altro Storico avea mai scritta cosa tanto degna di eterna laude per

(a) Vegga si la Prefaz. del Signor *Lami* alla dottissima sua Opera: *De erud. Apost.*

(b) Vide *Dupin. Biblio. des Aut. Eccles. du Siecl. XI. Tom. VIII. pag. 68. Fleury Histoir. Eccles. Tom. XIII. Liv. LXIII. pag. 432.*

per quel santo Pontefice, ma ben l'ammise per verissimo in queste giudiziosissime parole che appose al margine: *Præclara Gregorii laus in ore schismatici, & eò sincerior; quò ab infensissimo adversario prolata est. Nullus enim hactenus, quòd sciam, scripserat Gregorium multoties, etiam corporis fuga, summum Pontificatum declinasse.* (b) Or ei mi sembra che chiunque vorrà per l'avvenire scriver la vita di quel santo Pontefice, debba piuttosto attenersi a cotesto manuscritto non ha guari trovato, che a' libri stampati, tuttochè cotesto dica una cosa che in niuno di essi vedesi registrata: e mi maraviglio che lo Scrittore de' nostri tempi delle *Vite de' Pontefici* non sene mostri inteso, com'era obbligato a fare, se pur n'ebbe contezza, e non volle tacerlo perchè forse non gli andò a verso di scagionarlo di certe ingiuste accuse di cui taluno ha caricato la di lui memoria.

Ma cadé in acconcio quì un esempio di un nostro Storico la cui memoria debbe andar sempre gloriosa tra di noi, parlo di *Gio: Antonio Summonte*. E' ne' primi capitoli della sua Storia aveva attribuita la fondazione della nostra Cattedrale a *Carlo I. di Angiò*, sull'autorità del *Tarcagnota*, del *Gostanzo*, del *Falco*, dello *Stefano*, del *Contarini*, del *Romeo*; ma coll'aver indi fatta nuova fatica ne' *Registri dell' Archivio*, assicurossi doverfi la gloria di così maestoso edificio a *Carlo II. di tal nome tra' nostri Re Angioini*, e s'è stesso correggendo ne trascrive per intiero il documento. (c) In questo esempio rifletterà a più cose il nostro dottissimo Contradittore. Rifletterà che la fondazione della nostra Cattedrale non fu già spiegata in un foglio di carta come il privilegio di *Ruggieri*, ma benvero nell' ampia maestosa fabbrica che tuttavia si vede; e pur ciò non bastò a mandare a' posteri intatta la memoria del vero suo Fondatore. Rifletterà che degli Scrittori che ne parlarono, tutti al Primo niuno al Secondo *Carlo* l'attribuì, e sì lo stesso *Summonte*, che poi fu di un diploma non originale ma tratto da' *Registri* del Regio Archivio, francamente corresse e sè e gli Storici che lo aveano indotto nell'errore, dunque abantico i *Registri* han meritata inte-

(a) *Martene Thesaur. Novus Anecd. Paris. 1717. Tom. I. pag. 215.*

(b) *Histor. des Papes a la Haye 1732. Tom. II. pag. 424. & suiv.*

(c) *Summ. Stor. di Napol. Tom. II. lib. 3. pag. 343.*

intera fede . Così quantunque di *Ruggieri* non si truovi chi finora gli abbia attribuito la fondazione del nostro Collegio , non perciò si debbe rigettar per falso il manuscritto che ci dicesse sapere ; ma benvero coll' autorità del manuscritto che si è un Diploma ricavato da' *Registri* di un Regio Archivio , si debbe supplire ciò che si truova mancare a' libri stampati . Ma non fiam noi nel caso d'intrattenerne divantaggio a dimostrare l'insufficienza dell' *argomento negativo* . Chi vorrà persuadersene senza andar molto lontano tra gli Avversarj del *Launojo* , potrà legger questa materia con somma dottrina giudizio ed erudizione , novellamente trattata da un dottissimo Siciliano Scrittore , degno allievo di un altro nobilissimo fregio della Repubblica letteraria in quell' Isola feracissima madre di sollevati e pellegrini ingegni . (a)

Ma se non val l'argomento negativo a toglier a quel Re le laudi che se gli debbono, moltomeno gliele farà perdere il francamente sostenere: che *durante i quindici anni che ebbe il Supremo dominio di questa Città . . . non ne alterò lo stato, distolto dalle guerre &c.* poichè e' mostra il dotto Contradittore di aver considerato quel Principe soltanto per le militari gesta, senza esaminarne o conoscerne l'ammirabile saviezza in pace. E' fu *Ruggieri* ne' suoi tempi creduto un Annibale in guerra, un Salomone in pace: (b) e ben ne abbiain delle pruove manifeste nelle *Costituzioni del Regno*, libro che dobbiamo tener sempre presente. Ne maravigliamo perciò che di lui si dica, come distolto dalle Guerre, in quindici anni in nulla alterasse lo stato di questa Città, quandochè abbiain di lui nientemenò che XXXIX. Leggi, *sparse da Pietro delle Vigne*, Scrive l' Autor della Storia Civile, nel volume delle *Costituzioni che compilò per comandamento di Federico II.* che si possono leggere da chiunque abbia cotesto volgarissimo libro. Ove il nostro Contradittore che in *Ruggieri* non conosce se non vir-

tù

(a) *Vedi le Dissertazioni Istoriche Apologetiche Critiche in difesa del Canonaco Mongitore Decano della Chiesa di Palermo, scritta dal Sacerdote D. Francesco Serio Mongitore, e stampate in Palermo l'anno 1740. Discorso primo per totum a fol. 1. ad 29.*

(b) Vide Pirri Cronol. Reg. Sicilien. pag. XIII. col. 2. Carus. mem.
Istor. della Sicil. par. 2. lib. 2. in fin.

tà militari , voglia assicurarsi ch'egl' intendesse a maraviglia le arti della pace , potrà persuadersene col leggerle nel volume suddetto, e negli Scrittori che ne rapportano la sostanza: (a) e poi ne saprà a dire com' ebbe tempo da alterare lo stato di questa Città con nuovi Magistrati e leggi, e se tra queste ve ne sieno alcune, che dimostrano quanto intendea bene le materie canoniche , per non credere impossibile e *assertiva non uniforme al vero* , la fondazione del Collegio de' Teologi, che dalla Reina Giovanna II. se gli attribuisce .

Ma a tempo e' ne richiama ad avvalerne di un'altra non debile con-
ghiettura a sostenerla. E' dice che l'Università nostra fusse stata po-
sta in piedi dall' Imperador *Federico II.* e il dice con ottimo fonda-
mento: perchè e' fu un Principe cotanto delle scienze e delle belle
lettere amante e vago , che quando ne mancassero mille pruove
storiche; e' ne lasciò modo da non dubitarne co' contraffegni che ne
andava dappertutto seminando: tantochè nell'anno 1497. dentro un
lago d'*Heilbron* Città della Svevia fu preso un Luccio, che sotto le
branche aveva un anello, con una greca iscrizione fattavi
da lui scolpire fin da' primi anni della sua età. (*b*) Ma non per-
chè e' pose in sistema la nostra Università, debbesi crede-
re, che in Napoli morte trovasse le scienze: poichè egli
stesso si dichiarò ristoratore, e non già fondatore degli Studj
di questa nobilissima Città, coll' esservi stato spinto da una ge-
nerosa invidia della gloria acquistata da' suoi Maggiori in
avergli coltivate e promossi. Ecco com' e' ne parla. *Et si proge-*
niturum nostrorum nos memoranda prioritas invitet exemplo, dum
Diversarum Scientiarum Doctores, dudum in Regno comperimus
& multos artium beneficio liberalium munimentis proventus ad ar-
dua, quos innata ruditas, honoris & glorie reddidisset indignos, sic nos
super his & priorum tempora reviviscere volumus. Così scriveva
quel

(a) *Summonte Tom. II. lib. II. a pag. 25. ad seq.*
Autor della storia Civile d. 27

(b) *Επιτομή της ἱστορίας τῆς πόλεως καὶ τοῦ κράτους τῆς Νάπολι* Rom. II. lib. XI. Cap. V. κοσμήτω φε'ν' ἵκνυται τὰς χεῖρας ἐν τῇ ἐ' ἡμέρᾳ τῷ Ὀκτωβρίῳ α. σ. λ. idest: Ego sum ille Piscis, huic stagno omnium primus impositus, per mundi Re-
storis Federici manus, die v. Octobr. an. Mcccxxx. apud Gesner. Præ-
fat. in IV. lib. histor. Anim. & Martin. Cruf. Annal. Svecic. Par. III.
lib. I. cap. VII. fol. 25.

quel Principe al Maestro *Pietro d' Ibernica*, in descrivendogli la Città di Napoli, *ceu antiquam utique matrem & domum studiorum*. (a) Ecco dunque com'è, quando volle ristorare e mettere in più nobil forma gli Studj di Napoli; trovò che già da tempo vi erano stati uomini di varia scienza forniti, che coll'ajuto di esse avean fatta grande fortuna. Or nella serie de' pochi Sovrani che lo precedettero, poichè tra lui e *Ruggieri* ve ne furono altri quattro; a cui meglio che a *Ruggieri* si può convenire la gloria di aver promosse le scienze in questa Città? Non ne diè lo stesso *Federico* una chiara pruova nella stima che mostrò averne, coll' avvalersi al buon regolamento de' suoi popoli delle testè cennate sue leggi, che senza il consiglio di valentissimi uomini nel Dritto Canonico, o senza ch'è ne fosse stato molto bene istrutto; non farebbero al certo cotanto savie, quanto da savissimi scrittori si reputano?

Che se noi considereremo come dal Sommo Pontefice Innocenzo II. fosse stato mandato per Ambasciadore a *Ruggieri* un *S. Bernardo* il più valente Teologo che avesse de' suoi tempi la Chiesa; drittamente argomenteremo, ch'è fosse stato sopra ogni altro trascelto dal Sommo Pontefice, a ritrarlo dal seguir le parti dell' Antipapa; perchè la riputazione che di *Ruggieri* correva, si era di un Principe, con cui uopo era adoperare piuttosto uomini dotti, che fini politici per persuaderlo o dissuaderlo. E invero ove si voglia badare attentamente alla condotta di *Ruggieri* nel ricevere l'ambasceria e le insinuazioni di *S. Bernardo*, troveremo ch' egli era un Principe troppo amante, e troppo inteso delle materie Teologiche e Canoniche, delle quali grande uso si aveva a fare in dovendosi trattare della legittimità o illegittimità dell' elezione di un sommo Pontefice. Mandò a lui Innocenzo in compagnia di *S. Bernardo*, due Cardinali, il Cancelliere Aimeri, e Gerardo: l' Antipapa Anacleto mandogli tre de' suoi Cardinali, il Cancelliere Matteo, un Gregorio, e *Pietro da Pisa*, per confessione di *S. Bernardo*, il più doto ed eloquente uomo de' suoi tempi. Il Re volle sentirgli disputar di una cotanto famosa causa: per quattro giorni continui esaminò prima l' elezione d' Innocenzo dalla mattina alla sera, ed indi per quattro altri giorni continui esaminò quella di Anacleto. Di
ciò

(a) *Petrus De Vineis Tom. 1. Epist. lib. 3. cap. x. pag. 401. edit. Basl. cur. an.*

ciò non soddisfatto, congregò indi il popolo, il Clero, i Vescovi, gli Abati che trovò in Salerno, e spiegossi che a ben decidere, volea che ambedue le parti scrivessero, per indi far esaminare la verità di coteste elezioni anche da' suoi Prelati e uomini dotti della Sicilia. (a) Chi non ravvisa che se *Ruggieri* non fosse stato un uomo troppo inteso delle materie Ecclesiastiche; non avrebbe certamente avuta la bella pazienza di voler colle proprie sue orecchie, e non per mezzo de' suoi Ministri, sentir disputare della legittimità della elezione di un Sommo Pontefice? Vi è chi creda o chi si persuada che un privato non che un Sovrano, possa aver la pazienza di star per otto giorni continui ascoltando cose che non intenda, cose per le quali non abbia tutta la inclinazione? Vi è chi dirà che una Causa di cotesta fatta, di tanta conseguenza per la quiete del popolo fedele, maneggiata da tanti soggetti illustri per dignità e dottrina nella Chiesa di Dio; si avesse avuto a trattare senza farvi entrare della Teologia? Questa parte della sua storia, non fa ella vedere con quanta giustizia fosse stato riputato un Salomone in pace? Poste dunque coteste naturalissime conghietture fondate sulle circostanze de' tempi in cui nacque e visse *Ruggieri*, sulle leggi che da lui furon fatte, sulla testimonianza che rende alla sua sapienza l' Imperador *Federico II.* non men tra le laudi de' suoi Predecessori di avere in questo Regno promosse le scienze, che in adottar le prudentissime di lui leggi, sulla qualità delle persone che si mandarono da' Sommi Pontefici a trattar con lui di gravissime Ecclesiastiche materie, sulla maniera con cui diportossi in sentirgli; troverem più noi l' assertiva della *Reina Giovanna II. difforme dal vero*? Mettasi questo nostro discorso a fronte dell' argomento negativo del nostro Contradittore, e allor vedrassi se vaglia a convincere, non che a persuadere, chiunque non pretenda de' fatti antichi di più secoli, quelle pruove che ben sovente non si possono avere neppure di cose fresche di pochi giorni.

Che poi gli Storici del nostro Regno non parlino della fondazione dalla *Reina Giovanna II.* fatta del Collegio de' Teologi, tuttochè parlino di quello de' Medici e Giureconsulti; ciò non debbe recar punto maraviglia, anzichè confermarne nella credenza, che

(a) *Fleury histoir. Ecclesiast. tom. XIV. liv. LXVIII. pag. mih. 478. ad seq. edit. de Bruselles.*

che vero sia il privilegio che si contrasta: poichè com' ella stessa non si dichiara fondatrice del Collegio de' Teologi, ma benvero ne dà la gloria a *Ruggieri*; con buona ragione chi delle più gloriose sue gesta scrisse, lodolla pe' Collegi da lei fondati, ma non dovea lodarla per quello ch'era stato da' suoi Maggiori istituito. L'argomento del dotto Contradittore sarebbe di qualche peso, tuttochè *negativo*, se la fondazione del nostro Collegio alla Reina Giovanna si attribuisse; ma come il privilegio, che da lei abbiamo, non ne serve che a rifonderne la fondazione a *Ruggieri*; punto non nuoce a noi, che gli Scrittori cennati, non sien fatti carico di narrar minutamente tutte le di lei Reali Carte e Diplomi: e non è poco che di lei dicano, che a' due cennati Collegi, unito anche avesse quello de' Teologi (a): dandone così chiaramente a divedere, come lo afferma il dotto Contradittore, che prima di lei era stato di già fondato: ma com' ella ne rifonde la fondazione a *Ruggieri*, e tra' suoi Storici non vi è chi l'attribuisca, com'ei vuole, a *Ladislao*; ben si vede che dalla loro testimonianza nulla può ricavare uniforme alle sue idee, toccante l'Epoca vera di una tal fondazione, come non si può ricavar neppure a chi di giustizia si debbe la prima fondazione del Collegio de' Dottori (b): poichè dal contesto del lor privilegio, par ch'ella l'avesse soltanto ristorato, talmentechè il *Recco* ed altri stima che non intendano il latino coloro che affermano che di pianta l'avesse ella fondato. (c) Sicchè ardita impresa ella sembra il voler sul silenzio di cotesti Storici troppo lontani da' tempi della Reina Giovanna II. non che da *Ruggieri*, negare a lui una laude, che da quella Reina se gli rende, e da noi sostienfi con un documento tratto da' Regj Archivj, la di cui legittimità troppo ben si difende contro le opposizioni che se gli fanno.

Ma eccone a un'altra falsa asseriva della Reina Giovanna: *Si enunciano in questo privilegio i Capitoli: Ut igitur praedicta Capitula maturè digesta & ordinata: E ove sono, ripiglia il dotto Contradittore, i Capitoli ben digeriti, ed esaminati? Non si avrebbero dovuti inserire? Non si troverebbero registrati come que' de' Leggisti, e de' Medici che sono cotanto chiari, ed espressivi?* (d)

Que-

(a) Vedi la Stor. Civil. del Regno di Nap. Tom. III. pag. 351.

(b) *Recco de privileg. Doctor. pag. 18. col. 1. in prin. Stor. Civil. del Regno di Nap. Tom. III. pag. 349.*

(c) *Ibid. in prefat. pag. 2. a nu. 3.*

(d) Scrittura del Contradittore fol. 14. a terg.

Questa si è una difficoltà che ne assicura che affatto e' non abbia avuto sotto gli occhi cotesto privilegio, che pur tanto sottilmente impugna per apocrifo: poichè non vi legge quel che vi può legger chicchessia. Se nella somma che disopra abbiain dato delle cose principali contenute nel Diploma della Reina Giovanna II. rapportato e confermato dal suo figliuolo *Alfonso*, non troverà com' ella avesse potuto rammemorar *Capitula maturè digesta & ordinata*; potrà nel *Sommario* leggerne tutta per intero la copia (a), e allora con noi dirà: che o bisogna non averlo letto, ovvero e' si debbe confessare, che qualora si avesse avuto o a formar di pianta o a riformare un Collegio di Teologi; e non si poteano pensare nè migliori leggi, nè più propie, nè più ragionevoli, nè più giuste, nè più sante, nè più minutamente additate, di quelle che furono da lei o fatte o confermate a istanza del Collegio de' Teologi.

Ah che troppo son ben espresse e assai ben ideate per meritare di esser dalla Reina additate con quelle parole: *Capitula maturè digesta & ordinata*! e comechè sottilissimo sia l'ingegno, vivacissimo lo spirito, vigorosissima la maniera colla quale il dotto Contradittore ha impugnato il privilegio che le racchiude; pur nè egli nè altri vi troverà un ette da riprendere: e se le avesse lette e attentamente considerate; avrebbe forse fatto di esse altra idea. Come i savj Romani ebbero per legittimo il testamento di un *Forfennato*, perchè meglio non potea farlo un savio (b); così egli arebbe avuto per legittimo un privilegio, di cui non si può immaginare un altro più savio e giusto per un Collegio di Teologi. Altro mal non vi è che aver renduti uguali a tutti i pesi, a tutti uguali gli onori: laddove secondo le massime de' suoi Clienti, doveansi a tutti ugualmente ripartire i pesi; ma doveansi ristignere a' soli Mendicanti gli onori.

Se però colle cose finora dette, si sono con sodissime ragioni, rintuzzate tutte le armi che si sono adoperate contro il privilegio della Reina Giovanna II. dal di lui figlio *Alfonso* rapportato e confermato; e ne resta ora a far vedere quanto vero non che verisimile sia, che realmente *Alfonso* avesse confermato ciò che fatto avea la Madre.

Che

(a) *Sommario. num. II.*

(b) *Valer. Maxim. lib. VII. cap. VIII.*

Che *Alfonso* sia stato un Sovrano de' più savj e grandi che abbia mai veduto l'Europa, non che Napoli nostra; è cosa da non mettersi in dubbio: ma ch'ei tra le arti proprie del Sovrano, avesse tramischiato altresì una finissima cognizione delle scienze de' Privati, e soprattutto della Teologia; è un punto che merita una occhiata, per la causa che trattiamo. Chi si prese la cura di raccogliere in un corpo i suoi detti e fatti, narra: *Gloriatum assidue Regem scimus, quod Biblia quater & decies cum glossis & commentariis perlegisset: proinde illa memoria ita tenere, ut non solum res, sed & verba etiam ipsa pluribus locis sine scripto redderet.* (a) Che amatissimo fusse poi stato soprattutto degli uomini che al par di lui le Materie Teologiche trattavano; il rapporta in questi sensi: *Scholas & auditoria, in quibus maxime Theologia publice legeretur, magnifice adornari curavit: nec adornari solum, sed interfuit ipse lectioni attentissimo animo, & toto, ut ajunt, pectore &c.* (b) dove chiosando *Enea Silvio* indi *Pio II.*, scrive così: *Sermonem habuit coram Alphonso in Cena Domini, Antonius quidam Siculus, ordinem Divi Dominici professus, sive factu gloriabundus sese Regi obtulit, & quasi parum ex pulpito gannivisset; novas de Sacramento Altaris quasi unculas introduxit. Cui Rex, obsecro, inquit, Rabbi, vas aureum aperuit quispiam, in quo antè mensam Eucharistiam condiderat, nihil ibi præter vermiculum reperit. Ex auro quod mundissimum purissimumque fuit, & undique clausum, non potuit vermis nasci, neq; ex accidentibus quæ illic sine subiecto aderant: Ergo ex Christi Corpore productus vermis: at ex substantia Dei, quid aliud quam Deus prodeat? Vermis igitur Deus? Quid tu ad hæc? Obtulit Monachus. Nos qui eramus in corona, Theologicas ab Rege Scholas, haud frustra usitatas, cognovimus.* (c) Coteſto fatto di cui per avventura abusando un empio nemico del nome Cattolico, sotto finto nome di un Frate Minore, per quanto io credo, prese motivo a scarabocchiarvi su un libro scelleratissimo; (d) dà a noi argomento da credere che quel Re intendeva a fondo le materie Teologiche, e sommamente si compiaceva della

(a) *Panor. De Dict. & Fac. Alphon. Reg. lib. 11. pag. 55.*

(b) *Ibid. pag. 35.*

(c) *Nota ad Panor. ubi sup. pag. 35. num. 39.*

(d) *Mus Exenteratus, per Frat. Wilh. de Stutgard. Ordinis Minor.*

conversazione de' Teologi, e di onorarli, e favorirgli, e sovente anche confondergli, qualora gli odorava piuttosto vani e millantatori, che profondi e dotti: onde niuna cosa è più simile al vero, quanto ch'egli avesse all'Almo Napoletano Collegio confermato i privilegi di sua Madre, perchè quanto in essi si conteneva, trovollo alla Storia conforme e degno di un Collegio di Teologi. Ma quel che soprattutto fa vedere quanto e' fusse amante di sì fatti studj, si è l'aver lor dato con altro privilegio l'onore di suoi Cappellani, e per divisa: *Sceptrum, & coronam cum libro aperto, &c.* ch'era presso a poco l'insegna di cui e' si pregiò sempre: *librum & eum quidem apertum pro insigni gestavit, quod bonarum artium cognitionem maxime rebus convenire intelligeret;* dice lo Scrittore delle sue gesta. (a) Or e' coteſto altro privilegio del Re *Alfonso*, di cui non si parla nella dotta Allegazione del nostro Contradittore, si è avuto sempre e si ha giornalmente per vero da tutto il Collegio de' Teologi, che nelle pubbliche funzioni ha sempre usato e tuttavia usa della divisa di uno scettro coronato su di un libro aperto: e lo anno avuto tanto per vero e Preti Secolari, e Regolari Mendicanti e non Mendicanti, che su di esso appoggiati, con supplica da essi sottoscritta han dimandato dalla Clemenza del nostro Sovrano, che mantenga loro la facoltà di potere intervenire da' suoi Cappellani di onore nella Regia Cappella, e nelle funzioni Reali che si fanno nelle altre Chiese. (b) Egli è coteſto privilegio tratto per appunto da quel medesimo Regio Archivio, da quel medesimo Registro, ove di una medesima antica carta, scritto di un medesimo antico carattere, trovasi l'altro che i Mendicanti rigettano: nè coteſto Registro contiene soltanto coteſti due Privilegi che riguardano il Collegio de' Teologi; ma ne contiene degli altri per materie affatto diverse, e tutti scritti senza verun interstizio di carta, cominciando l'uno dove finisce l'altro. Adunque chi non vede qual' bizzarro spirito, e qual coraggio vi vuole a dare per apocrifo il privilegio in cui si tratta del Decanato, nello stesso tempo che si ammette per legittimo quello con cui sono i Teologi dichiarati Cappellani di onore, e ricevono l'insegna dello scettro coronato su del libro aperto, di cui tuttavia pubblicamente

(a) *Panor. de Dict. & Fac. &c. pag. 54. num. 14. Coiennuc. Stor. &c.*

(b) *Sommar. Num. VIII.*

ufano? Diranno i Mendicanti che purchè si ammetta per falso quello in cui si rende comune a tutti il Decanato, e' son pronti a rinunciare all' altro che loro ha servito a menarsi innanzi scettri, corone, e libri, e a domandare l' onore di essere ammessi da Regj Cappellani alle Regie Cappelle? Diranno di essersi ingannati nell' ammetter per legittimo cotesto, con cui di sì belle prerogative e' furon onorati? Ma chi crederà mai verisimile ch' e' che fanno trovare il quinto piede al montone, per mandar per terrail privilegio del Decanato; fossero stati allora cotanto all' oscuro nelle materie antiquarie, che si avessero bevuto per legittima una scrittura apocrifa? Dirà la gente ch' egli ammetton per vero tutto ciò che va a seconda delle loro idee, ma che rigettan poi per falso ciò che se l' oppone. Dirà ch' ebbero per legittimo il *Registro* onde fu tratto il privilegio di Cappellani di onore, sino a tanto che si trattava di rinnovarsene il possesso; ma che il riprovarono allo stante che trovossene un' altro che rendea tra essi, i Preti, e altri Regolari, l' onor del Decanato promiscuo. Dirà ognuno che temerariamente siensi arrogata l' illustre insegna del Re *Alfonso*; se ne rinunziano il privilegio onde fulle da lui a perpetua lor gloria conceduta. Ma com' e' per non negare ciò, che negar non si può senza una sfrontatezza da non trovarsi in uomini Religiosi, ingegnosamente han fatto che dal dottissimo loro Avvocato, non si sputasse parola di cotesto privilegio del Re *Alfonso*, che agli occhi di tutto il Mondo co' fatti non che colle parole han dato per vero, usando della insegna di lui stesso che gliela concedette; così noi siamo stati ben fortunati ad averne avuta opportunamente notizia, per sempre più render persuaso chi leggerà questi fogli, che senza tutta la difesa da noi fatta per la legittimità di un privilegio di *Alfonso*, l' istesso *Alfonso* da se la sostiene cogli altri suoi privilegi, in virtù de' quali ha sempre sin da' suoi tempi usato il Collegio della divisa dalui datagli, ed ha novellamente domandato di essere ammesso agli onori della Real Cappella: talmentechè non possano i Mendicanti rigettarne uno, senza rinnegar l' altro, spogliandosi delle più belle prerogative di cui cogli altri godono, e per munificenza Reale in appresso godranno, per dar campo agli oziosi di malmenargli col dire, che abbian sacrificata l' ambizione alla invidia, passioni troppo disdicevoli agli innocentissimi costumi.

Dopole tante difficoltà sottilmente pensate dal dotto Contradittore
a ren-

a render sospetta non men la fede de' Regj Archivj, che l' autenticità del nostro privilegio; fa e' vedere come facilissima cosa ella sia il coniar un falso Diploma, perchè la diligenza, o per dir meglio, l' industria degli uomini è tale, che sa imitare non solamente il carattere nostrale, ma eziandio l' Ebraico, il Greco, l' antico Romano, il Gotico, il Lombardico ed altri che ne imprime il *Mabilion*. Chi sa come la cosa sia passata, se nel tempo antico o moderno sia stata fatta una tale scrittura? (a) Ma a troppo buon mercato e' s' immagina che si formi un falso Diploma: e' vi vuole altro che sapere imitare cotesti caratteri. Mi giova pertanto far vedere quanto impossibile non che inverisimile cosa sia, l' averfi potuto coniar di pianta un Real Diploma, qual si è quello di cui tra di noi si contende.

Il nostro privilegio egli è appoggiato alla Storia, e alla successione Cronologica de' nostri Re: è scritto latino qual potea correre ne' tempi in cui si legge formato: è di antico carattere: è su di antica carta: conservasi in un Regio Archivio: contienfi in un de' suoi *Registri*, che racchiude altri diversi privilegi: dicesi registrato nel *Registro V.* della Real Cancelleria, che si truova disperso fra le turbolenze insorte in questa Città: vedesi cifrato da un' Archivario morto trent'anni addietro. Adunque a formarlo di pianta, uopo era di un uomo che avesse saputo il Latino de' tempi del Re *Alfonso* per imitarlo, e in conseguenza che avesse fatto lungo profondo studio fu gli antichi Diplomi de' nostri Sovrani: uopo è che ne abbia saputo la Cronologia, la storia, l' indole per attribuire verisimili inclinazioni di studj a Sovrani, che realmente inclinati vi furono, come *Ruggieri*, *Giovanna II.* *Alfonso I.* per non correre il rischio di far nascere i vantaggi delle scienze, da qualche Principe della fatta di quel *Giustino* Imperadore, che non seppe apparar mai a scriver quattro lettere, per metter il suo nome fu gl' Imperiali Diplomi: (b) uopo è che abbia saputo conoscere le marche della carta antica: uopo è che l' abbia avuta: uopo è che abbia saputo imitare l' antico carattere: uopo è che ne abbia saputo imitar l' inchiostro: uopo è che abbia saputo che nella Real Cancelleria si fosse disperso il *Registro V.* di *Alfonso*,
H per

(a) *Scrittur. del Contraditt. fol. 17.*

(b) *Vide Procopii histor. arcan. fol. 28. & 29. edit. Lugdun. ann. 1623.*

per allegarlo senza paura di esser colto in frode: uopo è che abbia saputo lo stile de' tempi antichi circa la registrazione delle scritture, co' loro riscontri o ne' libri della Cancelleria, o in que' del Grande Archivio: uopo è che abbia saputo quali scritture dal Gran Cancelliere, quali dal Gran Camerario si sottoscrivevano: uopo è che abbia saputo imitare il carattere moderno del fu Archivario *Mase*: uopo è che abbia potuto metter nel Regio Archivio, un *Registro* che non viera, senza far che sene accorgesse l'Archivario: in somma uopo è che abbia da che nacque studiato sempre a ben coniar cotesto privilegio, per divenir nella perizia della materia Diplomatica un altro *Mabillon*, e nella malizia un Diavolo: poichè umanamente sembra impossibile, che un uomo solo abbia potuto avere tutti i mezzi, e sapere tutte le cose che bisognavano a coniarlo così bene; da far sudar la fronte a un dottissimo Giureconsulto per impugnarlo senza veruna felicità. A me sembra che l'avveduto Contradittore abbia bastantemente considerata l'inversimilitudine di una tale accusa, e che perciò abbia ridotta l'arte di coniarne de' falsi alla sola facilità che vi è a imitare un' antico Carattere, senza farsi carico del rimanente.

E' sarebbe ben giusto che coloro, che a dar di falsità a un antica scrittura, non credon bisognar loro altro che darla per falsa, e sovente la dan per falsa coloro che certamente non fanno nè mai han procurato sapere, come abbiassi a conoscer la vera, perchè mai non aranno vedute non che studiate antiche carte, prima di violar l'altrui riputazione con tali amarissime accuse; si provedessero almeno del *Mabillon* e il leggessero daddovero, e poi avendo veduto qual fatica abbia a costar loro l'imparar sulla elegantissima sua edizione, il solo Alfabeto proprio al carattere di ciascheduna età; ne dicessero se in buona coscienza fanno essi quel che si dicano, quando con due parole decidon della falsità o legittimità di una scrittura? In fede mia che io ho conosciuto de' valentuomini assai, che parlan della falsità e verità delle antiche Scritture con una franchezza indicibile, che poi non mi han saputo leggere un Epitaffio, non che distinguermi il carattere proprio a ciascuna età, e il dotto Contradittore non mi farà mentire,

E' certamente si è uno de' più dotti del nostro Foro, e della materia Diplomatica ha procurato parlare con ottimo giudizio e finissi-

mo critico discernimento, tantochè se avesse, come crede, conosciuto daddovero sullo stile del privilegio del Re *Alfonso*, ch'è fusse falso; si avrebbe a dire che arrivato e' ne fusse al superlativo della perfezione. Per riscontro dunque di cotesta sua somma perizia a scernere il vero dal falso negli antichi Diplomi, decisamente egli ha detto che il privilegio di *Alfonso* era falso, perchè vi aveva scorto delle formole che ben potean esser proprie per una Bolla, ma non già per un Regio Diploma: e ch'è non ne poteva essere autore, perchè usato avea della *clausola irritante ogni cosa fatta o facienda* da' Teologi contra la sua Real disposizione, quantunque l'accompagnassero di giuramento: e tuttochè per non iscandalezzarsene bastassegli leggere una nostra Prammatica; (a) a ognimodo egli è mancato poco che colle sue erudizioni; non ne abbia fatto vedere che il farnelo autore, sia un volerlo far passare se non per Eretico almeno per isismatico. E pur egli in ciò si è rotondamente ingannato. Abbastanza noi disopra l'abbiam dimostrato con quelle ragioni che il povero nostro intelletto ne somministrò allora; ma eccone ora una dimostrazione di fatto per un nuovo lume che abbiamo avuto, svoltando i nostri libri per altre cose. La Reina *Giovanna II.* due privilegi concedette al Gran Cancelliere del Regno a riguardo del Collegio de' Giuristi, de' Teologi, de' Medici. Or ella nel secondo in cui si rimette al primo, avendogli ampliate alcune facoltà circa il dispensare a' requisiti de' Dottorandi, conchiude così: *quibuscumque capitulis & ordinationibus inter dictos Doctores Collegii factis & faciendis in posterum, etiam JURAMENTO firmatis & firmandis, premissis adversantibus, contradicentibus, vel in contrarium loquentibus, aut aliter Disponentibus quovis modo non obstantibus.* Tanto e non più colle medesime stessissime parole dice il Re *Alfonso* nel privilegio a' Teologi accordato. (b) Ecco dunque come lo stile Diplomatico di que' tempi, si era perappunto quello, che il dotto Contradittore rigetta per improprio ne' Diplomi e per proprio solamente per le Bolle: Ecco come in vece di infiebolirsi la verità del privilegio di *Alfonso* per le opposizioni fattevi da lui; riceve nuova forza e vigore a sostenerla sua legittimità, coll'uniforme stile di cui usò la Reina sua Madre in un privilegio della cui autenticità non si può punto dubitare.

(a) *Pragm. Unic. de senatuscon. Vell. prope fin.*

(b) *Sommar. Num. 2. prope fin.*

tare, non tanto perchè l'hanno rapportato Scrittori nostri (a) molto lontani da' tempi in cui per la prima volta inoggi a servizio de' quattro Ordini Mendicanti si è dato per falso un Regio Diploma per la *clausola irritante*; ma benvero perchè originalmente si conserva tuttavia nell' Archivio del Gran Cancelliere. Ecco come un grande uomo che crede falso allo stile un Diploma, s'esi manifestamente ingannato, e che punto perciò non merita credenza, quando rigetta per falso il nostro, riducendo l'arte di coniarne di pianta, al saper soltanto imitare l'antico carattere. Adunque se così difficile è il conoscerne la falsità; e' sene incontrerà assai più a commetterla: e perciò non si debbe con soverchia leggerezza attribuire a uomini inettissimi, una scienza che appena s'intende da uomini dottissimi: e bisogna confessare, che n. una cosa è più facile, quanto l'ingannarsi in voler dar di falso agli antichi Diplomi, fidandone di saperne assai, quando realmente non ne intendiamo nulla.

Ma che direm poi de' suoi Clienti? E' son pur uomini dottissimi perchè Teologi: son pur quelli che gli han somministrato i primi sospetti circa la fede di un Regio Archivio. Or e' farebbero un giudizio temerario cotesti Religiosi? eh no certamente: dunque rappresentarono al loro Avvocato per falso il privilegio di *Alfonso*, perchè si credertero buoni Maestri da scernere il vero dal falso nelle materie Diplomatiche. E pur e' son quelli che gli hanno dato a intendere che la *Matricola* fusse scritta di carattere *Longobardo*, quandochè a suo luogo farem vedere, che ne' tempi di *Ladislao* in cui vuol si formata; non correva altro carattere che il *Francese*: che vale a dire che in questa causa i primi giudici della verità e falsità di un antico Diploma, sono state persone tanto in là nella scienza Diplomatica, che ancor non vi fanno scernere i caratteri, e che dan per *Longobardo* tutto ciò che lor pare un pò lontano dalla nostra maniera di scrivere: appunto come certi altri, che ove veggano un antica Chiesa, allo stante la battezzano per opera alla Gotica, tuttochè e' non sappiano nè quai sieno i nobili ordini dell' Architettura, nè quale fusse la maniera di fabbricare de' Goti, o de' Francesi.

Invero se il *Mabillon*, a cui non si può negare la gloria del primo luogo tra' più dotti Critici della materia Diplomatica che sieno

(a) Vide Recc. de Privil. Doctor. pag. 92. Galeota Tom. 1. con-
trover. 52. pag. 460.

fioriti da un secolo a questa parte, (a) pur fu vigorosamente attaccato ne' precetti che ne diede a scernere il vero dal falso da *Bartolomeo Germonio*: (b) se costui che vi si credea tanto in là da poterne tenere a scuola il *Mabillon*, venne malmenato per le sue regole dal *Fontanini*, (c) dal *Lazzarini*, (d) e dal *Maranta*: (e) se non ostante le tante belle cose pensate da costoro, egli è comparso in lizza il *Maffei*, sensatissimo Critico de' nostri tempi a sostenere che ancor sene stia all' A, bi, ci; (f) non dovrebbero certamente persuadersi di esserne arrivati al Rum, molti che non vi san neppur guatare, poichè neppure una volta han data un'occhiata passaggiera ad apparare a leggere l'antico carattere: e tuttochè eccellenti in altre facoltà, trovansi però sfor-
niti di tutti que' necessarj ajuti, di cui furon abbondevolmente ornati cotesti gran Maestri di una tal arte, che pur si carminaron tra loro la lana senza pettini. Nec ò lor reca punto di vergogna: perchè come il dotto antagonista del tanto famoso Padre *Harduino* scriveva: *Ea quidem re, nihil assueti facilius est: verum admodum pauci sunt, quibus studiorum suorum ratio id dederit, ut ei cognitioni assuescerent.* (g) Maio non so poi come intenderanno la cosa a riguardo nostro tanti valentissimi uomini nell' arte Diplomatica, de' quali lungo fora tesser quì il Catalogo, in sapendo che tra di noi nien e si stima più facile, quanto il sapervi ben discernere il vero dal falso: tantochè i nostri *Mabillon*, i *Lazzarini*, i *Germonj*.

(a) *Maffei Storia Diplomat.* pag. 106.

(b) *Bartholom. Germon. de Veter. Reg. Francor. Diplomatib. & arte secernendi antiqua Diplomata vera a falsis. Parisiis anno 1703. in 12.*

(c) *Just. Fontan. Vindicia antiquor. Diplomat. adversus Barthol. Germon. Disceptation. de Veter. Reg. Franc. Diplom. &c. Romae 1705. in 4.*

(d) *Domin. Lazzarin. Defensio in D. Bartholom. Germon. edita studio Caietan. Lombard. Philos. & Medic. Neapolit. Venet. 1708. in 8.*

(e) *Scip. Maran. Messanen. Expostulatio in Germon. pro antiq. Diplom. & Codicib. Mss. Messanae 1708. in 8.*

(f) *Maffei Stor. Diplomat. a fol. 103. ad 113. & seq.*

(g) *Vide la Croze Vindicia veterum Scriptor. contra Harduinum. pag. 33.*

monj, i Fontanini, i Maffei, vuolſi da taluno che ſieno i noſtri Maſtridatti: poichè dubito che diran coſtoro o che noi non conoſciamo che fatta di uomini ſieno i *Mabillon*, i *Lazzarini*, i *Germanj* &c. o che non conoſciamo quanto vaglia un Maſtro datti. Ma queſto è un nonnulla: da qualche tempo a queſta parte, non tanto ſi mette fuori qualche antica Scrittura o Diploma, che allo ſtante e' vi ha chila battezza per falſa, e con grazioſiſſimo giudizio ne fa autore, un che ſei anni addietro facea da Mercadante di calzette. Egli è per altro veriſſimo che coſtui abbia per le punte delle dita la noſtra Storia, gli antichi noſtri riti, e una perizia non ſo a quanti comune in tutta queſta Città a ſcernere le carte da raponzoli ſu delle antiche carte e Diplomi; ma egli ha poi biſogno di chi gliene ſpieghi il latino, ch'è legge ſi ma non intende, talmentechè accompagnato da qualche uomo di più alta intelligenza e dottrina fornito; potrebbe ſomminiſtrare delle nobiliſſime ſcoperſe alla noſtra Storia; ma non già coniar carte e Diplomi: perchè quando anche aveſſe coteſta indegna abilità, che in tanto poco tempo non ha potuto ſicuramente acquiſtare un che non intende il latino; non gli valerebbe di nulla, perchè non eſſendo nè qualche Archiviſta, nè qualche Notaio, altro non può fare e non fa, che ſomminiſtrar lumi a chi gliene domanda, come quegli che ha letto e ſa leggere, dove altri non ha mai poſto l'occhio.

Buon però per lui e ſi contentaſſe di riſtrignersi ſoltanto a materie indifferenti. Come non paſſi oltre che a farne ſapere che noi andiamo errati dar fede a' noſtri Storici che di comun conſenſo vogliono che il famoſo *Petrucchi* foſſe ſtato creato Secretario da Ferdinando (a), laddove e' con buoni riſcontri del Regio Archivio moſtra, (b) che una tal carica gli fuſſe ſtata per la prima volta dal di lui Padre Alſonſo conferita; oh e' ſi ſente con guſto, e con piacere. Ma perchè dà ſovente delle notizie o a promuovere, o a rigettare qualche pretenſione un pò delicatucce; quindi per vendicarſene o per intimorirlo, tenta chi l'ha contro di metterlo ma-

(a) *Portio Congiura de' Baroni* fol. 8. Neap. edit. ann. 1724. *Summonte Storia di Napoli* pag. 509. Tom. 3. *Histoire des Favoris* pag. 318.

(b) *Ex M. Archi. Reg. Camera Cam. 1. litt. O. Scanz. 1. Regiſ. intitul. Exequutorial. privilegior. Alph. 1.*

lo male preſſo del Pubblico. Facil coſa pertanto ſi è a comprendere perchè tra noi ſi paghi trenta ducati il *Mabillon*, e poi ſi tiri contro la libertà di un povero noſtro Cittadino: perchè ſieno tra di noi in altiffima riputazione tanti chiariffimi uomini Ingleſi, Olandeſi, Franceſi, Tedeſchi, Italiani che hanno renduto notabiliſſimo ſervizio alle lor Patrie, illuſtrandone la Storia nel tempo ſteſſo che hanno arricchito il mondo di mille prima ſconosciute carte e Diplomi; e che poi ſi abbia a malmenare per falſario, chi eſſendoci immerſo in coteſti Studj che non facciam noi, ne dà notizie di coſe a noi ſconosciute, e che potrebbe, ſe fuſſe ajutato, di mano in mano riſchiarare e illuſtrare la noſtra Storia, alla quale manca ancor aſſai per eſſere arrivata al ſuo ſegno, mercè gli ſtenti dell'infelice ultimo Scrittore di eſſa, che di molto l'arebbe accreſciuta ed aſſodata, ſe fuſſe ſtato full' antica materia Diplomatica di queſto Regno maggiormente illuminato. Faccia Dio, che la ingiuſtizia che ſi uſa contro la riputazione di chi ha l'abilità di poter ſervire utilmente il Pubblico, non naſca da qualche privata animoſità, di chi mal ſoffrendo di ſuccombere in qualche cauſa, ricorre alla diſperata diſeſa di dar per falſe quelle ſcritture, onde il ſuo torto deriva. Il *Lauvojo* fino a tanto che riſtrinſe le ſue cognizioni a leggere antiche carte e Diplomi; e potè viver quieto; ma come ſene ſparſe il nome e uſcendo da' cancelli delle materie indifferenti, cominciò a ſomminiſtrar notizie da uſarne in caſi particolari; oh affè ch'è ſi vide è vero la caſa ſempre piena di eccellentiſſimi Avvocati, che con lui ſi andavano a conſigliare ſu delle antiche carte che doveano ſervire alle cauſe ch'è maneggiavano; ma alla perſine e' dovette conoſcere che coteſta ſua ſcienza gli facea de' nemici aſſai: talmentechè ſe non paſſò per coniator di Diplomi, almen, perchè molti ne dà per falſi, fu chiamato Guafſtanti, e mal Catolico.

Ma ſia veriſimile ch'è vi ſia ſtato un uomo cotanto perfetto quanto e' biſogna che ſia colui che ha da inſampognare il Mondo con un falſo Diploma, e che biſogno egli avea di coniarlo a nome della Reina *Giovanna II.* e farvi parlare il Re *Ruggieri*? non gli baſtava il farne autore *Alſonſo*, ſenz'andar tanto indietro a dedurne la prima antica origine? Via: ſia pur coteſto coniator di privilegi e Diplomi, una volta di una malizia infinita a ſapergli immaginare, e un'altra un gocciolone in avervi fatto entrar ſenza veruna neceſſità delle coſe da farlo trovare in frode, abbia avuta tutta la vo-

la volontà di formare cotesto che si suppone falso Diploma: ma chi sarà che lo ha indotto a commettere cotal villana scellerata cosa? si farà e' mosso da se? sarà egli stato tutto l'intero corpo de' Teologi Preti Secolari e Regolari non Mendicanti, o qualcheduno di essi che ne arà fatta la spesa? Eccone al *cui bono* del Pretor Cassio. Il privilegio che si chiama falso, nulla contiene a favor de' Preti che non sia comune a' Frati: e per quel che riguarda il Decanato, si dice che abbia a cadere in colui che arà la maggioranza de' voti, che puo perciò cadere sopra Prete, e sopra Frate Mendicante, e sopra non Mendicante. Dunque si avrà da supporre che un Prete Teologo o un Regolare non Mendicante, senza poter esser sicuro, se mai sarebbe venuto per lui il giorno in cui avesse fu di lui a cadere la maggioranza de' voti per innalzarlo allo sterile onore del Decanato; sarà stato capace di sacrificare la sua coscienza, il suo onore, il suo danajo, per far commettere una falsità di questa fatta? Son cose queste da crederfi verisimili per uomini ragionevoli? E se non son da sospicarsi in un Sacerdote, in un Regolare del Collegio de' Teologi; sarà poi verisimile che vi sien concorsi tutti gli altri? E che Domine mai contiene in se cotesto Santo Decanato, dirà chi non n'è pratico, quai fonti di ambrosie e nettari racchiude, quai vene del Potosi nasconde, qual visione beatifica, quai ratti, quali estasi, quali speciali promesse per lo Regno de' Cieli addita, che tanto gelosamente si custodisce, che si arrivi tra Teologi a sospicare, anzi a voler persuadere il Pubblico, che per attingerne un pochetto siesi coniato da privata mano un Diploma e ficcato a forza ne' Regj Archivj?

Per conchiudere il dotto Contradittore con un colpo da Maestrole obbiezioni immaginate contra l'autenticità del nostro privilegio, dopo aver parlato della facilità che incontra a poter credere violata la fede de' pubblici Archivj; passa a far vedere che di fatto sia stata non ha guari violata. Ne giova pertanto l'avvalerne delle stesse parole colle quali cotesto rilevantissimo fatto alla posterità ha voluto tramandare: *Per la nota lite agitata tra l'Arcivescovo di Salerno, e'l Capitolo di quella Cattedrale, per fondamento di sua ragione presentò il Capitolo una scrittura estratta dall'Archivio della Regia Camera, la quale fattasi riconoscere da due Maestri d'atti del S.C. per ordine del Signor Marchese Rocca, fu quella stimata di niun vigore, e di molta sospizion ricolma, tanto che*

che nella decisione della causa, non se n'ebbe ragione, ed il Capitolo venne a soccombere. (a)

Non v'è chi non vegga di qual rilievo e' sia non solo per la causa presente, ma ben vero per la quiete universale di tutto questo Regno, un fatto cotanto rimarchevole, poichè dà a chicchessia, ove gli torni comodo in qualche sua causa, il medesimo diritto, di cui usa il dotto Contradittore, a render sospetta la fede de' Regj Archivj, coll'autorevole esempio d'averla ricusata sulla perizia di due Mastrodatti, il più Augusto Tribunale, di cui la Maestà Sovrana si avvalga negli affari più difficili e delicati al buon governo de' suoi popoli e de' suoi stati. Cotesto esempio vale dunque qual si rapporta, a svelare da' fondamenti, non solo la riputazione del più illustre Capitolo che sia nel Regno; ma benanche la Società civile, la fede pubblica. Che s'egli è tale, certa cosa sarà, che chiunque l'avrà sotto l'occhio, non possa inghiottirlo senza maturo esame: poichè tra gli uomini di maturo senno e giudizio, se non si rigetta la regola scettica del *Cartesio* a riguardo delle speculazioni filosofiche, nelle quali il Pubblico poc'o nulla s'interessa; molto più si abbraccia poi volentieri, ove si tratti di battezzar per vero o falso un fatto di qualche conseguenza: maraviglierassi perciò chicchessia, in leggendo che'l dotto Contradittore metta in mostra una decisione di tanto peso, senza veruna mallevèria, senza mostrar di dubitarne. Ben ella meritava, che puntualmente si additasse al Pubblico a cui si vendeva, il fonte legittimo onde era tratta. Grande è l'autorità, grande l'onestà, di cui e' va fornito; ma l'infallibilità ne' fatti non è dote peranche conosciuta nell'uomo. Quindi è ch'è con quella innocentissima indole, di cui va ornato, come non è capace di mentire, così ha creduto non esservi uom capace da ingannarlo: ma pure è stato ingannato, e ingannato di modo, che ha potuto dar per decisa la causa tra l'Arcivescovo di Salerno e'l suo Capitolo, dar per riprovata la fede de' pubblici Archivj all'Illustre Sig. Marchese Rocca, che come Commessario sì di questa che di quella Causa, certamente sa, che tuttavia ne pende la decisione, che dovendo mai escire da un supremo Tribunale qual si è quello della Real Camera di S. Chiara, composto da' più illustri soggetti che abbia il nostro Sovrano tra' Ministri che lo servono; non farà per avventura qual si suppone, perchè ad altro che a perizia di Mastrodatti

(a) Scrittur. del Contrad. fol. 17. a terg.

datti l'appoggeranno. Se la scrittura del dotto Contradittore, e questa che gli serve di risposta, dovessero soltanto passare sotto l'occhio di cotesto Illustre Supremo Ministro; da lui senza di noi sarebbe stato allo stante renduto accorto del suo inganno. Ma com'ella gira per le mani di questo Pubblico, avidissimo di tutto ciò ch' esce dalla dotta sua penna; è stato precisamente necessario il mettere in chiaro la verità di cotesto rimarchevol fatto, di cui nel *Sommario* troverassi legittimo documento, (a) onde si vegga quanto insufficienti si trovino sempre le pruove de' fatti a favore de' quattro Ordini Mendicanti. Se altri poi vuole co' propri occhi assicurarne e' si ha a portare fino in Salerno, e assistere alle sacre funzioni del nobilissimo Capitolo di quella Cattedrale; e vi ravviserà intatto l'esercizio di quelle prerogative che gli furon contrastate dalla santa memoria di Monsignor di Capua: poichè la lite da lui mossagli, come nella sua vita non fu decisa, così dalla sua morte in poi s'è intralasciata dal prudentissimo di lui Successore.

Ecco dunque data compiuta risposta a tutto e quanto si è sottilmente pensato dall' ingegnossimo Avvocato de' quattro Ordini Mendicanti contro l'autenticità del Privilegio del Re *Alfonso*, con cui sostengono i Preti Secolari e Regolari non Mendicanti, che debba nell'Almo Real Collegio de' Teologi, esser a tutti comune la dignità del Decanato: poichè s'è fatto vedere che le difficoltà, proposte contro il materiale e formale del Real Diploma, sieno affatto immaginarie: che non solamente facil non sia l'esserfi potuto coniar di pianta, ma che sia cotesto un sospetto sfornito d'ogni verisimiglianza, accompagnato da mille insuperabili difficoltà, promosso per una mal fondata credenza d'intender bene il più difficile dell'Arte Diplomatica, quandochè sene ignorano i primi più facili principj: onde a servizio del Pubblico parche resti vigorosamente sostenuta la riputazione del Regio Archivio, nella quale e il Sovrano e i Vassalli tutti sono altamente interessati. *Armarii tabellionum, & ceterorum scribarum, CUNCTORUM FORTUNA ET SECURITAS ESSE SOLENT, unde omnium iurium actuumque praeceptorum notitia desumuntur. Ubi desunt Archivia, magnam quoque rerum perturbationem tandem sequi necesse est: praesertim si de iuribus, aut finibus provinciae cum*

(a) *Sommar. Num. LX.*

vicinis contendatur, ac inferiori cum superiore res sit. (a) Donde è che mai non sarà lodato abbastanza dagli uomini sensati il prudentissimo avvertimento del Papebrochio, nome troppo famoso nella Repubblica Letteraria, laddove ne lasciò scritto: *Ipsa adeo publica instrumenta, recepta in iudiciis, ob signata ceris, magnorum nominum roborata subscriptionibus; vocantur in controversiam ab Historicis: & saepe quod in foro probavit iudex, in museo condemnatur Litteratus. Qua in re modum ego adhibuerim, atque ita attemperem omnia, ut Diplomatis talibus, quamvis ea meritorie iudicant eruditi a testimonio ferendo in re historica, sua tamen fides & autoritas coram Pratore & Adfessoribus maneat.* (b) Prudentissimo avvertimento, torno a dire, poichè se nella stessa Repubblica delle Lettere le tante sottigliezze ricercate colla scienza Diplomatica; han dato motivo a una illustre Assemblea di Letterati della Germania, di deplorar gli sconcerti derivatine nella Storia del lor paese (c): se a giudizio di uomini savissimi si credette meritar seria confutazione il sistema famoso del Padre *Harduino*, di cui a creder loro non vi è stato mai uomo più dotto tra' matti nè più matto tra' dotti, poichè andavansi a sovvertire le fondamenta della Religione, sopra tutto dopo che *ei succenturiatus est Germanius, qui easdem fovit sententias in Diplomatum & manuscriptorum fide convellenda*, talmentechè il *Lazzarini* ebbe a chiamargli: *Fulmina Vetustatis*; (d) e che ne sarebbe della quiete del Regno tutto, se ne' nostri Tribunali si avesse a regolar la fede de' Pubblici Archivj colle sottigliezze che si possono immaginare, sa Dio quanto ragionevoli, da un Letterato che si metta in testa di renderla sospetta? In coteste materie quando anche si voglia supporre più facile ch' e' non è il violarsi la fede de' Regj e Pubblici Archivj, come facilissima cosa è l'ingannarsi per quanto finora si è detto, e difficilissimo il conoscere se realmente sia falso quel che sovente troppo leggermente tal si presume; val meglio errare una volta in ammetter per vera una falsa Scrittura, che correr il rischio di rigettar per false cento volte le vere. Altra cosa è la Repubblica Letteraria, altra la Società Civile: altre massime reggon quella, altre

(a) *Cassiodor. lib. 2. Var. Epist. 21.*
 (b) *Papebroch. in propyl. num. 67.*
 (c) *Acta Eruditor. Lipsiens. an. 1718. Septemb.*
 (d) *Vide La Croze Vind. cont. Harduin. in praefat.*

governan cotesta, nè debbonfi nè possonfi alla stessa bilance' esaminare, se non si voglia nella Società Civile introdurre quella pace ch'è nella Repubblica Letteraria, in cui per un solo abbaglio nella Grammatica, o nella spiegazione di un verso di qualche Autore; si va alla vita della gente (a), e si fa più rumore che non ne fe già Serse in menando milioni di armati contro la Grecia. (b)

C A P O II.

Che cosa sia il Titolo e quale il Possesso che vantano i quattro Ordini Mendicanti a favore della loro pretensione.

Chi nel precedente Capo ha dovuto soffrir la noja di leggere, come co' poveri ajuti della meschina mente ma sostenuta siesi la causa pubblica nella difesa che s'è fatta de' Regj Archivj per lo Real Diploma che han somministrato a' Preti Secolari e Regolari non Mendicanti; giusto è che sene rinfranchi, col ricevere il piacere di veder rigettate le pretensioni de' Mendicanti, non più con ciò che ho potuto pensar io, ma colle dottrine e co' fatti, co' quali ha creduto sostenerle il dottissimo loro Avvocato. Ei dunque a lor nome pretende, che 'l Collegio de' Teologi non sia già stato fondato fin da' tempi di Ruggieri, ma benvero nel mese di Agosto del 1410. dal Re Ladislao a onore e gloria soltanto de' quattro lor Ordini: e che i Preti e Regolari non Mendicanti vi fossero stati indi per grazia aggregati, sì però che non fosse stato mai lor lecito di neppure aspirare al Decanato, e ciò credon dimostrarlo coll' autorità di alcuni libri, ch' ei chiaman *Matricole*.

Co-

(a) Voyez Bail. *Dict. historiq. a l' article Hipponax. Remarq. P.*

(b) Vide Spizeli: *Infeli. literat. sive de vita & morib. literat. praeser. commonefact. xxiii. ubi Doxosoph. litigios. &c. a pag. 676. Burman. Gazettier Menteur, & Francisci Florid. Sabin. Hor subseci. &c.*

Come a sostenere il Real Diploma di *Alfonso* si ha nel precedente Capo avuto la mira di sciogliere tutte le difficoltà che se gli opponeano, o a riguardo del materiale, o del formale della sua scrittura; ragionevol cosa si è, che a rigettar coteste *Matricole* si cammini per le medesime vie. Prima però che ciò si faccia, pregasi chiunque legge ad avvertire, che se in qualche modo parlerassene con disprezzo, ciò non sia già perchè si voglia in menoma parte offendere la venerazione che si debbe o alla santità de' costumi di cotesti quattro Insigni Ordini Religiosi, o alla dottrina ben singolare del dottissimo loro Avvocato. Uopo egli è credere che di coteste *Matricole* siesene fatto uso da' primi, perchè immerfi sempre in alte e divine contemplazioni, e in rendersi illustri negli studj di celesti e propj al loro stato; non han potuto apparar le regole del nostro Foro, per sapere quali sieno quelle Scritture di cui si possa far utile uso: e se chi gli difende vi ha fabbricato su tutta la sua allegazione; ciò è nato dal non averle mai vedute, e dall' averle credute documenti conservati in pubblici Archivj. Gli *Alchimisti* han faticato da secoli a questa parte a trasformare in oro i più impuri metalli com' e' dicono: l'oro non han fatto e non faranno certamente mai; ma non per questo non hanno arricchito il Mondo di mille altre utilissime scoperte da essi fatte nel regno de' vegetabili e minerali. Così egli ha tentato trasformare mere cartucce in documenti legittimi: ciò non gli è venuto nè gli potea venir fatto; ma ciò nonostante la sua allegazione è piena di mille ottime notizie tutte degne d'asapersi. Da quel che si dirà vedrassi, che con giusto e sodo fondamento siesi fatta una tal prevenzione, che per altro è stata ancor precisamente necessaria, affinchè non si fuspicasse, che per parte de' nostri Clienti almeno indirettamente siesi co' lor fratelli alterata in menoma parte quella scambievole stima e carità, che si debbe gelosamente tra lor custodire, a tenore de' precetti dell' *Apostolo delle genti*, (a) tuttochè nella Scrittura a favor de' quattro Ordini Mendicanti stampata, di tempo in tempo poco Teologicamente, sienfi seminate certe mozzate parole, che troppo altamente offendono la riputazione della parte più nobile degli Ecclesiastici di questa Città. *Volumus pacem & non solum volumus, sed & rogamus, sed pacem Christi, pacem veram, pacem in qua*

(a) Div. Paul. *Epist. ad Ephes. xv. per tot.*

qua non sit bellum involutum. (a) E intanto entriamo a far vedere qua' cose e' voglia il dotto Contradittore che se gli accordino a favor delle sue *Matricole*, dove sien conservate, qual ne sia la forma materiale, quali le cose che vi si contengono.

E' dunque vuole che il Collegio de' Teologi sia stato fondato dal Re *Ladislao* nell' anno 1410. e perchè prudentissimamente avvifa, che di ciò si farebbero da lui dimandate delle pruove, e dall' altra parte era ben sicuro che pruove di un tal fatto non avrebbe potuto mai addurre; candidamente dice: *E' vero che non vi è privilegio, che possa dimostrare la verità di questo fatto; ma tuttavia le pruove sono certe, e gli argomenti sono evidenti.* Come cotesta franca maniera di parlare viene da uno Scrittore pieno di finissima critica, uopo è vedere come possa torrsi di briga, per dimostrare con pruove certe e argomenti evidenti, la verità di un fatto, che dipende da privilegio, e pur non se ne trova privilegio. Vuol egli in primo luogo, che se gli accordi, che si abbia ad aver per vero un fatto dipendente da un privilegio, qualora si possa dimostrare come il privilegio siesi disperso: quindi soggiugne: *la disgrazia del nostro Regno, di tante guerre che ha sofferto, di tante vicende e mutazioni, che ha patite; ha fatti perdere tanti be' privilegi e grazie concesse da' passati Re: e particolarmente que' del Re Ladislao, come dice il Summonte.* Non sia dunque maraviglia se il privilegio dell' Istituzione di questo Collegio de' Teologi sia disperso, ed abbia sortita la stessa fatalità delle altre concessioni di *Ladislao*. Se manca però il privilegio, non mancano altre pruove, e cominciamo dalla *Matricola*, &c. (b)

Il discorso ch' e' fa non puo esser nè più ragionevole, ne più giusto; ha però la disgrazia di non esser uniforme a' suoi principj co' quali ha creduto battere in rovina il privilegio addotto dal Collegio de' Teologi. Egli l' ha rigettato sul motivo che tra gli autori che han parlato del Re *Ruggieri* e delle sue gloriose gesta; e' non vi ha chi gli abbia attribuita la gloria di aver fondato il Collegio de' Teologi, e quindi con cotesto argomento negativo l' ha rigettato per falso: dunque se pe' suoi principj vale l' argomento negativo a distruggere l' autenticità del nostro privilegio, di cui se manca, com' e' crede, l' originale, pur ne sussiste tuttavia la copia ne' *Registri* di un

(a) *Divus Hieronymus epist. 62. ad Theophil.*
 (b) *Scrittur. del Contrad. fol. 5.*

di un pubblico *Regio Archivio*; dovrà molto più valere a distruggere un fatto dipendente da privilegio di cui non si truova nè originale nè copia. Or come abbiamo noi autori, che minutamente ne descrivono le gesta del Re *Ladislao*, e niuno di lui dice che abbia fondato il Collegio de' Teologi; dunque seguendo i suoi principj; non sarà vero che *Ladislao* l' abbia fondato: eccolo dunque alle prese con se stesso.

In secondo luogo vuol contro di noi, che non si debba tener conto di un privilegio, che si dice registrato nella Real Cancelleria al *Registro V.* del Re *Alfonso* perchè in oggi non vi si trova: e comechè da noi una tal mancanza si rifonda alle violenze a quell' *Archivio* usate da un furioso popolo, avvalendone di quella stessa legittima scusa di cui già tempo usò il gran Padre della Romana eloquenza: *Hic tu tabulas desideras Heraclienfium publicas, quas italico bello, incenso tabulario, periisse, scimus omnes.* (a); non vuol che vaglia a nostro prò cotesta quanto legittima altrettanto vera e dolorosa scusa; ma poi vuole che vaglia a lui fu di un fatto, di cui non mostra nè privilegio originale nè copia, perchè siensi dispersi i privilegi e grazie del Re *Ladislao* per la disgrazia di questo Regno, per le tante guerre che a patito &c. eccolo un'altra volta in contrasto con se stesso: ma qui non ne finiranno gli esempi: e intanto andiamo un po' a vedere dove e' ritrovi cotesta *Matricola*, da cui nascono le certi ed evidenti pruove, onde si dimostri che *Ladislao* avesse il contrastato Collegio fondato.

Si conserva, e' soggiugne, la *Matricola nel Collegio de' Teologi* e nell' *Archivio del Cancelliere*. . . . Questa *Matricola*, che con termini più usati si direbbe *Catalogo*, *Indice*, o *Registro*, è di carattere Longobardo ed antico, e come tale fa una piena pruova, tanto più quando è conservato in un luogo publico, com' è l' *Archivio del gran Cancelliere*. (b) &c. Questo discorso così come sopra è vero e sensatissimo; ma pur ha la disgrazia di esser contrario a' principj de' quali si avvale contro di noi. Contro di noi non vuol che faccia fede una scrittura di carattere antico, tuttochè estratta da' *Registri* di un pubblico *Regio Archivio*: e poi contro di noi vuol che

(a) *Cicer. prr Archia.*

(b) *Jacobus Schultes in suis locis commun. in vers. liber. num. 1. Soccin. conf. 97. num. 2. in V. Genua de Scriptura privat. lib. V. cap. 16. qu. tit. de lib. Reg. nella Scrittura del Contrad. fol. 5. a terg.*

che faccia piena pruova un *Catalogo*, o *Indice*, o *Registro*, che dice conservarsi nell' Archivio del Gran Cancelliere, ed essere scritto di carattere *Longobardo* ed antico.

Checchenesia di cotesta un tantino ingiusta maniera di malmenare le cose altrui, attaccandole con quelle stesse proposizioni colle quali sostiene le sue; noi venerando i suoi detti, non possiamo negare che non fussimo restati scossi dal leggere, ch'è vi fusse un libro detto *Matricola* conservato nel Collegio de' Teologi e nell' Archivio del Gran Cancelliere. Nacque in primo luogo la nostra sorpresa ciò leggendo, per non potervi adattare le vaste idee, che n'eravam formati della sua gran perizia nelle materie Diplomatiche. In quanto a me, diceva tra me stesso: egli ha regole così esatte a scernere il vero dal falso negli antichi diplomi a riguardo de' caratteri, dello stile, delle frasi &c. che francamente ha creduto saperne tanto, da ricusare cogli argomenti da coteste cognizioni dedotti, l'autenticità del Real diploma di Alfonso. Ha egli il *Mabillon de Re Diplomatica*, della di cui autorità sovente si avvale, che insegna a conoscere i caratteri propj a ciascheduna età de' bassi tempi; come dunque ha potuto dire che la testè citata *Matricola* potesse essere scritta di carattere *Longobardo*, quandochè mette la fondazione del Collegio nel 1410. quando non correva certamente altro che l' *Francese*, portato tra noi dagli Angioini? Non mi pareva possibile, che un uomo cotanto dotto potesse ammettere un tale *Anacronismo* nell' arte Diplomatica, mettendo per esistente nel 1410. un carattere, che come si dirà più sotto, o non vi fu mai, o se pur vi fu, era già da qualche secolo passato quì indifuso: cominciai pertanto a sospicare ch'è parlasse di cosa non mai dalui veduta. Recommi in oltre meraviglia, com'è potesse dire, che copia di cotesta *Matricola* si conservasse nel Collegio de' Teologi, quandochè col dire egli stesso esser solito tenerli il Collegio de' Teologi nelle Chiese de' Regolari; (a) non poteva senza contraddire a se medesimo dare archivio a gente, che va cercando case a prestito per unirsi, o che alla peggio non poteva avere altro Archivio che quello del Gran Cancelliere! Queste cose dunque mi posero nel giusto desiderio di riscontrar la verità de' suoi detti, almeno nell'archivio del Gran Cancelliere, e curioso di esaminar le cose cogli occhi miei, mi vi ci

por-

(a) Scrittur. del Contradittore fol. 7. ar.

portai, e domandai a vedere cotesto *Longobardico* libro detto *Matricola*. Ma che *Matricola*? gli Officiali mi diero motivo da confondermi, perchè di me si risero, col rispondermi, che mi andassi a cercarne nel concavo della luna: poichè non solamente e' non sapeano se fusse scritto in carattere *Longobardo*, *Francese*, *Aragonese* o misto, che anzi non avean mai conservato s' fatto libro, e in attestato del vero me ne fecero una fede. (a)

Non potendo co' miei Clienti comprendere come a favor de' Mendicanti s'avesse potuto con tanta franchezza fondar tutta la lor allegazione su di cotesta *Matricola*, che diceasi conservata in due archivj, senza che però sene trovasse in verun luogo vestigio alcuno; domandammo dall' Illustre Sig. Marchese Rocca, alla di cui alta intelligenza trovafi dalla M. S. commesso il rapportargli i meriti di questa lite, che avesse lor ordinato a non volerli burlar di noi; ma mettesero fuori cotesto formidabil libro, che col suo venerando nome faceva a noi più paura che non la befana a' bamberottoli, e serviva di fondamento a tutta la lor ragione. Ottenutosi tal ordine, furon le *Matricole* da' Mendicanti presentate al Cancelliere della Real giurisdizione: e oh lodato il Cielo, dicemmo noi, che finalmente e' si fa che le celle fratesche degl' interessati in questa causa, sono i pubblici Archivj d' intatta fede dove sono state conservate!

Essendone pertanto finalmente permesso di vedere l' arma fatale, onde certa vittoria i Mendicanti vantavano sopra i nostri Clienti; subito ne trasportammo a riscontrarle; ma, oh Dio, e qual fu la nostra meraviglia, in mettendovi su gli occhi! Vedemmo quattro volumi, che tutti riduconsi a uno, poichè son copie di quello che mostra essere il più antico, e si è battezzato per *Longobardico*, e non è che un libro miseramente squadernato, in cui vi ha maggior numero di caratteri diversi che non facce: più cassature, cancellature, rasure, interlineazioni, e postille che non vi ha parole: non si fa da chi scritto, non il tempo in cui fu scritto, non il fonte donde fu trascritto: e comechè gli altri non sieno ugualmente forniti di ta' pregi, a ogni modo ne han pure la lor parte. In veggendo noi cotesto scempio, tal fu la nostra sorpresa, che ne passò la voglia di domandar licenza di portarne gli in casa per osservargli, e ne parve ben ragionevole di non ri-

K

mo-

(a) *Summario Num.X.*

movergli neppur per un momento dalle mani del detto Cancelliere; affinché non vi fusse momento, in cui ciascheduno di questo Pubblico non avesse il comodo di poterli osservare, e indi dedurne un giusto orrore per le liti, in considerando con qua' sorte di armi si metta taluno a gridar per le piazze giustizia, ragione e vittoria, quando la giustizia e la ragione dovrebbe renderlo accorto di certe vane irragionevoli idee, che offendon le massime più sacrosante della Società Civile, che non si pasce di simili cartucce, e in vece di ammetterle a far pruova ne' Tribunali; suol vederle riserbate a rinvolger le acciughe a' pizzicagnoli.

Essendo e' dunque certo che le *Matricole*, che fanno il fondamento di tutte le pretese di Mendicanti, non sieno mai state conservate nell' Archivio del gran Cancelliere, nè nel Collegio de' Teologi, che non solo non ha Archivio, ma non ha neppur luogo fisso ove far le sue adunanze: essendo certo che sieno escite dalle stesse mani de' Mendicanti cotanto mal concepite, quanto testè si son descritte e si posson da chicchessia osservare; non sembrerà più strano a crederli quel che di sopra abbiain accennato, che dal dotto Contradittore non sieno state mai vedute: poichè se l'avesse vedute, troppo egli è savio e dotto, per non vergognarsi di farne uso: onde verisimile cosa si è che da' suoi Clienti per la mperizia delle cose del Foro gli sieno state descritte in privato, qual ei le ha rappresentate al Pubblico. Dall'altra parte han potuto i Mendicanti bonamente crederli che fussero cose da meritar tutta la fede, perchè escite dalle lor mani, e ciò in virtù di certi antichi trasandati privilegi, de' quali più sotto farem forse parola.

Come però nel primo capo si è detto, che han voluto render sospetta la legittimità del nostro Diploma, uomini che punto non mostrano di saper peranche appieno i primi rudimenti dell'arte Diplomatica, e che perciò avrebbero fatto bene a non volersene spacciar per Maestri, una volta che non sapeano neppur conoscere il carattere con cui è scritta quella che credono la più antica delle lor *Matricole*, che invano lo battezzano per Longobardo, per darle il merito dell' antichità; cosa opportuna e ragionevole sia, il dimostrare che senza punto di temerità abbiain potuto asserire, ch' e' sieno assai men dotti di quel che si credono in queste materie, per dare alle lor cartucce quei

quei pregi di antichità che non meritano, nel tempo stesso che gli dinegano senza altro fondamento che de' loro sospetti a' Reali Diplomi, perchè gli han trovati alle loro idee contrarij: dando al Pubblico un chiaro argomento che gli han rigettati per falsi, non perchè sapeessero le vere regole da distinguergli tra' veri, ma sibbene perchè lor conveniva che si avessero per falsi.

Or comechè francamente dal dotto Contradittore, sulla fede de' suoi Clienti, dicasi scritta la lor *Matricola* di carattere Longobardo; e' bisogna però credere che non sia cotesta la più facil cosa del Mondo a ben conoscersi, poichè il *Mabillon* di se dice: *In distinguendis Longobardicis elementis diu multumque me hesisse fateor, quoniam Authores qui de his certa tradiderint, non inveniebam.* (a) Egli è ben però vero che finalmente credette dopo molto stento di essersi illuminato abbastanza, per ammetterlo e conoscerlo: ma il *Maffei* dopo lui ne lasciò scritto queste poche parole, che ne danno a comprendere, che mancava ancor molto al dottissimo *Mabillon* per aggiugnere alla infallibilità nelle materie Diplomatiche. *Nell' aver confermata, e' dice, la vecchia volgar credenza, anzi ampliatone l'inganno col fissar cinque generi di antichi caratteri latini, cioè Romano, Gotico, Longobardo, Sassonico, e Francogallico; io non posso, conformarmi alla sua dottrina, mentre son per dimostrare, come non ci fu carattere Gotico, non Longobardo, non Sassonico, non Francogallico, e son per dimostrarlo sì chiaramente, che i principj Geometrici non saranno più evidenti.* (b) Io non so dopo una tal promessa che si abbia fatto il *Maffei*, poichè io vò che il Mondo sappia, che non ho avuto mai vocazione per cotesti studj, ne' quali confesso di andar tastone; so ben però che prima di lui e quasi nel tempo che uscì alla luce la bella opera del *Mabillon*, aveva il Conte *Valerio Zani* in una lettera scritta al Conte *Carlo Malvasia* rilevato un tal errore del volgo, con un documento troppo sensibile, per potere anche e' dire di averlo rigettato sì chiaramente, che i principj Geometrici non saranno più evidenti. Com' egli aveva intrapresa l' interpretazione di una scrizione trovata all' orlo di un gran vaso di marmo nella Chiesa di S. Stefano di Bologna, fatta in tempo di due Re Longobardi *Luitprando*

(a) *Mabill. De R. D. Lib. 1. Cap. XI. num. VIII. pag. 46.*

(b) *Maffei Storia Diplomat. pag. 113.*

e *Ilprando*; all'occhio nella figura che ne adduce ne fa vedere, che il carattere *Longobardo* non fu mai altro che il Romano dall'intutto simile a' caratteri majuscoli delle stampe: e indi giustamente dice, perchè sensibilmente lo dimostra. Il carattere evidentemente è Romano: erronea essendo l'opinione del *Uulgo*, che caratteri *Longobardi* stima le antiche lettere che più tosto dovremmo dire *Teutoniche*. (a) Di cotesta verità e' non sembra che possa tra di noi dubitarsi, per le autentiche testimonianze che ne rendono gli avelli de' Principi *Longobardi*, de' quali un nostro Scrittore ha scritto: *Levisculum sane est unum, quod addam tamen, hos nempe tumulos, litteris sculptos fuisse, ut vocant majusculis, forma latinis consueta, et si aliquantum detorta & impolita, quam Longobardos ad impolitae distionis instar, velut ex norma usurpasse, innumera probant exempla.* (b) E se mai verranno alla luce le nobilissime fatiche del Signore *Antonio Chiarito*, che tiene alla mano per regalarne il Pubblico, un'opera di altra fatta che non quella del *Vergara* delle monete di questo Regno; aranno gli *Antiquarij* di che illustrar la storia de' bassi tempi, e come svelter maggiormente cotesta erronea opinione del carattere *Longobardo*. E' con infinito studio e dispendio ha raccolto delle monete coniate e sotto i nostri Duci, e sotto i Principi *Longobardi* di Benevento: onde chi vi vuol vedere pretto il carattere nostro Romano; potrà domandargliene; ch'egli avendo uguale colla dottrina la gentilezza, appagherà pienamente la sua curiosità. Siesi però quel che sene voglia di ciò, siesi vero che mai non vi sia stato carattere *Longobardo* diverso dal Romano come pretende il *Zani* e il *Maffei*, sievi stato come sostiene il *Mabillon*; sempre aranno errato i Mendicanti, a far vendere al Pubblico per carattere *Longobardo* del 1410. quello della lor *Matricola*, perchè il *Mabillon* medesimo chel'ammette, chiaramente dice: *Sic ergo Longobardica obtinuit apud Italos ad seculum XII. quo ex tempore in politioremodum sensim deducta est, quo nunc est Romana recentior.* (c) Avendo spogliato della *Longobardica* veste, di cui ornata si era la

Ma-

- (a) *Marmor. Felsin. Comit. Carol. Caesar. Malvas. Cap. X. pag. 181. & 191. edit. Bonon. an. 1680.*
 (b) *Camillus Peregr. de Tumul. Princip. Longobard. pag. 233.*
 (c) *Mabillon de Re Diplom. l. 1. Cap. XI. n. 11. lit. A. pag. 46.*

Matricola; per farla passeggiar maestosa e superba per la Città, a ricever omaggio alla sua veneranda presenza nel nostro Foro; andiamo un po' a vedere se ne verà fatto di rintracciare il tempo in cui potè esser formato, quel poco che si può chiamare antico tra il rimanente ch'è tutto recente. Egli è certo, ch'ella non si è creduta scritta di carattere *Longobardo*, se non perchè non si è ravvisato simile al Romano: ella fuise stata fatta ne' tempi del Re *Ladislao* da cui si vuol fondato il Collegio nel 1410.; ella non dovrebbe essere scritta se non del carattere che allora correva, che non era certamente il *Longobardo*; ma sibbene il *Francesco*. Or affinchè non vi sia bisogno d'infaccendar di soverchio i nostri *Matrodatti* a dar giudizio di cose, che senza loro far torto, meritano uomini di altra intelligenza forniti, che regolarmente ei non sono, non debbono e non possono essere; basterà riscontrare il primo foglio della *Matricola* co' caratteri che si veggono nelle monete del Re *Ladislao*; (a) per assicurarsi che de' suoi tempi non fu ella scritta. Mettiam ora per vero l'avvertimento di un uomo di buon gusto in sì fatte materie, che noi altri Europei: *licet litteris a veteribus Romanis magnopere declinantibus utamur; in titulis tamen, in inscriptionibus & numeris, vetustos latinorum characteres retinemus.* (b) Ciò e' dice, per far vedere che sebbene gli *Anglosassoni* si appartassero molto nello scrivere comune dal carattere Romano; a ogni modo ove si voleano pregiare di un carattere più elegante e bello, come per farne pompa nel giro delle monete; adoperavano la forma delle Majuscole Romane. (c) Così tuttochè qualche luogo della *Matricola* veggasi scritto di carattere diverso da quello che già tempo comunemente usavasi nella nostra Napoli, poichè non è nè *Francesco*, nè *Aragonese* nè misto; a ogni modo manifestamente si vede, che lo Scrittore di essa adattossi a imitar quel carattere, che stimò il più ben formato ed elegante che si era quello che vedea nello stampato.

Come dunque la stampa in questa nobilissima Città non cominciò se non verso il 1471. o 1473. come altri vuole, (c) eio non so dove-

- (a) *Vergara Monete de' Regno di Napoli pag. 57. Tab. XVII.*
 (b) *La Croze Vindic. contr. Harduin. a pag. 87.*
 (c) *Storia Civil. del Reg. di Nap. Tom. III. pag. 427.*

ve mandare il mio Contradittore a riscontrare la sua *Matricola* co' primi libri qui stampati; il priego a riscontrarla con una copia stampata su di un originale, che si è creduto uno de' più antichi documenti della invenzione della stampa, e può vederfi in un libro non molto difficile a trovarsi in questa Città. (a) Or s'è vorrà prenderfi un tal incomodo, accorgerassi che il primo foglio della sua *Matricola* non è di carattere Longobardo nè Francese, nè simile allo stampato che corse allorchè da' Tedeschi sene diedero i primi saggi; ma benvero fatto a imitazione di quello che corse dal 1500. in qua, che si può di leggieri riscontrare su de' poveri antichi nostri Chiosatori che si vendono inoggi a misura e peso di carboni: donde chiaramente dedurrà, che lo Scrittore di essa adattossi a imitare un carattere di un secolo posteriore a *Ladislao*, e facilissimo a formarfi. Com' ella è cotanto sconcia, che mi ha fatto paura di farla prender dal Procuratore che mi assiste, affinchè le tante cassature, cancellature, rasure, e postille che vi si veggono, non si attribuissero a qualche innocente; non ho potuto dare al Pubblico la soddisfazione di metterne qui un saggio rilevato in rame, per farfi da se Giudice della vanità che si è avuta in averla battezzata per roba antica de' tempi di *Ladislao*. Ma chi vuole, potrà vederla e riscontrarla presso il Cancelliere della Real Giurisdizione.

L'aver dimostrato che cose sieno coteste *Matricole*, basterebbe a far vedere a qua' vanissimi fondamenti tutte appoggi la pretesione de' Mendicanti: ma affinchè resti il mondo persuaso, che senza veruna malizia e con somma innocenza e buona fede ne han fatto uso; e' ne giova esaminarne un tantino la sostanza, per farle ravvisare cotanto contrarie alla Storia, e alla Morale, cotanto piene di ridevoli contradizioni; sì veramente che non si possano avere che per un miserabile zibaldone di qualche devotuzzo ignorante, e non già per parto della mente di un Reo d'un Collegio di Teologi. Come però per la ragione di sopra additata, non le ho io avute a mio agio in casa per osservarle; quindi le mie considerazioni nasceranno quasi tutte da' lumi che mi somministrerà la dotta scrittura del mio Contradittore. E' vuole in primo luogo rifondere la fondazione del Collegio al Re *Ladislao* nel

nel mese di Agosto del 1410. sull' autorità della *Matricola*, e io vo' dimostrarli, che colla *Matricola* si distrugge l'idea della sua opera, e la pretesione de' suoi Clienti. Ne sia pertanto permesso di esaminare in primo luogo, s'è sia verisimile che *Ladislao* avesse potuto fondarlo, indi se ciò dalla *Matricola* si ricavi, finalmente di che peso sia l'autorità del Signor *Grimaldi* su della quale il dotto Contradittore si appoggia.

De' nostri Storici che di *Ladislao* parlano, e' non ve ne ha neppur uno, che ne avesse lasciato qualche barlume da crederlo amatore delle Lettere e soprattutto della Teologia. Il *Summonte* che ne descrive i vizj che furon molti, e qualche cosa di buono che fu pochissimo, il chiama *amatore di uomini valorosi e giostratori*; (a) ma di lettere, non dice un'acca. Il *Giannone* non solamente non lo ci dipigne per un Principe, a cui fusse mai venuta la tentazione di favorire le scienze; ma per lo contrario vuol che di que' tempi stassero affatto a dormire. *Nel suo regnare*, scriv' egli, *come suole avvenire, che se segue l'esempio del Principe, fiorirono le armi, e si diede bando alle lettere: perciò non leggiamo noi in questi tempi que' chiari Giureconsulti e tanti altri letterati, che sotto il Regno di Roberto e di Giovanna sua nipote fiorirono. Le tante guerre in un Regno diviso, e dove sovente due Re regnavano, obbligavano i popoli a tener più le armi in mano che i libri: quindi non si vide, che per meglio stabilire il governo Civile e politico, si pensasse a far nuove leggi, a riordinar i Tribunali, e l'Università degli studi. Di *Ladislao* solamente una legge abbiamo tra' Capitolari de' Re Angioini.* (b) Non rapporterò qualche altro ritratto che ne fanno i nostri Scrittori, che senza essersi mai sognati di dipignernelo per un *Augusto* amator de' Letterati; lo ci han descritto per tale da tenere a scuola i *Neroni* in fatto di crudeltà. (c) E' invero chi considera come cotesto Principe fu dichiarato Re nel 1386. in età di poco più di 10. anni, (d) come si casasse nel 1390. (e) come dal momento che cominciò a regnare fino a che morì, non fu la sua vita che

- (a) *Summ. Stor. di Nap. lib. IV. a pag. 556. ad 557. Tom. II.*
- (b) *Storia Civil. del Regno di Nap. Tom. III. l. XXIV. c. ult. p. 302.*
- (c) *Capac. Gior. III. pag. 199. ad sequ. Ciarl. lib. IV. Cap. XXX.*
- (d) *Summ. Stor. di Nap. lib. IV. Cap. II. pag. 501. Tom. II.*
- (e) *Id. ibid. pag. 515.*

(a) *Schelhorn. Ament. Litter. Tom. IV. pag. 296.*

ta che una continua guerra per lui; ben tosto ravviserà che non ebbe tempo da applicare mai agli studj, o almeno di pensare a promovergli: quindi quanto rinverrà ragionevole il discorso del *Giannone*, altrettanto troverà sconsiderato l'*Autor Matricolare*, che non potea per la sua favola sciogliersi Principe men atto e capace da attribuirsegli la fondazione di un Collegio di Teologi, che non so come l'abbia potuto credere il dottissimo Contradittore, che ha mostrato tanta difficoltà a darne la lode a *Ruggieri*. Affinchè però si vegga con qual fino giudizio avesse inventato le sue frottole l'*Autor Matricolare*, notando ne' suoi zibaldoni alla cieca tutto ciò che gli veniva in mano; andiamo un po' a riscontrare su della vita di *Ladislao*, se almen l'anno 1410. fusse stato per lui un anno propio da fondar Collegj di Teologi. Or è fu quell'anno 1410. de' più fastidiosi per *Ladislao*, perchè fu dal Sommo Pontefice dichiarato Scismatico, e privato del Regno, e investitone Luigi di Angiò. Non tanto infermò Papa Alessandro suo nemico a 4. Maggio 1410 in Bologna, che mosse *Ladislao* il suo esercito verso Roma, e impadronitosene la presidì con 1600. cavalli, e lasciati quivi gli ordini opportuni a' suoi Capitani; tornossene in Napoli a 27. del mese di Ottobre, e si diè tutto a prepararsi a difendersi da' nemici che prevedea dover avere sulle braccia. Giunto dunque in Napoli per provvedersi di danari, scrive il nostro Summonte, cominciò a vendere molte Terre e Castella a vilissimo prezzo, non solo a gentiluomini, ma a molti del popolo, e anche a Giudei, poco innanzi battezzati, come ne' Registri dell' Archivio. (a) Or chi non riderà di sentire dall'*Autor Matricolare* fondato in quell'anno il Collegio de' Teologi, da un Principe che si trovava in tali circostanze e facea coteste belle pruove da scriversene la storia? Com' egli il buon uomo non si accorse neppure che del tempo ch'è lo dice fondato nel mese di Agosto; stava *Ladislao* nelle campagne di Roma, donde, non fece quì ritorno se non verso il fine del mese di Ottobre? Come il mio dotto Contradittore, in ricevendone l'autorità, non si è ricordato di quel che opposto aveva a noi per lo privilegio del Re *Alfonso*? Gli parve ch'è bisognava essere un *Taumaturgo* al Re *Alfonso*, per sottoscrivere in un medesimo giorno due privilegj in due diversi luoghi tra lor distanti trenta miglia; e poi non sa trovare il *Taumatur-*

turgo in *Ladislao* che si mette nel mese di Agosto a fondar Collegj di Teologi in Napoli, mentre stava facendo guerra al Papa entrolemura di Roma. Non accade dir altro dell'anno 1413. in cui per la seconda volta impadronissene, e anzi che fondar Collegj; non pensò che a far quel che fatto avea nel 1410. per sostener le guerre nelle quali sempre era imbricato, togliendo o a' veri o a' supposti suoi ribelli le lor terre e castella per vendersele. Ma è bisogna pur muoversi a compassione di cotesto *Autor Matricolare*, poichè al pover uomo, se gli è data la tortura per fargli attribuire la fondazione del Collegio a *Ladislao*; quandochè è ciò non mai volle dire, e io il vo' provare colle stessissime parole che dalla *Matricola* trascrivonfi dal mio Contradittore, che non so come abbia potuto anch'ei concorrere a fargli dir per forza quel che colui non ebbe mai voglia di scrivere. Nel principio di cotesta *Matricola*, com'è ne trascrive le parole, vi si legge: *Hæc sunt statuta per Dominum Cancellarium & Locumtenentem ejus, & per Collegium Reverendorum Doctorum & Magistrorum Theologica facultatis, in alma Neapolitana Universitate circa Magistrandos, & alia occurrentia in perpetuum servanda. Acta facta & ordinata per nobilem & egregium Virum Dominum Nicolaum Muzcape de de Aquila Legum & egregium Doctorem, Vicecancellarium Regni Sicilia generalem, per Serenissimum Dominum Regem Ladislaum institutum & Deputatum: acceptata & approbata per Collegium Reverendorum Magistrorum in Theologia PRO TUNC IN DICTA UNIVERSITATE EXISTENS, qui promiserunt & juraverunt dicti Dominus Vicecancellarius, & Reverendi Theologia Magistri, servare, & non contravenire: facta & ordinata anno Domini 1410. De mense Augusti 17. Inditionis: Ac etiam approbata per egregium Doctorem & Magistrum Dominum Leonardum de Afflito Cancellarium Regni Sicilia dignissimum MCCCCXIII. 29. Julii & confirmata per Serenissimum Regem Ladislaum.* (a) Non vi è parola che non distrugga tutta l'ipotesi del Contradittore. Primieramente da tutto il contesto allo stante si scorge, che l'*Autor Matricolare* non dice che *Ladislao* avesse nel 1410. fondato il Collegio de' Teologi; ma benvero che il Vicecancelliere *Muzcape* avesse fatte coteste leggi, approvate per Collegium Reverendorum Magistrorum

L

in

(a) Scrittura del Contrad. fol. 5. a terg.

in Theologia PRO TUNC IN DICTA UNIVERSITATE EXISTENS. Adunque quando coteste leggi nel 1410. si fecero, e' vi era già il Collegio de' Teologi, e in conseguenza non è vero che nel *Sacro Testo Matricolare* vi si legga, che nel 1410. fusse stato da *Ladislao* fondato. E invero qual vi farà mai uomo che sappia il conto suo, che voglia immaginarsi che *Ladislao* avesse fondato un Collegio di Teologi, senza prescriber loro le leggi e gli statuti con cui si avesse a regolare; ma che avesse aspettato, che il Vicecancelliere co' Maestri di Teologia se gli avessero formati, per ottenerne prima dal Cancelliere del Regno, e indi da lui l'approvazione?

Maravigliosa cosa pertanto essendo, che costoro che il vogliono da lui fondato nel 1410. ne adducano in pruova la *Matricola*, quandochè egli è certo che la *Matricola* il dà per esistente prima di quel tempo, dove leggesi PRO TUNC EXISTENS; non sia fuor di proposito il cercar d'indovinare, come senz' avvedersene, s'ensi data la zappa su de' piedi. Io non saprei pensar ad altro, se non che alla forza della prevenzione. Il Padre *Harduino*, per cagion di esempio, erasi posto in testa di persuadere al Mondo che que' che volgarmente si erano sino a' tempi suoi creduti Scrittori antichissimi; fossero presso che tutti stati coniatì nel XIII. Secolo. E' si persuase tanto che così fosse, che gli parve che colui ch'ebbe cura di coniar di pianta *Giuseppe Ebreo*; fusse stato così poco accorto a coprir la sua frode, che in volendolo far parlar greco, aveasi fatto scappar dalla penna fin delle maniere di parlar Francese. (a) Che si vuol più dalla forza della prevenzione, che il creder di aver trovato de' *Gallicismi* nel Testo Greco di *Giosèffo*, che aveva scritto qualche sedici secoli prima, per non parlar di una simile accusa intentata a *Tucidide*? Così chi si avea posto in testa che *Ladislao* avesse istituito il Collegio de' Teologi, andò a leggere con una tal prevenzione la *Matricola*, e avendo trovato in un rigo la parola *Collegium*, e poco più sotto la parola *institutum a Ladislao*; unìlle assieme e ne fece *Collegium institutum a Ladislao*: ed ecco fondata un' allegazione, per dimostrare che da *Ladislao* si fusse il Collegio de' Teologi fondato, senz' accorgersi che tra la parola *Collegium* e la parola *institutum*; ve n' erano tramezzo delle altre molte, e fra coteste *Vicecancellarium*,
a cui

a cui per forza della Sintassi doveansi riferire le due voci immediatamente seguenti *institutum & deputatum*, e non già alla voce *Collegium*, che n' era molto più lontana, e reggeva altro senso terminato da un punto finale nella parola *servanda*. Chi a me non crede, rifletta bene sulle testè trascritte parole della *Matricola*, e troverà arciverissimo che non per altro si è attribuita a *Ladislao* l'istituzione del Collegio, che per essersi lette a salti, badando all'estreme, e non riflettendo a quelle di mezzo: poichè altramente era impossibile, a ricavar da quel barbaro latino la fondazione del Collegio per opera di quel Re.

Dicesi inoltre nella *Matricola*, che coteste leggi furon fatte dal *Muzcape* e da' Maestri di Teologia, e approvate per *Leonardum de Afflitto Cancellarium Regni Sicilia*. Or noi sappiamo di certo che in tempo del Re *Ladislao* il suo Gran Cancelliere fu *Giovanni Tomacello Conte di Sora*, e *Nardo di Afflitto di Scala Dottor di leggi Luogotenente del Gran Camerario*. (a) Dunque il Compilatore della *Matricola* fu un uomo troppo inesperto delle cose di questo Regno; e mal faremmo noi se volessimo a' suoi detti prestar fede. Ma qualche debbesi attribuire a un miracolo della Divina provvidenza, si è la maniera con cui vedesi costrutta su di questo punto la scrittura del nostro Maestro. Avendo e' trascritto il principio della *Matricola*, ne ha voluto dimostrare che ne fossero state approvate le leggi dal Gran Cancelliere *Lionardo d' Afflitto*. Or ne dica chicchesia, la buona Loica non volea ch' e' per giustificare l'asseriva della *Matricola*; avesse addotto delle pruove, a dimostrare che *Lionardo d' Afflitto* fusse stato realmente Gran Cancelliere in tempo di *Ladislao*? certamente che sì: e s' egli avesse addotto delle pruove a dimostrare, che cotesto *Lionardo d' Afflitto* non fusse mai stato Gran Cancelliere ne' tempi di *Ladislao*, ma soltanto Luogotenente del Gran Camerario; non aremmo noi ragione di burlarne del suo *Autor Matricolare*, e di burlarcene coll' autorità di lui stesso che lo difende? certo che sì: or questo è il caso. Egli ha raccolto tutte le autorità degli Scrittori, che gli son venuti alla mano, per dimostrare che *Lionardo d' Afflitto* non fu già Gran Cancelliere, ma ben vero Luogotenente del G. Camerario, e lo pruova con due luoghi trat-

(a) *Sommon. Tom. II. lib. IV. pag. 561. & 562.*

(a) *Vide la Croze Vindisi: cont. Harduin. pag. 53.*

ti dal *Ciarlante* (a) e con un altro tirato dal *Capaccio* (b) oltre del *Summonte* da noi allegato. Or chi crederebbe, che dopo aver e' dimostrativamente dimostrato l' imperizia nella nostra Storia del Compiler della *Matricola*; conchiudesse poi: *Bastarebbe questa sola notizia per pruova chiara della fondazione del Collegio de' Teologi fatta da Ladislao, concordando il tempo e l' autorità, in cui stiede Leonardo d' Afflitto durante la vita di quel Re?* (c) Che se la forza della prevenzione gli ha fatto avere per Gran Cancelliere del Regno, un che da lui stesso si dimostra Luogotenente del Gran Camerario: se gli ha fatto credere di aver portata una pruova dimostrativa a far vedere che il *Zibaldone Matricolare* andasse di accordo colla Storia, mentre egli stesso ne fa vedere quanto se ne apparti in attribuendo a *Lionardo d' Afflitto* certe cariche che mai non ebbe; non arem noi più giusto motivo da conchiudere, che cotesta sola maniera di argomentare basta a far conoscere, che sorta di pruove sien quelle ch' e' chiama *certe*, che sorta di argomenti sien quelli ch' e' chiama *evidenti*?

Avendo pertanto dalle stesse parole della *Matricola* ricavato, che nel 1410. non solamente non fu da *Ladislao* fondato il Collegio de' Teologi; ma che di già trovavasi fondato: avendo cogli Autori stessi che si allegano contro di noi fatto vedere, com' e' sia uno scerpellone storico, il metter per Gran Cancelliere sotto *Ladislao*, quel *Lionardo d' Afflitto* che non vi fu se non Luogotenente del Gran Camerario; invano e' si ricorre ad avvalorare l' infida fede della *Matricola* all' autorità del Signor *D. Gregorio Grimaldi* bellissimo ornamento del nostro Foro e mio veneratissimo amico. Egl' in tre luoghi della sua nobilissima opera attribuisce pur la fondazione del Collegio de' Teologi al Re *Ladislao* nel 1410.; ma che perciò? Tanto egli è lontano dal doverne esser severamente ripreso di errore, che anzi sene debbe sommamente laudare l' industria e la diligenza. Com' e' non potea da libri ricavarne la vera origine, cercò rintracciarla dove potè. Quindi ragionevolmente credendo, non poterne altronde

avere

(a) Gio: Vincenzo Ciarlante *mem. storich. del Sannio* fol. 411. & 455. & 456.

(b) *Capaccio* giornata 8.

(c) *Scrittura del Contrad.* fol. 6.

avere migliori notizie se non da' medesimi Teologi; dimandolle, per quel che mene ha detto, a un Teologo Mendicante: ma costui essendone all' oscuro al par degli altri, non seppe dirgliene altro che ciò che ne sapea dalla *Matricola*. Or ei non debbe recar maraviglia, che sovente da uomini dottissimi si adottino per vere certe cose, che non hanno altro fondamento che un error del Volgo, che delle volte con tal violenza ne mena giù per la corrente; che ne sembra quasi un mancar di rispetto alla Verità, il chiamar a esame la bugia, soprattutto quando non crediamo esservi bisogno di squittinarle troppo a minuto. Vi è chi ha fatta un' Opera intera a dimostrar con infiniti esempi, quanto ciò sia vero. (a) Ma senz' andar troppo lontani, eccone uno del paese. In questa Città si può dire, che s' impostura da mattina a sera il Forestiere e il Cittadino su di ciò che vi resta del Palagio di Poggio Reale. Chi tra noi vi ha che non senta ogni giorno, anche tra uomini dottissimi, attribuirsene la fabbrica alla Reina *Giovanna II.*, talmentechè non si chiama con altro nome che di palagio della Reina *Giovanna*? e io non vo' poi dire ch' e' vi sta chi vi sa trovare i bagni dov' ella andava a rinfrescarsi quando correva in fregola, e vi additi la buca ove faceva piombare i suoi bertonì dopo che sen' era ristucca; e pure tutto ciò è un mero sogno, e quel Palagio fu edificato da *Alfonso II.* figlio di *Ferdinando*, che nelle mura se dipignere una delle più memorabili battaglie date de' suoi tempi nella famosa congiura de' Baroni. (b)

Quindi io argomento, che a dispetto della verità della Storia e senza verun fondamento si abbia potuto tra' Mendicanti diffonder la favola della fondazione del Collegio de' Teologi fatta da *Ladislao*; non men che la favola della fondazione del Palagio di Poggio Reale attribuita alla Reina *Giovanna*, si è universalmente diffusa e radicata per l' ampio giro di questo Regno non che di questa Città, e che perciò il Mendicante a cui domandone il Signor *Grimaldi*, gli avesse venduto cerri per datterì, perchè tratto dalla forza della educazione e dall' aver si sempre sentito dire una cosa; non dubitò punto di potergli suggerire senz' al-

(a) *Thomas Brown. Pseudo-doxia Epidemica: Or Enquiries into very many received Tenents and commonly presumed Truths.* London 1686.

(b) *Summ. Tom. 111. lib. v. pag. 502.*

z'altro squittinio, che il Collegio de' Teologi fusse opera di *Ladislao*: ed e' dall' altra parte dovette credere che così fusse, perchè dovette immaginarsi che tra' Maestri Teologi Mendicanti, non per falsa tradizione, ma per qualche antica carta o Diploma a quel Re giustamente si rifondesse. Ma s'egli avesse avuto sotto gli occhi e la *Matricola*, e il privilegio non ha guari estratto da' *Registri* della Regia Camera; non solamente non avrebbe al Re *Ladislao* attribuita la fondazione del cennato Collegio; ma ben anche colla profonda cognizione che ha della Storia del nostro Regno, avrebbe pensato cose tali a sostenere l'autenticità del privilegio della Reina *Giovanna II.* che non avrebbe lasciato a noi nulla da aggiugnervi, e peravventura avrebbe impresso nella mente illuminatissima del nostro Contradittore più giuste idee della *Matricola* de' suoi Clienti, e del privilegio de' nostri.

Quel che vale un Perù in questa Causa si è, che da' Mendicanti si niega l'autenticità de' privilegj della Reina *Giovanna II.* e del Re *Alfonso*, unicamente per non volere colla Regia loro Autorità dichiararsi, persuasi che il Collegio de' Teologi fusse stato da *Ruggieri* fondato: per lo contrario voglion sostenerlo fondato da *Ladislao*, perchè lor giova crederne alla *Matricola*; e pur essi stessi son quelli, che han pubblicamente insegnato a credere il contrario al mondo intero, collo stampare nel Catalogo del Collegio l'*Epigrafe* che quì sotto si vede.

*Nomina, Cognomina, Patria, Institutum, Numerus,
& Adscriptionis Tempus*

REVERENDISSIMORUM PATRUM S. TH. MAGISTRORUM
Almi ac Incliti Neapolitani Collegii Regie Neapolitane Universitatis.

SUB LOTHARIO AUGUSTO IMPERATORE
INSTITUTI

A LADISLAO Rege an. 1410. a Regina JOHANNA II.
an. 1428. a daudici & confirmati, uti etiam ab ALPHON-
SO an. 1453. A XISTO V. ann. 1586. CLEMENTE
VIII. ann. 1594. BENEDICTO XIII. ann. 1725.
1727. aliisque Summis Pontificibus sacr. muneribus
decorati &c.

Ecco dunque come i Padri Mendicanti, registrando l'Epoche
ond'

ond' ebbe principio e aumento il lor Collegio; il metton fondato sotto l'Imperador *Lotario*, che perappunto come ognun sa, visse ne' tempi del nost o Re *Ruggieri*, e il dicono non già fondato, ma accresciuto di pregi da *Ladislao* nel 1410., da *Giovanna II.* nel 1428., da *Alfonso* nel 1453. Chi non vede come gli anni appunto corrispondano colle date de' privilegj di *Giovanna II.* e di *Alfonso* che si trovano ne' *Registri* del Grande Archivio della Camera? A chi crederem noi, al dotto Contradittore che colla *Matricolare* autorità vuol mettere il 1410. per Epoca della fondazione del Collegio; o al corpo intero de' Teologi Mendicanti, che a nome del Collegio pubblicamente confessano colle stampe, che fusse stato fondato fin da' tempi di *Lotario*, ch'è quanto dire, ne' tempi di *Ruggieri*? Or com'ei faranno a trovar la Teologia Scolastica ne' temp di *Lotario*, e che non la vogliono ammettere ne' tempi di *Ruggieri*? Le date, che corrispondono appunto nel Catalogo da essi stampato a' *Registri* della Regia Camera; sono elle argomento da discredere alla fede de' pubblici Archvj, o pure da credere alle sottigliezze con cui si voglion sostenere le favole di un *Zibaldone*?

Come cotesto si è un osso assai duro da rodere, il nostro avvedutissimo Contradittore, che sente bene quanto suenevole cosa sia il voler dar per apocrifi inoggi que' privilegj, che pubblicamente han confessati per veri colle stampe i Mendicanti; si tira d'impaccio molto cavallerescamente. E' dice in primo luogo, che potrebbe avvalersi di molte risposte *seguendo l'uso del Foro: che l'errore fatto in mettendo questa iscrizione non pregiudica alla verità*: e ne allega buoni riscontri; ma come non ne fa gran conto, non ne prenderemo neppur noi la briga d'esaminare, se le sue regole sieno bene o male applicate al caso nostro. Soggiugne pertanto: *Errore ed ignoranza non è; ma posto quel titolo per una grata riconoscenza a Lotario, il quale essendo stato il primo a fondar pubblica scuola in Bologna, come un uomo tanto benemerito delle lettere, si dice ogni scuola fondata: Tempore Lotharii: cioè a dire come propagatore e istitutore degli studj nella nostra nazione (a).* A dir vero, cotesta si è una risposta altrettanto ingegnosa che nuova; tanto ch'è non addita Autore che gli serva di scudo. Bella risposta! *Lotario* fu il primo a fondar pubblica scuola in Bologna dunque le scuole fondate in Napoli da' propj nostri Regj, cioè da

(a) Scrittura del Contrad. fol. 18.

da *Ladislao*, com' e' suppone, poco men che 300. anni dopo, si dovranno dire: *Sub Lothario instituta*, e non già *A Ladislao fundata*! e ogni scuola dopo *Lotario* fondata, propriamente si dirà: *fondata Tempore Lotharii*, cioè a dire come propagatore e istitutore degli studj nella nostra nazione; ancorchè fusse stato in continua guerra co' Re nostri, e avesse portato a questo regno altro che lettere e studj! Bella risposta!

Ma comechè bella anzi bellissima sia, pur se le fa torto con non mostrarsene neppur contento il dotto suo Artiere: che perciò disperatamente passa a rifondere cotesta per lui amarissima iscrizione alla vanità de' suoi Clienti: poichè non ostante che ognun sappia, qua' voti di profondissima umiltà professino i Mendicanti; egli a ogni modo conchiude: *delle Scrizioni molto enfatiche non si deve far molto conto*, e fa vedere con un buon esempio, quanto vi abbia luogo la vanità. (b) Or noi saremmo pronti ad accordargli tutte le risposte che dà a cotesta che e' chiama *enfatica espressione*; ma la verità non lo consente. Sino a tanto che qualche vanerello Teologo avesse voluto far vedere fondato il suo Collegio fin da *Lotario*, e che di mano in mano l'avesse voluto far vedere in gran considerazione presso de' nostri Re; è cosa che s'intende, perchè veramente non son nuovi sì fatti argomenti di vanità, essendo da cotesto fonte nati anche *Monaci travestiti*, e presso che rubati da una Religione per farne onore a un'altra. (c) Ma che poi si abbia a credere che per *enfasi*, e per far la Corte alla buon anima di *Lotario* &c. vi si avesse avuto a designare con profetica vanità l'anno fissò in cui ciaschedun de' nostri Regi si mosse a confermarlo ad aumentarlo a favorirlo: e che coteste epoche di tempi che accaso allor si posero ne' detti Cataloghi, accaso siensi poi trovate uniformissime alle date de' nostri privilegi che sono ne' pubblici registri; si è un voler che crediamo, rinnegando prima i più chiari dettati della ragione. Non farebbe meglio che Teologicamente si dichiarassero ridotti alle strette e che per non aver altro che dire ora che contro di essi si fa uso del Catalogo da essi stessi stampato; dicono che per vanità si envisi poste quell' epoche così determinate e fisse, senza sapersene il perchè, che accaso sonosi poi trovate uniformi-

formi alle date de' nostri privilegi: Ma non sono coteste le migliori armi, che da' Mendicanti ci si somministrano ad annientare la lor pretesione: mercecchè colle squadernate lor cartucce ce ne regalano un intero arsenale, in cui l'abbondanza ne confonde.

Gittata dunque per terra colle medesime lor armi la fondazione attribuita a *Ladislao*, vegniamcene ora a vedere come regga quel che dicono, ch'egli avesse fondato il Collegio pe' soli Mendicanti, e che per grazia nel 1428. vi si fussero ammessi sei Preti di ordine della Reina *Giovanna II.* Chi di fatti antichi narra così a minuto le circostanze, non mette la gente in curiosità di domandargli, ond' e' ne abbia avuto i riscontri? Il dotto Contradittore, persuaso di auere a ricevere sì fatta importuna domanda, che sovente ne rompe l'uovo in bocca; e' dà per unico mallevadore della sua asseriva di nuovo il Signor D. Gregorio Grimaldi, che parla così: *Ladislao ancora nell' anno 1410. nel Mese di Agosto istituì in Napoli il Collegio de' Teologi: volle egli che fusse composto di 24. Maestri, sei Domenicani, sei Francescani Conventuali, sei Eremitani di S. Agostino e sei Carmelitani, a quali dipoi dalla Reina Giovanna II. furono accresciuti nell' anno 1428. sei altri Maestri Preti Napoletani.* (a) Or noi di sopra abbiain digià data la dovuta risposta alle autorità tratte dall' opera del Signor Grimaldi, qui soggiugniamo, che come le sue mire ad altro eran dirette che a far la storia del Collegio de' Teologi; potè per avventura contentarsi di quel che gliene venne detto, senza mettersi in pensiero di spiar più addentro la verità di un fatto che dovea toccare alla sfuggita: ma cotesta, che si è giusta scusa per lui, non val punto pel dotto Contradittore. Egli era nella precisa necessità di fissar l' Epoca e le condizioni, colle quali erasi fondato il Collegio de' Teologi: perchè questa si è la sua causa, questo il principale oggetto delle nobili sue fatiche. Dovea ben prevedere, che s' e' volea negar fede alle Scritture tratte a nostro pro da' Registri del Regio Archivio; non dovea sperare di trovar ne' suoi Contradittori indole cotanto fanciullesca, da contentarsi di un tanto ci attestai il Signor Grimaldi nella sua esatta storia. Dovea pensare, che non saremmo stati per istarcene alla fede di uno Scrittore vivente la Dio grazia con noi in questo corrente anno 1741. fu di un fatto addive-

M

nu-

(b) Scrittura del Contrad. fol. 6. a terg.

(c) Voyez les Moines Travestis & les Moines empruntez de Pierre Joseph a Cologne an. 1696. & 1698.

(a) Nella Scrittura del Contrad. fol. 6. a terg.

nuto trecento trentuno anni addietro, che appena e' tocca di passaggio. Altre pruove, altri documenti dovea addurre, per farsi credere, e' che fa le regole de' nostri Tribunali, che in ciò sono uniformi alle massime della Cr. ca più raffinata: e molto più gliene bisognavano, postochè colla sua assertiva dovea distruggere la verità del privilegio del Re *Alfonso*, prodotto da noi colla bella divisa della fede pubblica. In esso il Collegio de' Teologi dice si fondato pe' Preti e per tutti altri Religiosi, e il *Summonte* (a) e il *De Magistris* (b) e il *Giannone* (c) ne parlan concordemente come di un Collegio, a cui ab antico fussero come lo son tuttavia aggregati promiscuamente Preti Monaci e Frati di ogni ordine: sicchè non restringendone il numero e le persone se non il Signor *Grimaldi*, senz' additar verun fonte onde se l'abbia tratto; e' non dovea contentarsi della recentissima sua autorità, per fondarvi su la ragione de' suoi Clienti.

Ma sia pur e' compatibile se non trovando come accomodar la favola colla Storia, per non mandarla fuori senza qualche passaporto, siesi attenuto a uno Scrittore che ha trovato uniforme alle sue idee; ma a chi e' vuol poi che crediam noi, al Signor *Grimaldi*, o alle *Matricole*? In esse si è un decreto che i Teologi non debban essere più che 30. cioè sei Preti, e sei per ciaschedun de' quattro Ordini Mendicanti. (d) E' ve ne ha poi un altro, in cui non si parla di Preti, come se fussero iti in Oga Magoga, o non mai tal sorta di gente fusse stata al Mondo, e senza saperse come, vi si veggono in compenso ammessi i Serviti, e con un giudizio infinito di chi scrisse coteste cartucce, vi si legge determinato, che non vi si possano aggregare se non quattro Teologi per ciascheduno de' quattro Ordini Mendicanti, e nel medesimo stante in vece di quattro sene annoverano cinque: *Decretum est... ne possint incorporari ultra quatuor Doctores Theologi ex unaquaque Religione Mendicantium, vid. Predicatorum, Minorum, Carmelitarum, Heremitarum, Servitarum.* (e) Ecco cinque e non più quattro Religioni Mendicanti: ecco venti

(a) *Sum. lib. 1. Cap. 7.*

(b) *De Magis. De stat. Eccl. Neapol. lib. 1. pag. 192.*

(c) *Giannone Tom. 3. della storia Civil. pag. 349.*

(d) *Matricol. Tom. 11. pag. 5. Tom. 3. pag. 6. at.*

(e) *Matricol. ann. 1550. Tom. 1. pag. 42.*

e non già trenta Teologi: ecco Serviti e non Preti contro l'assertiva de' Mendicanti, che voglion fondato il Collegio per quattro e non per cinque Ordini Mendicanti: contro la fede storica del Sig. *Grimaldi* che ve ne vuol 30. e non 20. che vi vuole i Preti, e non già i Serviti. Qui non finisce il disordine, perchè altra volta mutasi cotesto decreto, e si stabilisce che da' Preti e da' cinque Ordini de' Mendicanti, tra' quali si ammettono i Serviti, si abbian a prendere 12. Teologi per ciascheduna Religione per formarne il corpo del Collegio in numero di 72. (a) nel che veggiamo un vestigio della verità del nostro privilegio che non più che 72. ne ammette. Ma la cosa neppur termina qui perchè vi si veggono fin d'allora incorporati de' Teologi di ogni Religione. Ne volete de' *Benedettini*? arete *Filippo Rubilo*: Ne volete di *S. Bernardo*? arete *Pietro Serrano*: Ne volete de' *Cisterciensi*? arete *Michel Grado*: Ne volete de' *Celestini*? Arete tra gli antichi *Giovanni Calabrese*, e tra' vivi il più bel lume di Napoli nostra, e uno de' più sublimi pellegrini ingegni che abbia l'Europa tutta *Mons. D. Celestino Galiani Arcivescovo di Tessalonica*. Ne volete di *Montevergine*? arete *Giulio Bortelli*, &c. Conoscendo pertanto il dotto Contradittore, che cotesta si era una sorta di artefica niente dicevole a un Collegio di Reale Fondazione, la di cui forma non puo alterarsi senza Real volontà; quindi è addivenuto che per non attenersi alla licenziosa maniera, con cui nella *Matricola* vedeala in mille guise alterata, si è compiaciuto farvi entrare i Preti, prendendosi la confidenza di spedirgliene da se la patente a nome di S. M. la Reina *Giovanna II.*, senza saperne però a dire come e per autorità di chi vi avessero avuto anche luogo i Serviti, e tutte altre Religioni.

In quanto a me io, credo che l'*Autor Matricolare*, quando schiccherava leggi e decreti su delle sue cartucce, si fusse trovato leggendo nelle favole di *Esopo*, quella in cui si narra, che avendo il Serpente ammesso ne' freddi dell'inverno nella sua tana il Riccio, questi il punzecchiò tanto, che ne' fece finalmente disperato e scire, e ritenne tutta per se quella tana, ove per grazia e cortesia era stato ammesso. Così egli avendo trovato, come la Reina *Giovanna* ammesso avea per grazia i quattro Ordini Mendicanti nel già fondato Collegio de' Preti e altri Regolari; pensò di farne escir que-

(a) *Matricol. Tom. 1. ad an. 1578. pag. 72.*

sti, e farvi restar solamente quelli. Scambiando pertanto le carte, lasciò scritto che il Collegio era stato fondato da *Ladislaope'* soli Mendicanti e non pe' Preti o altri Regolari, perchè gli dovette avere per tanti bietolonilavaceci, incapaci di aver comuni co' Mendicanti gli onori ch' e' voleva alla Teologia impartire; ma che divenuti peravventura istrutti nella dottrina de' *Quodlibeti*, vi furono ammessi per grazia di quella Reina, con patto però che non doveessero aspirare al Decanato: e di questo modo venne leggiadramente a cacciarne gli, sottoponendogli a una condizione, a cui non avrebbero voluto soggiacere con lor perpetua ignominia.

Ciò ben fa vedere, quanto sia vero quel che di sopra si è accennato, che non altronde è provvenuta la pretesione di non volere ammettere i Preti e Regolari non Mendicanti all' onor del Decanato, che dalle svantaggiose idee che si è avuto di tutt' altri Ecclesiastici, che Mendicanti non furono. Che *Ruggieri* nel fondare il Collegio, non vi avesse invitato che Preti e Monaci, senza parlar di Mendicanti; senza lor vergogna sene scerne la ragione, perchè ancor non erano ei furti nella Chiesa di Dio. Ma voler poi, che *Ladislaop'* avesse fondato pe' soli Mendicanti, prima de' quali, oltre i Preti, eran già da gran tempo illustri e chiari per dottrina e santità tanti altri Ordini Religiosi; è, cosa che non si può intendere, senz' ammetter per vero, ch' ei creduto avesse che fuor degli Ordini Mendicanti; non vi fusse altro Ecclesiastico che intendesse Teologia: quasi che la scienza infusa al *Magno Alberto*, fusse stato un dono ab antico comune a' quattro lor Ordini, per vestir coll' abito la Teologia, senz' averl' apparsa da quegli altri Ecclesiastici, da' quali unicamente poteano averla apparsa quando furono i lor Ordini fondati, e che perciò potean meritare di esser se non più, almeno ugualmente considerati. Un Greco Poeta per darne a intender come ognuno a proporzion del suo modo di pensare, si forma le idee delle cose che son di lui fuori, e quindi addivenuto sia che la stolta Gentilità si abbia sotto mille e tutte per lo più sconce immagini figurata la Divinità; e' cantò così:

Se al par di noi anche ne' Bruti fosse
Mano e pennello, da poter l' imago
Ritrar d' Iddio, e farl' altrui palese;
Oh quante guise si vedrebbe e quante

Dal

*Dal destrier al destrier, dal Buc al Buc
Dal Lion al Lion fatta simile. (a)*

Quindi verisimile cosa si è, che intanto noi troviam posti i Mendicanti al disopra di tutt' altri Ecclesiastici, perchè l' *Autor Matricolare*, che non è stato peravventura altri che qualche *Converso Mendicante*; non sapendo pensar se non da Mendicante, figurò che *Ladislaop'* fusse stato un Mendicante, e sì gli diè pensieri e idee proprie per un Mendicante tutto pieno dell' onor della sua Religione, ma non per un Re che considera l' intero corpo de' suoi Vassalli con altro occhio, ch' e' tra di lor non si misurano. Ma passiamo innanzi a esaminare un po' la sostanza della *Matricola* ne' suoi decreti, e non dubitate che troverem roba da divertirne a veggghia.

Un de' decreti che dalla *Matricola* trascrivessi, e merita che in primo luogo vi si rifletta, è del tenor che siegue: *Doctores seculares aut non ex quatuor Mendicantium Ordinibus, in hoc Sacro Collegio incorporati, nullo pacto possunt exercere officium Decanatus, aut Vice-cancellarii, & jurent tale decretum, sicut & alia servaturos, sub pena expulsionis a Collegio, & privationis cujuscumque emolumentum.* (b) Di cotesto e di tutt' altri decreti della *Matricola*, dice il Contraddittore, che sieno stati approvati da' Vice-cancellieri del Collegio, cioè dal *Muzcapedo* nel 1410. da *Fabbio Marchese* nel 1589. Or e' fa maraviglia, come da cotesto sol contrassegno non siesi avveduto, ch' altri che un *Converso* non potè scrivere cotesta *Matricola*. Non lasciò egli scritto, che per legge del Collegio, non poteva esser Vicecancelliere un che non fosse de' quattro Ordini Mendicanti? e be-

(a) Ἀλλ' ἄνθρωποι χεῖρας γ' ἔχον βόες ἢ λέοντες,
Ἡ γὰρ Λαὸν χεῖρεςσι, καὶ ἔργα τελέων ἄνθρωποι
Ἰππεὶ μὲν θ' ἵπποισι, βόες δὲ τε βοσὶν ὁμοίως
Καὶ καὶ Θεῶν ἰδέας ἔγραφον, καὶ σώματ' ἐποίησαν
Τοιαῦτ' οἶον περ καὶ αὐτοὶ δέμας ἔχον ὁμοῖον.

Cotesti versi son di Xenofane, conservatici da Clemente Alessandrino *Stromat. V. pag. 433. edit. lugd. Bat. an. 1616.* de' quali tralascionne il terzo il dottissimo Cudworth nell' originale Inglese della sua Opera intitolata: *The True Intellectual System, &c. modestamente rilevatoe perciò nella nobilissima latina traduzione fattane dal Mosheim intitolata: Sistema Intellectuale Universi pag. 135.*

(b) *Scriptur. del Contrad. fol. 9. at.*

e bene dunque, e qual si può dare contradizione peggio intesa, o per dir meglio qual si può dare idea più stravolta, che metter due secolari a far da Vice-cancellieri, per decretare, che Vice-cancelliere non potesse esser chi non fusse Mendicante? Oh, ne dirà taluno, e dove e' son cotesti Secolari? adagio. Che il *Muzcapede* non fusse stato mai Ecclesiastico mai Teologo non che Mendicante, ma soltanto un Professor di Leggi; non sene creda a me, credasene a quel che ne dice sull' *Autorità Matricolare* il dotto Contradittore nelle parole qui sopra da lui trascritte. (a) Che secolare e non Ecclesiastico, e non Teologo, e non Mendicante fusse stato *Fabbio Marchese*, il dimostriamo noi perchè da buona mano ne sappiamo a minuto la vita. E' fu un Avvocato di chiarissimo nome nel nostro Foro: era chiamato il Dottor della verità dal *Duca d'Alcalá*: rinunziò le cariche offertegli di Avvocato Fiscale e di Presidente della Regia Camera: si disgustò col Vicerè *Conde di Mondejar* per aver voluto contro de' suoi impegni sostener la ragione della sua Patria: ne fu perciò posto nel Castello di S. Eramo e a di lui favore scrisse il sommo Pontefice Gregorio XIII. a cagion di lui fu rimosso dal governo il *Mondejar*, e fugli dato per successore il *Commendator Maggiore* con ordini del Re affinchè subito, come seguì, lo rimettesse in libertà: fu indi lungo tempo *Capo del Collegio de' Dottori*, e come volgarmente si dice, *Vice-cancelliere del Regno*, e mise quel carico in grandissima riputazione e stima, ed ebbe per successore il *Marchese di Corleto*, che morì pur Decano del *Collaterale*: così scrive il *Duca della Guardia*, che come suo parente potea di lui sapere tutte e quante le particolarità della di lui vita, che da noi per brevità si tralasciano, (b) Si vuole pruova migliore dell' abilità, di cui era fornito l' *Autor Matricolare*? Si vuole più chiaro argomento, che cotesto decreto degno di qualche *Converso Mendicante*, non sia roba de' tempi del *Marchese*, cioè del 1589. ma una favola di freschissima data? Egli il *Marchese* de' tempi di Filippo III. er' ancor vivo; (c); adunque un che gli attribuisce dignità che mai non ebbe tra' Teologi, decreti che mai non potè fare da Vice-cancelliere del lor Collegio,

gio, perchè in virtù de' decreti *Matricolari* non poteva esserlo, non essendo Mendicante; non ne dà a comprendere che vivendo e' ne' tempi a noi più vicini, non istasse punto informato de' più lontani, e delle qualità e dignità di un uomo che fece tanto strepito quanto *Fabbio Marchese*? Un che fusse de' suoi tempi vivuto o almen ne avesse saputo la storia, potea non conoscerlo per un Dottor di Leggi? poteva attribuirgli una dignità che non poteva avere, un decreto di cui non poteva essere autore se non un Mendicante? Ma ecco un altro argomento, onde si deduce che cotesto decreto non abbia potuto immaginarsi neppure per la metà del Secolo passato. Imperocchè come il *Duca della Guardia* pubblicò la sua opera nel 1641. non poteasi certamente ignorare allora la qualità del *Marchese*: ma come sovente i libri soglion soffrir de' rovesci di fortuna; quindi fa che il buon *Converso Autor Matricolare* dovette scrivere molto tempo dopo il 1641. e per appunto in tempo che del *Marchese* più non si parlava, e che l'Opera del *Duca della Guardia* stava a dormire cotanto altamente; che non si sarebbe peravventura risvegliata sinoggi, senza un gran fracasso che per essa non ha guari si è fatto nella Causa, in cui a nome del *Duca di Carvizzano* si è domandata la reintegrazione alla nobiltà dell' Illustre Piazza Capuana.

Ma s' e' si fusse l' *Autor Matricolare* contentato di rimuovere dall'onore di Vice-cancelliere del Collegio i Preti e i Regolari non Mendicanti, per servire a' quattro suoi Ordini Mendicanti; via via: il caso si è, che ha voluto togliere al Gran Cancelliere del Regno un dritto accordatogli da ogni legge e da un Privilegio della Regina *Giovanna II.* Ella, come ognun sa, fe Cancelliere del Regno *Ottino Caracciolo* e il fe capo del Collegio de' Giuristi, de' Teologi, de' Medici, (a) e gli permise il farli un Luogotenente o sia Vice-Cancelliere (b) Dubitò il *Recco*, se mercè di una tal facoltà, potesse destinare per suo Luogotenente un che non fosse del Collegio; e si risolse a credere che ciò non gli fusse o almeno non gli dovesse esser permesso. (c) Io non vo' esaminare se costui dicesse bene o male, mi basta solo che avendo egli scritto

(a) Vide apud Recc. de Privileg. Doct. Privi. II. Reg. Joh. an. II.

(b) Ibid. privil. I. Reg. Joh. II. §. 4. lit. D. pag. 90.

(c) Id. ibid. pag. 109. lit. D.

(a) Vide supra pag. 81.

(b) Discorsi delle famiglie estinte &c. composti dal Signor D. Ferrante della Marra Duca della Guardia a fol. 231. ad 232.

(c) Id. ibid. pag. 233.

to nel 1655. coll'aver promossa una tal quistione, ne fa vedere come de' suoi tempi non vi era notizia della *Legge Matricolare* del 1589. che il Vice-cancelliere non si avesse a fare a voglia del Gran Cancelliere del Regno; ma benvero a voglia de' quattro Ordini Mendicanti. Quindi dimostriasi, che cotesto *Decreto Matricolare* sia stato coniato molto dopo della metà del Secolo passato, da persona che scrivea senza che sapesse dove si avesse la testa, scarabocchiando le sue cartucce di cose contrariissime alla storia di questo Regno e del nostro Collegio. Giusto sembrerà pertanto il nostro sospetto, ch'è' fusse stato un qualche *Converso Mendicante*, che non potè meritare gli onori del Collegio de' Teologi: perchè se vi fusse stato ammesso da Maestro; arebbe saputo che il Gran Cancelliere del Regno destina per suo Luogotenente chi piace a lui, e non chi vogliono i Mendicanti: tantochè ha digià prima che si movesse quest'acqua nominato un *Olivetano* per successore del Vice-Cancelliere presente. (a) Sicchè egli avendo, per fare ingiuria a tutt' altri Ecclesiastici che Mendicanti non sono, e rifonder ogni maggior onore ne' suoi Mendicanti, con un medesimo decreto, degno parto della sua mentaccia, riserbato pe' soli Mendicanti l'onore del Vice-Cancellierato e Decanato, col rimuoverne tutt' altri Ecclesiastici, nello stesso tempo che mette a firmarvisi da Vice-Cancelliere i Secolari, con una ridevolissima contradizione; ognuno da se scorge, che quel buon uomo non si consigliava se non colla propria vanità o divozione, e che perciò tanto regga pe' Mendicanti la pretensione che da' soli lor Ordini debba escire il Decano in vigor delle *Cartucce Matricolari*, quanto in virtù delle medesime reggerebbe il pretendere che dal Principe di Avellino si avesse a voglia loro e non a piacer suo a farsi il suo Vice-Cancelliere. Ma passiamo innanzi a esaminare, se almeno fusse stato di miglior senno il nostro *Converso* a trattar con rispetto le cose della Religione.

E' dunque avendo la elezione del Decano per una cosa cotanto seria, che meritasse una speciale assistenza dello *Spirito Santo*, vuol prima di ogni altra cosa che si faccia quel tanto che nel seguente decreto si legge. *Quibusque annis post Festum S. Lucae, nisi Dominica fuerit, Missae solemnis absolutis, & Sancti Spiritus presidio implorato, Decani electio ab Universo Collegio habenda est:*

(a) Sommar. Num. XII.

est: Ecco un ottimo Cattolico. Ma come le sue idee furon sempre di voler per Decano un de' suoi Mendicanti, troviamo il seguente decreto, con cui si ordina la maniera come debba eleggersi. *Item quod Collegium, & Universitas habeat unum Decanum de Collegio Magistrorum in Theologia, qui eligatur ab ipsis Magistris, aut a maiore parte ipsorum, & duret in officio per annum, & uno sit de ordine Praedicatorum, alio anno de Ordine Minorum, alio anno de Ordine Eremitarum, alio anno de ordine Carmelitarum, & quod de uno Ordine successivè immediate non possint esse duo Decani: & si aliqua Religio pro loco ipsorum tangente non haberet aliquem Magistrum de Universitate ista, eligatur Decanus de Religione immediate sequenti secundum ordinem praetaxatum.* (a) Con altro decreto finalmente trovasi ordinato. *Decanus non nisi ex quatuor Mendicantium Ordinibus eligatur, serveturque adscriptionis tempus & ordo, ut qui prior in Collegium adscriptus est, eò quamprimum Decanatus honor deferatur.* (b) Ecco roba degna di un *Converso Mendicante*! perchè io vo' mostrare come dalla unione di cotesti tre decreti ne risulta la derisione di Dio della Religione e degli uomini.

Chiunque rifletta allatino di cotesti decreti, allo stante scorderà ch'ella sempre sia certa la persona, su della quale anno per anno debbe cadere il Decanato: perchè com'è' si fa il giro, che si ha da fare tra' quattro Ordini Mendicanti in ogni anno; e' si viene a sapere altresì da qual di essi debba escire il Decano: e perchè per forza del decreto debbe sempre essere Decano colui, che prima degli altri trovasi ascritto tra que' del suo Ordine al Collegio; e' si fa in conseguenza di certo la persona che debbe anno per anno riescir Decano in ciaschedun Ordine. Or come si ha a fare con Teologi, noi gli preghiamo a illuminarne colle regole della lor Teologia. Se in ogni anno volessimo far cantare la *Messa dello Spirito Santo*, e implorare la Divina sua assistenza; affinchè in ogni settimana il lunedì venga dopo la Domenica, il Sabato sia l'ultimo giorno della settimana, la Pasqua caggia sempre in giorno di Domenica, e a' XXV. di Dicembre ritorni sempre la celebrazione anniversaria del Santo Natale del Divinissimo nostro Reden-

N

den-

(a) Scrittur. del Contrad. fol. 8. at.

(b) Scrittur. del Contrad. fol. 20. ma meglio ne' Cataloghi

stampati.

dentore; che direbbero e' di una tal preghiera? la troverebbero egli acconcia, divota, savia, ragionevole degna di Maestri di Teologia: opur degna di compatimento, se la facesse un *Converso* o un *difenfato*, ma degna di severissima riprensione se la facesse un Maestro in Teologia, un uom di senno per burlarsi della Religione? E invero che altro è se non un burlarsi della Religione, l'ordinar per decreto, che prima di eleggersi il Decano, si celebri la *Messa dello Spirito Santo*, indi si abbia a intonar l'*Inno* dolcissimo di Santa Chiesa: *Veni Sancte Spiritus, &c.* e poscia farsi una *Orazione Parenetica* a tutto l'intero Collegio a scegliersi un degno Decano, se nella scelta di esso non vi ha poi a far nulla lo Spirito Santo, perchè non si ha da scegliere; ma dopo tutte coteste sante cirimonie, debbe necessariamente cadere la elezione su di una sola d'eterminata persona ogni anno, cioè sopra colui che trovasi il primo tra quelli del suo Ordine ascritto al Collegio? Non si riduce la cosa a invocar lo Spirito Santo, per non doverfi poi attenere alle divine sue ispirazioni? poichè, come Iddio vede il fondo degli uomini con altri occhi che non veggiam noi; sovente al di dentro ne parlerà di un modo da non farne concorrere in quello che si truova il primo ascritto; ma ciò non ostante contro l'interno sentimento dell'animo divinamente da lui agitato e mosso, bisognerà resistere alle divine ispirazioni, per non appartarsi dalle *Leggi Matricolari*. Dunque per formalità prescrive si che s'invochi lo Spirito Santo, ma realmente vuolsi poi che o concorra o non concorra colle sue ispirazioni alla elezione del Decano; sempre debba esser colui, a cui tocca per ordine di successione, non potendosi dar elezione, ove gli Elettori privi sieno della libertà di scegliere, e obbligati di necessità a concorrere in una certa e d'eterminata persona. Infatti come sta sicuro lo stampator del Calendario, che senz'abbisognare di una particolare invocazione dello Spirito Santo, può predire senza menomissimo pericolo di errare, che in ogni settimana l'ultimo giorno sarà sempre il Sabato, che il lunedì verrà sempre dopo la Domenica, che di Domenica cadrà sempre la Pasqua, che a' XXV. di Dicembre arem sempre il giorno di Natale; così anche io senza menomo pericolo di errare, senza farmi cantar la Messa dello Spirito Santo, senza invocarne la particolare assistenza, senza aver chi mi faccia l'*Orazione parenetica* prescritta dalla *Matricola*, formo arditamente il seguente Calendario sulle regole *Matricolari*, nel quale, purchè la mor-

morte non guasti il giuoco, con molta maggior certezza che non i movimenti celesti nell'*Efemeridi* dell'*Argoli* o del *Manfredi*, si determina di qua a dodici anni chi sarà in ciaschedun anno Decano del Collegio de' Teologi, e al par di me potrà far lo strolago chiunque si metta in mano il Catalogo stampato dal Collegio.

Nel 1742.	Niccolò d' Ambrosio Carmelitano.
Nel 1743.	Domenico Giordano Domenicano.
Nel 1744.	Giovanni Bruno Conventuale.
Nel 1745.	Agostino Sforza Agostiniano.
Nel 1746.	Mariano Romano Carmelitano.
Nel 1747.	Orazio Domenico Criscuolo Domenicano.
Nel 1748.	Antonio Maria Rossi Conventuale.
Nel 1749.	Gennaro di Antonio Agostiniano.
Nel 1750.	Angelo Majello Carmelitano.
Nel 1751.	Tommaso Milanta Domenicano.
Nel 1752.	Tommaso Morese Conventuale.
Nel 1753.	Agostino Manchi Agostiniano.

E' si racconta come una volta si erano uniti certi Frati in Capitolo a elegger il lor Provinciale, e colla Messa dello Spirito Santo s'implorava la Divina sua assistenza, affinchè riescisse un personaggio meritevole di tal carica. Ma come vi era stato chi con altro che con preghiere allo Spirito Santo, si avea guadagnato le voci degli Elettori; quindi fu che un di que' Frati, tuttochè si facesse vedere pieno di divotissima modestia ad ascoltar la Messa, a ogni modo con ambedue le mani faceva mostra di scacciar da se una qualche cosa che lo molestasse. Ristuccossene finalmente il Prefetto del Capitolo, e com'era d'inverno e non v' eran mosche; gli se domandare, che Domine e' si avesse, che non sapesse star colle mani a segno? ma il divoto e buon Frate diè per risposta, ch' e' faceva segno allo Spirito Santo, che non s'incomodasse a venirgli a dare le sue spirazioni, stante di già senza di lui si era conchiuso chi si aveva a eleggere per Provinciale. L'istesso appuntino e' si avrebbe a fare nel Collegio de' Teologi, se avessero a sussistere i *Decreti Matricolari*, che ordinano con manifesto abuso delle cose sacre l'irrisione della Religione. Affinchè però non ne resti dubbio, che sieno roba degna di un *Converso*; e' farà bene a riflettere, com' e' contengan inoltre una cosa contrariissima a' principj che da

cotesti quattro insigni Ordini si sono sempre sostenuti. E' sono stati quelli che con fervoroso Apostolico zelo, si sono sovente scagliati contro la Morale rilasciata, e si sono attenuti alla più pura e stretta. Or questa insegna, che si pecca mortalmente in conferir gli onori viro digno, posthabito digniori: e coloro i quali dicono, che al Sommo Pontefice e a' Sovrani sia ciò permesso; (a) dubito assai: che ne guastino le belle amabili idee che di coteste due supreme potestà abbiamo, cioè a dire che sempre vogliano fare ciò che la più esatta distributiva giustizia ordina e prescrive. (b) Or se i Preti pretendon che nella elezione del Decano non si abbia a guardare in faccia alle persone, ma vi si debba innalzare chi dall' intero Collegio ne vien riputato il più degno; certa cosa si è ch'egli si attengono alle massime della più sana Morale: ma è certo altresì che l'Artefice delle *Matricole* non sapendo da *Converso* ch'egli era, ravvisare il male de' suoi *Decreti*, venne contro le gloriose sante massime degli Ordini Mendicanti ad attenersi alla Morale Accomodante o Rilasciata, in prescrivendo che il Decanato non si avesse a dare a chi dall' intero Collegio si fusse riputato il più degno; ma benvero a colui che si fusse alzato più mattino degli altri per farvisi ascrivere.

La forza di questi argomenti è tale, che non potendola superare il dotto Contradittore; è stato costretto a confessar senza volerlo, che cotesto decreto con cui realmente si vuole che per via di necessaria successione e non già di libera elezione si faccia il Decano; sia un decreto, come si suol dire, fatto a occhio e croce, o allo sproposito: poichè non potendo e' negare che la elezione sia un atto facoltativo che suppone libertà e non necessità nell' Eligente; e non trovando libertà ma necessità nella maniera con cui il *Converso Matricolare* vuol che si elegga il Decano, ha tentato escirne per lo rotto della cuffia, e accordar in questo modo la libertà colla necessità. In ogni Ordine de' quattro Mendicanti, almeno vi sono otto o dieci *Maestri Collegiali*, più o meno da poter esser Decani: così resta l'atto facoltativo e libero: poichè non eleggendosi uno, e restando escluso; può darfi luogo all' altro, che si nomina dal Decano spirante. Ed in caso che in quell' Ordine cui tocca, non vi fusse *Maestro Collegiale*; si fa grado al susseguente, secondo lo stabilimento di

(a) Vide Dian. Tract. V. par. III. Resol. 110. & 111.

(b) Vide apud eund. Par. VIII. Tract. VII. Resol. 72. per tot. & Vide Ising de Promotionib. promotor. &c. Cap. IV. per tot.

disopra notato, e come tante altre volte è succeduto. Quindi si vede che l' opposizione che si fa della Elezione facoltativa e libera; non pregiudica punto alla ragione de' quattro Ordini Mendicanti. Ma veggendo e', che il suo bel discorso punto non si accorda col Decreto *Matricolare*; si fa carico della difficoltà, e soggiugne: Ed avvegnachè per lo più succede la nomina e l' elezione del nuovo Decano in persona del *Maestro* prima incorporato, leggendosi ne' *Cataloghi* post in istampa. Pro electione Decani servetur ordo incorporationis, ut qui prius est Collegio adscriptus, prius Decanus eligatur: succede per una dovuta convenienza e rispetto che debbesi all'anzianità Questo però non toglie la libertà de' *Maestri Collegiali* di eleggerne altro, purchè sia dello stesso Ordine a cui spetta. (a) Può con più melate parole confessare l' irragionevolezza del Decreto che rapporta, che il ridurre a atto di buona creanza, ciò che vi s' impone per legge? Non si vede dunque, che per confessione dello stesso Avvocato de' Mendicanti, sono cotanto sconci i *Decreti* delle *Matricole*, ch' e' si vergogna di avergli per decreti, perchè ad avergli per tali, si toglierebbe la libertà della Elezione? E che si vuol più per conoscere, che la lor dettatura non sia parto dicevole a un Collegio di Teologi; ma soltanto figlia di una sfiducata ambizione: dacchè quello stesso che gli dovrebbe sostenere, toglie loro ogni autorità col sostituirvi la sua, talmentechè dove con essi si dice servetur adscriptionis tempus & ordo, ut qui prius in Collegium adscriptus est, ei quamprimum Decanatus honor deferatur; vuol egli, che ciò non induca necessità che tolga la libertà de' *Maestri Collegiali* di eleggerne altro?

Ecco intanto, che a sostenere le pretese de' Mendicanti, uopo è che il Collegio non co' decreti delle *Matricole* si regoli; ma benvero colle più prudenti massime che dal loro Avvocato si sono inventate per coprirne la bruttezza, colla quale si volea far violenza fino allo Spirito Santo non che a tutto il Collegio de' Teologi. Tal però non è l' espediente dalui pensato, che possa render regolare una cosa affatto irregolarissima: poichè essendo a cotesto Collegio aggregati, e Vescovi, e Arcivescovi, e Cardinali; e' sembra che dovessero contentarsi i Frati, che talora lo Spirito Santo cadesse su di qualche Vescovo, Arcivescovo, o Cardinale; e non pretendere in virtù delle *Leggi Matricolari*, o in virtù degli *Avvisi* di buona creanza inventati dal lor Savio, che se gli ristignesse l' on-

(a) Scrittur. del Contrad. fol. 20.

l'onnipotente sua facoltà a doverfi sempre fermare su di un Frate. E invero come tra coloro, che sono stati sovventi al Collegio aggregati, e' ve ne furon di quelli che ascesero al governo universale di Santa Chiesa; svenevol cosa farebbe a pensare, che ciò non ostante fossero stati incapaci di star per un anno al disopra de' Frati, in qualità di Decano. Del rimanente nel *Sommario* si può leggere la Bolla di *Sisto V.* che come Frate Mendicante non avrebbe certamente tralasciato negli onori e grazie spirituali che accorda a tutto il Collegio, di far tralucere la distinzione che vi pretendono i Mendicanti. Com'è vi si recò a gloria di essere stato un de' Maestri di questo antichissimo Collegio, che dice fondato *a priscis promodum temporibus*: parole, che ben si accordano coll'Epoca antichissima che noi gli diamo, come stimò glorioso al suo Ordine che vi fosse stato aggregato il suo predecessore *Sisto IV.*, come a gloria del suo Ordine stimò di lasciarne la memoria che de' suoi tempi vi fusse anche ascritto il General dell'Ordine di S. Francesco; e' non avrebbe verisimilmente tralasciato di parlare della più nobile prerogativa de' suoi Mendicanti, quanto si è quella di dover sempre esser Decano per dritto di anzianità uno de' quattro lor Ordini, in esclusione di tutt' altri Ecclesiastici. Ma e' prescrive le disopra cennate sacre cirimonie, da premetterfi alla elezione del Decano; senza che vi si rinvenga meno vestigio di quel che si stabilisce nella *Matricola*; ma ben vero tutto ciò ch'è proprio della Santità e prudenza, con cui i Vicarij di Gesù Cristo ne governano la Chiesa, animando col tesoro delle Indulgenze i Teologi a domandare il Divino ajuto, non già per burlarsene col far Decano colui a cui per dritto di anzianità ne spetta la successione; ma affinchè ricevendo colla rassegnazione dovuta le celesti spirazioni, eleggano le persone più meritevoli di una tal carica. (a) Ma che maraviglia che d'altro modo pensi un Pontefice, di altro un *Converso*? vegnancene ora al possesso che i Mendicanti vantano.

E' dicono, che dal momento ch'è fu fondato il Collegio de' Teologi, sempre i Decani son esciti dagli Ordini Mendicanti. Di un fatto di tanta importanza, non vi è altro documento nè pruova se non la *Matricola*, dalla quale tuttochè piena di mille rasure, cancell-

(a) *Sommario Num. XI.*

cellature e cassature, pur sene ricava bastevolmente il contrario dalle parole del disopra cennato decreto, che si suppone formato nel 1589. con cui fu proibito che fuor dell'Ordine de' Mendicanti non si eleggesse mai il Decano. Certa cosa si è, che se nel Collegio per Reale Statuto si fusse ciò ordinato; non bisognava che sene formasse nuovo decreto: sicchè quando anche si supponga contro quel che disopra abbiain dimostrato, che fusse stato fatto non a' giorni nostri, ma nel 1589.; da quello giustamente si ricava, che prima indifferentemente poteva esser, come lo fu, Decano chiunque del Collegio. Ma e' non si accorgono, che quando si volesse ammetter per vero quel ch'è dicono; quanti atti egli adducono a dimostrar la verità del loro assunto, altrettanti argomenti ne somministrano a giustificare le ragioni de' Preti Secolari o Regolari non Mendicanti.

Se il Decano fusse una carica, che si dovesse dare per via di successione a certe sole persone, e non per via di elezione; certa cosa si è, che il mostrarla che costantemente data per via di successione, e non già di elezione a' Frati Mendicanti; gli metterebbe nel dritto di contendere un tal loro possesso a coloro che pretendessero dovervi aver luogo la elezione e non già la successione. E' però confessano, che il Decano abbia a farsi per via di elezione, nè posson negarlo, almeno perchè così comanda la Bolla di *Sisto V.*: e' non negano, che la elezione sia un atto libero e facoltativo negli Elettori: e' non posson negare, che tutti i Decani sien fatti per via di elezione, col dimandarli il *placet* o sieno i suffragj e voti di tutto il Collegio. Dunque, col dimostrare che l'elezione per via di suffragj sia sempre caduta in persona di qualche Mendicante; che altro vengono a dimostrare, se non che intanto sia sempre da' Mendicanti escito il Decano, perchè sempre l'ha voluto tale il rimanente del Collegio? Or dall'averlo voluto tale, sene può drittamente inferire, che abbiaino acquistato dritto da costringerlo a doverlo voler sempre tale, riducendo a necessità ciò che si è atto di mera libertà? E' massima legale che *sola patientia, servitus non inducitur*; ma che sarà ove si tratti di voler imporre una servitù, non già fondata su di una diuturna pazienza, ma ben vero su di una licenza e permesso, che si domandi anno per anno? L'esserfi in un anno, in cento, in mille contentato chi può dissentire; farà che abbia perduto i suoi dritti, e che sia obbligato a sempre consentire, e ridursi allo

allo stato del Dio degli Stoici, di cui diceano: *semel iussit, semper parer?* (a) Come dunque il possesso, che vantano i Mendicanti, è indivisibile dal possesso che vantano gli altri del Collegio; se dicon quelli: sempre il Decano è uscito dagli Ordini de' Mendicanti; rispondon questi: è sempre uscito dall'Ordine de' Mendicanti, perchè, così n'è piaciuto, o per dir meglio, lo Spirito Santo ne ha ispirato sempre ch' eleggessimo piuttosto Mendicanti, che altri del Collegio: e se, come noi nella elezione del Decano imploriamo sempre la divina sua assistenza, ne illuminerà sempre a eleggerlo Mendicante, sempre Mendicante l' eleggeremo: ma non perciò acquisteranno ei mai dritto da costringerne a resistere allo Spirito Santo, qualora non voglia illuminarne sempre a lor modo.

Come questa cosa non è piaciuta agli autori delle *Cartucce Matricolari*, affinchè non vi potesse restar vestigio che *Spiritus ubi vult spirat*, ma che sempre abbia spirato a favor de' Mendicanti; e vi si veggono certi pochi colpi da Norcino, nell' essersi procurato di cancellare una memoria da cui chiaramente si raccoglieva la libertà della elezione de' Decani. La cosa merita che qui sene parli. Nel primo più antico libro di coteste *Cartucce Matricolari* trovasi al foglio 37. che nel 1546. fusse stato eletto Decano il Maestro *Fortunato di Gifuni* dell'Ordine de' Serviti, e vi si veggono degli atti da lui formati. Ma perchè ridondava a vituperio de' Mendicanti, che altri fuor de' lor Ordini, fusse mai seduto Decano nel Collegio de' Dottori; al margine ove sta notato il nome del Servita vi si truova scritto: LASSA: e sene veggon cancellati i Decreti. Volea dire quel LASSA: che in copiando quelle che si credon le più antiche *cartucce*, non vi si dovesse trascrivere il nome del Decano Servita. Mal però usando di un tal salutare avvertimento il Copista, lasciò caderfi dalla penna nel secondo volume delle *Matricole* pag. 34., ove si truova il Catalogo de' Decani, il nome di *Fra Fortunato di Gifuni*, col designarlo: *Ordinis Servorum*. Conosciutosi intanto ciò di pregiudizio agli Ordini Mendicanti, vi si veggono cancellate le parole: *Ordinis Servorum*, e sostituite in vece di esse: *Ordinis Heremitarum*; e una consimil rasura si scorge in un'altra copia, che forma il III. Tomo delle *Cartucce Matricolari* alla pag. 179. Queste però e le altre rasure, che vi si veggono, sono fatte con tutta quella innocente libertà, di cui

usa

(a) Seneca De provid. Cap. V. pag. 195. Edit. Gronovian.

usa delle sue memorie e zibaldoni ogni persona privata, su di esse mettendo e levando quanto le pare e piace. Non piacque al padrone de' *Zibaldoni Matricolari*, che il P. *Fortunato* fusse stato de' Servi di Maria; ed e' da padrone delle sue cartucce, togliendo quel che gli recava noja, e sostituendovi ciò che gli andava a verso, stimò, e stimò con ragione, che senza punto mancare alla cieca sommissione dovuta alla Santa Sede; potesse di privata sua autorità trasportarlo da una Religione a un'altra, e così da Servita il se trovare Agostiniano.

Ecco come da cotesto fatto pienamente si raccoglie sulle *Cartucce Matricolari*, per quanto ha piaciuto al padrone di esse di lasciarne per memoria alla posterità, che il Collegio sia stato sempre nella libertà di scegliersi per Decano, chiunque gli è piaciuto anche fuor dell'Ordine de' Mendicanti, non badando al color delle lane, ma al merito delle persone. Or veggiamo, come il dottissimo Contradittore si tiri d'impaccio a riguardo di cotesto Padre Servita, che per essere stato Decano, prima de' *Precetti Matricolari*; del 1589. vien chiaramente a distrugger le sue idee e le pretese di suoi Clienti, facendone vedere, che vero non sia che per volontà Reale fusse stato ristretto il Decanato a' soli quattro Ordini Mendicanti; ma sibbene che fusse promiscuo tra tutti gli ascritti al Collegio, e che perciò siesi finto dal *Converso Matricolare* il decreto del 1589. per pascersi di quella superiorità che impartiva a' suoi Mendicanti sopra gli altri Ecclesiastici, alla quale se potè pensare un *Converso*, non pensò mai nè potè pensare un savio Re.

Com'è per poco non ne ha fatto credere, che cotesta *Matricola* non vada del pari colla *Matricola* dell'Imperio che conserva l'Arcivescovo di Magonza (a); dandole una dote che non merita e che non gliela danno neppure molti savj e dotti de' Mendicanti, e ciò perchè se la figura conservata nel pubblico Archivio del Gran Cancelliere; ha procurato avvalersi di quanto la sua gran mente gli ha somministrato di sottigliezze, affinchè quel buon Frate Servita col suo Decanato non pregiudicasse alla causa ch'è difende.

In primoluogo e' dice, che dalle *Cartucce Matricolari* non appaja chiaramente ch'è sia stato Servita, poichè in esse vi si vede altre

O

vol-

(a) Tide Pfefing. Vitriar. Illustrat. ad lib. 3. Tit. XII. §. XIII. pag. 1009. in fin. edit. terti. Gotba.

volte notato per Agostiniano (a). Qui bisogna ricordarne che di sopra abbiám dimostrato, che non mai abbia e' veduto coteste *Matricole*; ma che sia stato a credito di chi gliene ha parlato. Ha perciò creduto che si conservassero nell' Archivio del Gran Cancelliere, perchè glielo han detto, ed e' non è andato più in là per assicurarsene: ha creduto che il P. Fortunato nello stesso anno venga talor chiamato Servita tal' altra Agostiniano, perchè glielo han detto, ed e' non si è preso cura di assicurarsene, e perciò non sa che P. Fortunato vi si descrive sempre per Servita. Egli è ben vero però che in certi luoghi si è cassato l' attributo di Servita, e vi si è sostituito quello di Agostiniano, ma di una maniera, come si è detto, tanto innocente, che vi si legge e il soprascritto e il sottoscritto: e perciò contro un tal sutterfugio non vi vuole altra risposta, che pregarlo a servirsi de' suoi occhi, per non dubitar più che a viva forza si è quasi fatto un Apostata di un Decano, coll' aver voluto far trovare Agostiniano chi professò sempre la Religione de' Serviti.

Ma l' altre scuse, ch' egli adduce a favor de' Mendicanti per isnervar la forza che lor fa l' esservi stato un Decano Servita; non sembra che meritano scusa in un suo pari. Ecco com' ei parla: *Comunque però possa esser sortito l' essersi posto l' Agostiniano per Servita, o Servita per Agostiniano; ancorchè veramente fusse stato in quell' anno il Servita Decano, la ragion principale però fu, che dovendosi fare un Agostiniano Decano, e mancandovi in quel tempo tanto da noi distante, che sono presso che scorsi due secoli, un Maestro di quell' Ordine da potere occupare questa dignità, si fece luogo al Carmelitano: e successivamente tuttavia mancando l' altro anno l' Agostiniano, per supplire il quadriennio del giro, si fece un Servita, sottentrando nelle veci dell' Agostiniano Eremitano, e fu pigliato da un Ordine che parimente milita sotto la Regola di S. Agostino, e così ricominciarono poi il solito giro dal Domenicano agli altri susseguenti. Questo fatto si può leggere nella stessa Matricola Originale, ove si nota. Nota quod propter absentiam Reverendorum Magistrorum S. Augustini, vacavit a Decano eorum Religio, & pervenit ad Carmelitas: e lo stesso si replica in un altro luogo: Edè da osservarsi che le sopraccennate parole della vacanza dell' Agostiniano, non sono di recente aggiunte. (b) Facciam orale nostre riflessioni su di cotesto suo ragionare.*

In

In primo luogo e' s'idea una Storia di pianta senza veruna malleveria, tuttochè si tratti di un fatto antico di presso a due secoli: poichè dando il merito che vuole alla *nota marginale* della *Cartuccia Matricolare*; e' vi si legge è vero, che per mancanza dell' Agostiniano Maestro in quell' anno, passò il Decanato a un Carmelitano; ma nulla vi si dice di quel che avvenne nell' anno susseguente, nulla del Servita, nulla in somma di quanto immagina l' erudito nostro Contradittore, che con cotesta *nota marginale*, quasi fusse qualche testo del *Pentateuco Samaritano*, ne ha voluto dar erba trastulla; quandochè ella come distrugge la chimera ch' e' ne presenta, così ne fa vedere che in quel *Matricolare Zibaldone* sia stato libero a ognuno lo scrivervi a capriccio: poco importando a noi se di recente ovvero ab antico vi si sia scarabocchiata quella *Nota Marginale*. Oh a qua' be' tempi fiam noi! Si niega fede a' Registri de' Regj Archivj, e vuolsi che si renda a una *Nota Marginale* che non si fa nè quando nè da chi scritta!

In secondo luogo e' poco ricordevole di quello ch' egli stesso ha scritto, distrugge con una mano quel che ha edificato con un'altra, come sovente accade a chi si mette in testa di voler difender tutto, senza prima riflettere se possa tutto difendersi. Volendo e' trovare una legge senza ragione, da escludere perpetuamente i Preti e ogni Regolare che Mendicante non fusse dalla dignità di Decano, come di sopra si è osservato; ne venne ben provveduto dalle *Cartucce Matricolari*, donde trascrive per buono e per legittimo un Decreto, col quale restringeasi a' soli quattro Ordini Mendicanti in quelle parole: *Ut uno anno sit de Ordine Predicatorum, alio anno de Ordine Minorum, alio anno de Ordine Heremitarum, alio anno de Ordine Carmelitarum Et si, notifi di grazia, aliqua Religio pro loco ipsorum tangente non haberet aliquem Magistrum de Universitate ista; eligatur Decanus de Religione immediate sequenti, secundum ordinem praxatum.* (a) Ecco il decreto assertivo a favor de' quattro soli Ordini Mendicanti; ma cotesto non basta, e perciò adduciamo anche il negativo. *Doctores seculares, aut non ex quatuor Mendicantium Ordinibus in hoc Sacro Collegio incorporati, nullo pacto possunt exercere officium Decana-*

(a) Scrittura del Contrad. fol. 8. a.

(a) Scrittura del Contrad. fol. 18. a.

(b) Scrittura del Contrad. pag. 18. a. ter.

tus &c. (a) Se vi erano, com'è suppone, cotesti decreti, s'erano di già ben provveduto al caso in cui venissero a mancare i Maestri Telogi di uno de' quattro Ordini; dunque quando al Collegio mancarono i Maestri Agostiniani, e' si sapea già quel che si dovea fare, si sapea che non si dovea nè potea ricorrere a un Servita, Religione non mai a lor credere contemplata; e perciò *eligi debebat Decanus de Religione immediatè sequenti secundum ordinem praxatum*: perchè *Doctores saculares non ex quatuor Mendicantium Ordinibus, nullo pacto exercere possunt officium Decanatus*. Qui non vi è mezzo termine, ol' autorità *Matricolare* o quella del dotto Contradittore hanno a ecclissarsi. S' e' son veri i decreti, va per terra tutta la favola da lui architettata, avvegnachè appoggiata alla *nota marginale*, che val tanto a dimostrar la verità de' suoi detti, quanto a dimostrar veri que' gran formiconi Indiani, maggiori di una volpe, e minori di un cane, di cui fa menzione il gran Padre della Storia e delle Menzogne. (b) Che s'è vuol poi che si adotti la sua favola; uopo è che si rigettino i Decreti, essendo impossibile ad accordar l'una cosa coll'altra. Nè vale a inorpellar la lor contrarietà, il dire, che intanto si fusse escito dalli quattro Ordini Mendicanti, eleggendosi un Servita in luogo dell'Agostiniano che mancava, perchè anche i Serviti professano la Regola di Sant'Agostino. La *Nota Marginale* gli è primieramente contro, e distrugge tutto il suo bel discorso: imperocchè se tra Servita e Agostiniano, non vi è differenza, perchè professano ambedue la medesima regola; doveasi subito che mancò l'Agostiniano, sostituirsegli il Servita; ma la *Nota Marginale* a tenor del cennato Decreto, gli sostituisce il Carmelitano e non il Servita. Per secondo se il professar la regola di Sant'Agostino può dar dritto al Decanato; non farà poi vero, che cotesta dignità spetti *privativè quoad omnes* a' soli quattro Ordini Mendicanti. Per terzo come la regola di S. Agostino non viene soltanto professata da' Serviti; ma ben vero da 28. altri Ordini Religiosi; (c) e' sene dedurrà che il Decanato potrà cadere ne' Teologi di tutti cotesti 28. altri Ordini: e addio Decanato pe' soli quattro Ordini Mendicanti.

L'ul-

(a) *Id. ibid. pag. 9. at.*(b) *Herodot. Thal. lib. 3. pag. 200. n. 102. edit. an. 1716. Lugd. Batav.*(c) *Vide Hospinian. histor. Monach. lib. V. cap. 2. propè finem.*

L' ultima scusa, di cui e' si avvale a far vedere, come fusse entrato cotesto Servita a far da Decano in un Collegio, in cui è chiusa la porta per cotesta dignità a chiunque de' Quattro Mendicanti Ordini non sia; è la più ingegnosa delle altre, comechè appena accennata in quelle pochissime parole: *Per supplire il quatriennio del giro*. Ognun sa in quanta e quale venerazione fusse tra' Pittagorici il numero *Quaternario*, talmentechè tra loro e' non vi era giuramento più formidabile, che il giurare per la loro *Tetractis*, da cui credean derivata l'immortalità dell'anima: (a) e perciò tanto era per essi guastare il *Quaternario*, quanto privarsi di qualche pezzo di divinità o d'immortalità. Pertanto ove creder si voglia, che i Mendicanti che nel 1546. ammisero al Decanato un Servita contro le supposte Reali Leggi della fondazione, fussero stati Filosofi Pittagorici; certa cosa si è, ch'è fecero molto bene a così *supplire il quatriennio del giro*: poichè sarebbe stato un gran male il ridurre a *triennio il quatriennio*. Ma com'egli eran Teologi, che dovean come tali condannare ogni superstizione; e' non si debbe credere ch'è fussero stati cotanto superstiziosamente attaccati a' misterj de' numeri Pittagorici, che anzi che perder di rispetto al *quaternario*; avessero voluto far man bassa sulle Reali Leggi del Collegio: poichè cento *Quaternarij* Pittagorici contutto il formidabile stuolo de' loro Chiosatori, non gli arebbero salvati dal meritare l'indignazione Reale. E così il coprire la Elezione del Servita colla necessità di *supplire al quatriennio*; è una scusa da farne uso innanzi a un Tribunale di Pittagorici, ma non da prevalersene profittevolmente innanzi a' Supremi nostri Ministri.

Dalle cose finora dette e' ne sembra, che con chiarezza si raccolga, che la causa ch'è difende è cotanto disperata e rovinosa ne' suoi fondamenti, ch'egli stesso è obbligato soventi volte ad abbandonargli. La *Cartuccia Matricolare* dice, che il Decano debba necessariamente esser colui, che nel giro degli Ordini de' Mendicanti trovasi prima di ogni altro al Collegio ascritto: ma e' perchè vede che un tal Decreto non si accorda colla illuminazione che si domanda allo Spirito Santo, perchè spegne l'atto libero e facoltativo della elezione; vuole, che un tal Decreto sia come un avviso del *Galateo*, che insegna a rispettare i vecchi, non già una legge. La

Car-

(a) *Vide Cudworthi sistema Intellectual. & ibi Moshem. Nota XXXV. pag. 450.*

Carruccia Matricolare restringe il Decanato a' soli quattro Ordini Mendicanti; ma perchè egl' il rincontra una volta in un Servita, non potendo accordar l'una cosa coll'altra; vi fa entrar per forza per via di una interpretazione tirata co' denti, tutte le Religioni che professano la Regola di Sant' Agostino. Ed e' vuol poi che que' Decreti, che non ha cuore di poter egli stesso sostenere; si abbian potuto formare o da un Re o da uno intero Collegio di Teologi? Dubitando io intanto, che di soverchio non mi renda rincrescevole a chiegge, ove più lungamente mi voglia trattenere a minutamente esaminare tutte le inezie che avvissansi negli *Scartabelli Matricolari*, delle quali ve ne ha una dovizia prodigiosa, e soprattutto nella Cronologia che vi riceve de' torti infiniti; parmi di averne dato un saggio tale da farne concepire la giusta idea che se ne debbe avere, e passo a formare sulle cose dette un parallelo tra le scritture e' documentis de' quali la ragione de' miei Clienti si è sostenuta, e quelli che per parte degli Ordini Mendicanti si son prodotti.

Il privilegio de' Maestri Preti Teologi Secolari e Regolari non Mendicanti, contiene cose degne della giustizia di un Sovrano, uniformi a' dettati della ragione, alla massime della prudenza: perchè in esso si stabilisce un Collegio, in cui non vi è porta chiusa a Ecclesiastici di qualunque Ordine e' sieno a potervi essere ammessi, purchè abbiano i requisiti necessarj della nascita, de' costumi, della dottrina. A tutti si prescrivono ugualmente le medesime vie, le medesime condizioni, l'istesso esame per potervi essere ammessi, ugualmente tutti si abilitano a poterne meritare i primi onori. Vi si prescrive, che nella elezione del Decano s'invochi l'assistenza dello Spirito Santo, e si prescrive non a derider la Religione, ma con quella santa fiducia, con cui un'anima Cattolica debbe implorare il Divino ajuto, soprattutto nelle cose gravi e serie, nelle quali di leggieri possiamo ingannarne nello scegliere, fidandone solamente al debolissimo nostro discernimento, ove si tratti di sapere pesare a giuste lanci il vero merito delle persone, che hanno a far notabile figura nel servizio di S. Chiesa, nell' aumento della Religione, nell' edificazione del popolo Fedele. Insomma è tale, che se si avesse a formar di pianta un Collegio di Teologi; non si potrebbe formare con più sante e più ragionevoli leggi e' statuti: talmentechè l'istesso Contradittore che l'ha impugnato, ha ben potuto adoperare delle sottigliezze ad attaccarne la scorza; ma non ha osato dir

dir motto a censurarne la sostanza in quanto agli statuti che contiene, perchè tutto merita lode, niente merita censura. Per quel che riguarda la Storia, vi si attribuisce a *Ruggieri* la prima fondazione del Collegio, e glielo attribuisce la *Reina Giovanna*, e si è fatto vedere quanto ella giustamente abbia una tal lode a lui renduta. Che *Giovanna II.* avesse potuto metter fuori a favor de' Teologi il Diploma contrastato; si è dimostrato vero non che verisimile con evidentissime ragioni, e ben da ognuno si può di leggieri comprendere, soltanto che si ricordi quanto ella inclinata fosse a favorir le scienze, e indi paragonando i privilegi da lei a' Giuristi e Medici accordati; troverà ne' lor diplomi *servatis servandis*, le medesime regole, le medesime espressioni che s' incontrano nel Diploma de' Teologi. Questo vien rapportato da *Alfonso* suo figlio, *Principe* il più amante della Teologia di quanti ne sieno stati per l'addietro tra' nostri Sovrani. La legittimità del suo Diploma viene assodata da un altro, di cui han fatto uso i Mendicanti, e ambedue son tratti da' *Registri* di un Regio Archivio che fan piena fede ne' nostri Tribunali: talmentechè alle scritture indi tratte non si può negar la *via esecutiva*, e non so se convenga al Ben Pubblico il darli *termine ordinario* a provare che ne sia stata violata la fede, aprendo così la strada a ogni sorta di baldanzosa calunnia. Uomini de' più illuminati e Scrittori de' più assennati, per mantenimento della pubblica quiete, sono arrivati a dire, che fin le private scritture, ove si trovino fra le pubbliche di un pubblico Archivio, per comune credenza si passano per autentiche, (a) e a stuolo altri Autori generalmente dicono, che *libris Archivii Principis plenè creditur*: onde è troppo pretendere, che senza precedervi almeno una diligentissima ed esattissima cognizione di causa, si abbia poi a rigettare allo stante la fede delle pubbliche scritture che escon fuori de' Regj Archivj. (b) Sicchè il nostro Diploma non solamente si sostiene contro quel che vanamente se gli è opposto, ma ha di più tuttocchè gli bisogna, per reputarsi vero e legale per meritare

(a) Vide *Fritschium De jur. Arch. & Cancel. Cap. XII. nu. 50. & 51. Tom. 1. Opuscul. par. 1. Tract. XVII. pag. 423. edit. Norimber. anno 1731.*

(b) Vide *Genu. de Scriptur. privat. lib. V. pag. 218. a num. 6. ad seq.*

piena fede tra gli Storici e pronta esecuzione ne' Tribunali.
Veggiam ora la medaglia nel suo rovescio.
La *Matricola* è un libro squadernato, ch' esce originalmente dalle mani di chi ne vuol far uso a proprio vantaggio. Non vi si vede veruna impronta nè di pubblica nè di privata fede: non si fa donde trascritto, non da chi scritto, non in qual tempo scritto: non vi è fede di Archivario, non di Cancelliere, non di Notajo. Contiene cose contrarie alla Storia, opposte alla Morale, derisorie della Religione: è pieno di ridevoli contradizioni, di vanità per coloro che lo producono, d'ignominia per tutto il Clero Secolare e Regolare che non sia annesso a quattro Ordini Mendicanti, talmente che se puossene credere artefice qualche *Converso* Mendicante, non sia ragionevole il crederne autore o un giusto Principe, o un Collegio di Teologi. Dall' A alla Zita non v'è faccia, che non contenga tutti que' vizj visibili all' occhio del corpo senza presentargli a que' dell' intelletto, ciaschedun de' quali basta da se solo a far perdere ogni fede ogni credito a una scrittura, siesi pubblica o privata. Ciascheduna faccia ha caratteri diversi, diverso inchiostrò, cassature a macco, rasure a dovizia, cancellature a bizzesse, interlineazioni e postille a diluvio.

Egli è vero che il *Manrique* e il *Tiraquello* ne lasciarono scritto, che i Monaci Cisterciensi avessero avuto la singolarissima prerogativa, di poter esser Giudici non che testimonj nelle lor proprie cause (a). Egli è vero che il *Mabillon* fa il medesimo favore a tutti altri Ecclesiastici: *id olim quibusvis Clericis ac Monachis concessum fuisse constat*: (b) e ne adduce ben molti curiosi esempi fin al XII. secolo; ma oltrechè di cotesti amplj privilegj non si truova che abbian mai goduto i Mendicanti ch' escirono nel XIII. secolo; il Mondo di appresso comechè sommamente venerasse gli Ordini Religiosi, a ogni modo pur gli credè composti di uomini, che sotto le sacre lane han carne e pelle come gli altri: e perciò andarono in disuso, e ora e' sene parla per erudizione, e non per potersene far uso o da Prete o da Frate, perchè la ragione non permette che uno sia a se stesso testimonio. Gli stessi Religiosi sono

(a) *Manrique ad ann. 1141. cap. v. num. 3. Tiraquellus Tract. de penis temp. aut remitten. 15. num. 60.*

(b) *Mabill. De Re Diplom. lib. 3. Cap. IV. num. 4. pag. 233. ad sequ.*

sono stati i primi ad aprir gli occhi alla gente, a non aver più per troppo autentica la fede delle Scritture Monacali. Io non vo' coll' *Herzio* sospicar del *Papebrochio*, ch' egli avesse voluto a bella posta dar delle regole critiche a scernere il vero dal falso nelle materie Diplomatiche, *arcano proposito, ut Ordinibus antiquioribus, quorum opes tabulis istis precipue innituntur; fulcra quaedam subtraherentur.* (a) Vo' ben però dire, che celebre si è la quistione agitata tra il *Papebrochio* e il *Mabillon* circa l'Epoca in cui cominciarono a falsificarsi i privilegj e diplomi: *Quo tempore, dice il Mabillon, subiecit in orbem litterarium falsorum Diplomatum labes, quosve authores habuerit; hic in antecessum discutere juvat. Id undecimo aera Christianae saeculo & sequentibus, dum Universalis Ecclesiae pacem, tot undique schismata seditionesque turbarent, vigeretque morum corruptela, obtinuisse putat Papebrochius, atque ejusmodi flagitium refundit precipue in Monachos, qui cum viderent, inquit, a potestatibus secularibus undique accidi immunitates, & possessiones suas; non magno crimini sibi dacebant pro ipsis tuendis, fingere, quae in nullius cessura praedictum, solum videbantur conductura tuenda equitati.* (b) Il fatto dunque dal *Mabillon* non si nega, ma vuol però, che non fussero stati i Monaci i primi, (c) e a noi importa poco se sieno stati i primi o i secondi. Ma ben ne importa l'invitar la gente a riflettere, che a voler dar credito a cotesta *Matricola* escita dalle mani de' Mendicanti, per metterla a fronte a scritture ricavate da un Pubblico Regio Archivio; è quanto volerne riminare all' XI. e XII. secolo, in cui poteano i Cherici e Monaci pretendere, che in giudizio facessero pruova irrefragabile le testimonianze ch' egli a se stessi pe' propj loro vantaggi rendeano. Se la cosa andasse così, noi aremmo il torto: ma non è più il tempo che Berta se così, noi aremmo il torto: ma non è più il tempo che Berta filava, e le *Cartucce Matricolari* sono così mal conce; che non arebbero meritata veruna fede, quando anche sene avesse voluto far uso nell' XI. o XII. secolo. Oh com' ella riderebbe quell' anima innocente di colui che le scrisse, se ritornasse al mondo, e vi vedesse dar merito tale a' miseri suoi zibaldonacci, fino a presentarsi innanzi a un supremo Ministro, colla lusinga di

(a) *Herzins de Fide Diplom. German. Imperat. Tom. I. Par.*

III. pag. 413.

(b) *Mabillon De R. D. lib. 1. Cap. IV. num. 11.*

(c) *Idem ibid. a num. 9. ad seq.*

di fargli valere per roba da far pruova in giudizio! Ma come stranissima cosa farebbe, per chiunque sappia che sorta di libri sieno cotesti che si chiaman *Matricole*, il vacillar un momento a dinegar loro ogni credenza e ogni autorità; così ridevole cosa farebbe il battezzar col nome di falsità, que' tanti vizj che vi si veggono, che falsità si chiamano, che falsa rendono ogni scrittura, sia pubblica o privata: perchè vi ha pur delle private Scritture, che hanno il lor merito ne' nostri Tribunali, e se non vagliono a far piena pruova, la fanno almeno semipiena. (a) Ma tra coteste, non vengon da niuno che io sappia annoverati i scartafacci, i zibaldoni, i repertorj, le cartucce che uno per suo uso, e talora per disegni ad altri sconosciuti si forma. Or come *quilibet rei sua extat absque dubio Moderator & arbiter, sic potest in libro suo mille mendacia scribere, absque timore pena falsi: ex quo per tale mendacium nullus laedi potest, cum ipsi nulla penitus fides adhibeatur*. (b) Quindi ella farebbe una ingiuria la più ingiusta e irragionevole del mondo, a volersela prendere coll' *Autor Matricolare*, perchè fu del suo zibaldone vi avesse scritto mille inette bugie, mille ridevoli decreti, e che a modo suo vi avesse raso, cancellato e scarabocchiato delle postille più di millanta: il zibaldone era suo, potea farvi man bassa a suo modo, che finalmente c' non poteva indovinare, ch' e' sarebbe venuto un giorno, in cui quattro interi Ordini Mendicanti, senza vedere non che esaminare le di lui cartucce, vi avessero avuto a fondar su delle strepitose pretese, e che i suoi scartabelli avessero non già ad andar del pari, ma valer più che la *Matricola* dell' Imperio Germanico, che non ostante le solennità colle quali fu formata, pur non se le dà il merito da poter fare piena fede. (c)

Or io mi fo carico, che come de' Filosofi si dice: *nil unquam summiavit agrotus, quod aliquis non dixerit Philosophus*; così non vi ha cosa per troppo strana che sia, che non possa aver a favor suo la decisione di qualche Tribunale. In fede mia che pappolata più grossa a inghiottire, quanto quella di una donna gravida per via d' immaginativa, non si puo pensare. Ella si è una cosa contro a quanto di più sodo insegna la natura; ma che perciò? Il Parlamento di *Gra-*
noble

(a) *Vide Genu. de Scriptur. privat.*

(b) *Apud eund. lib. I. quest. IV. num. 81. pag. 27.*

(c) *Vide Reinking De Regim. Secul. & Eccles. lib. I. clas. 4. cap. 1. a num. 10. pag. 282.*

noble pur una volta decise, che per sola forza d'immaginativa, avesse potuto una Donna senza menoma opera d'Uomo, impregnarsi e partorire un bel maschio. (a) Dunque perchè trovasi cotesta bella decisione; l'addotterem noi a coprire tanti amorosi furti, quante accaggiono alla giornata? Ah se si potesse aggiugnere a ciò, io m'immagino che le giovanette anche più vane, a formare una statua a chi mettesse in su l'autorità di quel Parlamento; si priverebbero di quanti mai hanno ornamenti, più volentieri che non fecero le Donne Ebreë performarsi un oggetto d'idolatria nel Vitello d'oro. Vo' con ciò dire, che quando anche potessero i Mendicanti trovare in qualche Tribunale deciso, che si abbia a dar merito e fede a coteste sì fatte cartucce, più che non a Scritture tratte da' Registri di un Regio Archivio; non perciò ne avrebbero a dedurre, che lo stesso si avesse a decidere a lor favore inoggi.

Piacemi a ogni modo rapportare una decisione che in qualche maniera sembra che possa sostener l'aerea lor pretesione, a sol oggetto di vedere, s' e' vi sia mai chi tra noi possa approvarla, o sperare che abbia avanti a' nostri supremi illuminatissimi Ministri, a imprimer forza di esempio. Ella fu fatta a' giorni nostri contro di *Sigismondo Unrug* uomo di chiaro sangue, la di cui storia in brieve è tale. Nella casa di costui mentre ch' egli era assente dalla sua patria, a stigazione di un suo inimico, che pubblicamente accusollo di miscredenza; fu trovato un zibaldone in cui andava e' notando ciò che ricavava di più memorabile di bene o di male dalla lettura de' suoi libri. Esaminatosi il Zibaldone, trovovvisi scritta una proposizione, di cui perchè non ne avea notato l'Autore; fu creduta sua, tuttochè tratta fosse da un libro Francese intitolato: *L'Esprit des Cours pour l'annee 1709. Mois de Septembre pag. 585*. La trama fu così benteffuta, e menata tanto innanzi, ch' e' fu in *contumaciam* condannato a essergli tagliata la mano e gittata al fuoco, a essergli strappata la lingua, a essergli reciso il capo, a perder tutti i suoi beni per applicarsene metà al Fisco, metà all' Accusatore. Ma in qual conto si ebbe cotesta severissima decisione, che miglior fondamento non avea, che quella proposizione, che per poca pratica di que' suoi Giudici nella Storia Letteraria; fu creduta sua, e pur era di un altro, e sa Dio a qual uso da lui trascritta? I Dottori della Sorbona ebbero a dire: *judicio adversus Unrugium lato, jus omne sive divinum sive humanum apertissime violatum esse*: e in una rappresentanza fat-

(a) *Vide Antonium Denfing. De Fetu Mussipont.*

za dagli Stati ad Augusto II. Re di Polonia, parlossi di un fatto cotanto rimarchevole, in questi sensi. *De cuius rei fide, si posteritas aliquando dubitaverit, id ignoscendum erit: nam nos ipsi oculis auribusque nostris visa & audita, vix credimus: quin inter Christi nomen professos, talia geri posse stupescimus.* (a) Cotești sentimenti altronde non possion certamente nascere, che dalla massima costantemente ricevuta da tutti, che nuna pruova possano o debban fare sì fatti zibaldoni: poichè non si sa nè si può indovinare se quel che vi si truova scritto, vi si sia notato per servirsene in male o in bene, per abbracciarli o per rifiutarli, per avvalersene a un'opera seria o a un'operagiosola. Che bel giudizio farebbe quello di attribuire a opinioni e massime vere della mente di chi le scrisse, ciò che peravventura trovasi notato in un Zibaldone? A questo modo un che trovasse nel manuscritto di un uomo serio, che ne'mari del Nord verso la Groenlandia, vi è una via, per cui siesi viaggiato da un Polo a un altro passando a traverso del centro dell'Univerſo; (b) subito ne arà a dedurre: oh colui è un disensato, che non si è avveduto che l'Autor che vendè al Mondo coteſta frottola, e' non la dovette aver per vera, ma volle con essa la baja de' Viaggiatori. Un altro che avesse trovato i Zibaldoni di *Santo Epifanio*, prima che ne ricavasse la Storia dell'Eresie; e' l'arebbe passato non per quel che fu chiaro lume di Santa Chiesa, ma per qualche Ereticone, mercecchè ne' suoi Zibaldoni arebbe trovato tutte unite, quante e' mai seppe o rinvenne sbranissime empie proposizioni degli Eresiarchi, che aveano infettato il Mondo fino a' suoi tempi.

Chi sa pertanto, se l'Autor della *Matricola* vi avesse notata la fondazione del Collegio de' Teologi in tempo di *Ladislao*, per doversene in qualche sua opera burlare? Chi sa se forse col medesimo disegno notato avesse nel suo *Zibaldone* que' decreti, co' quali con ridevole contradizione si ordina, che i Vice-Cancellieri abbiano da esser sempre tratti da' quattro Ordini Mendicanti, nello stesso tempo che si danno per sottoscritti da un Vice-Cancelliere che non fu nè Teologo, nè Prete, nè Frate, nè Mendicante; ma secolare, e forse con moglie e figli? Chi

(a) Vide Schelhor. Dissertat. 11. De lib. pub. auth. comb. Amænit. Litter. Tom. IX. a pag. 736. §. LXIX. ad 741.

(b) Relation d'un voyage du Pole Arctique au Pole Antartique, par le centre du Monde. Chap. 1. §. 2.

sa se avendole stesse mire, si avesse notati i decreti, co' quali si ordina che s'invochi lo Spiritoſanto, per esserne illuminato nella elezione del Decano, nel tempo stesso che non si vuol che faccia nulla, perchè si ordina con graziosissima contradizione, che il Decano non si abbia a eleggere secondo le ispirazioni dello Spiritoſanto; ma benvero s'ii sempre quegli che nel giro del suo Ordine, si truova prima degli altri al Collegio ascritto? E' vero, che i Mendicanti s'immaginano ch'egli avesse scritto coteſte cose *ad futuram rei memoriam*, per assodare in essi quelle prerogative che non voglion dividere co' loro Fratelli, co' loro Compagni nel Collegio d' Teologi; ma è vero pur anche che non hanno veruna pruova da sostenere quel che immaginano, e la roba che si truova nelle *Cartucce Matricolari*, apparirà sempre taro da non potersene creder mai Autore se non qualche *Converso*, o pure qualche altro che aveva in mente di mettere in ridicolo delle pretenſioni che non potea digerire negli Ordini Mendicanti, o di farne qualche panegirico a suo modo, non essendovi mancati mai di sì fatti cervelli.

Che cenenesia di ciò, se i Giuristi di *Sigismondo Unrug* fecero quella decisione; fecero una decisione che fu e sarà sempre reputata stravagantissima, comechè nata peravventura da un zelo troppo acceso per la Religione, che non troverà mai chi voglia imitarla. Intanto egli è certo che a forza di scritture a *Zibaldoni*, non si acquistano mai diritti privileg e giuridizioni, che han bisogno di manifesta Reale Concessione. A forza di *Zibaldoni* non si getta per terra l'autorità delle Reali determinazioni, come si vede fatto ne' *Zibaldoni Matricolari*, or nell'ammettere, or nel discacciare dal potere essere ammesso al Real Collegio questi e quegli, senza verun documento di pubblica reale autorità, come se figli di questa Patria, vassalli del comun Sovrano, uomini che intendano la Teologia, non fossero se non quelli che ne meritassero la patente da' Quattro Ordini Mendicanti, colle condizioni vituperevoli ch' e' si sapessero immaginare. Chi è che discorra, e non reputi vituperevolissima quella, con cui si vogliono ammessi al Collegio i Preti e Regulari non Mendicanti, come se questi studiasse la Teologia di *Varrone*, (a) gli altri quella delle *Sacre Bibbie*, e i Padri e l'Angelico Dottore avessero scritte le lor opere in un gergo, da non intendersi

(a) Vide D. Augus. De C. D. Lib. 4. Cap. xxxi. pag. 87. Tom. VII. Edit. Antwerp. an. 1701.

derfi se non da' quattro Ordini Mendicanti? Chi è che discorra e non veggia, che se mai si avesse ad ammetter per vero, cioè che le *Cartucce Matricolari* contengono; uopo fora che si verificassero due cose: l'una che *Ladislao* avesse accordato loro un privilegio di aver sempre il Decano da' lor Ordini, l'altra che la *Reina Giovanna II.* avesse violentato i Preti e altri Regolari non Mendicanti, ad aggregarsi al Collegio de' Teologi, per soffrire di vedervisi sempre posposti. Se i privilegi son privilegi e non vituperj, se hanno a contener grazie e non disfavori, se regolarmente si accordano a chi gli domanda, se siam mai arrivati a conoscer le passioni dell'uomo; o bisogna credere che quella *Reina* si fusse posto in testa, di svituperare tutti gli Ecclesiastici del suo Regno che non fosser Mendicanti, costringendoli a soffrire una tale irragione volledisuguaglianza; o bisogna dire, che ne' tempi di quella *Reina*, matiti e svituperati fussero e Preti e Regolari non Mendicanti, che avessero potuto domandare per grazia e per favore, che la loro ignominia passasse in privilegio.

Per la qual cosa avendo dal canto loro i Preti Secolari e altri Religiosi che Mendicanti non sono, privilegi tratti da' Regj Archivj, quindi è che quando anche avessero altro peso, che non hanno, tutte le difficoltà che loro ha opposte il dotto Contradittore; sempre si sosteneranno per veri da chiunque abbia fior di senno, se non altro perchè quanto contengono, è tutto uniformissimo a' più chiari dettati della ragione. Dall'altra parte appoggiandosi gli Ordini Mendicanti a mere cartucce, quando anche fussero coteste, qual ei le suppongono, scritture conservate in Pubblici Archivj, non già nelle Celle fratesche; pure perchè contengono cose a ogni dritto contrarie, non sarebbe verisimile che allo stante non si conoscessero per quel che sono, cioè per roba in cui si avesse voluto sacrificar la ragione, la prudenza, la giustizia a una sconsiderata vanità o di qualche inetto *Converso*, o di qualche vanerello Divoto, che si fusse creduto partecipare alla famosa *Bolla Sabbarina*, (a) in coniarle di un modo da mettere in fatto di Teologia i Mendicanti al disopra di tutti altri Ecclesiastici. Il Tribunal della Ragione è troppo severo in queste materie, non aderendo mai alle cose inverisimili; ma attenendosi sempre a ciò che da per se si raccomanda per farsi credet vero. Fia invero maraviglia ch'essendo i lor Ordini for-

ni forniti di uomini, ne' qualicome in lor trono stanfi affise le scienze gareggiando colle virtù morali, onde servon di terfo specchio a cui dobbiamo apparare a comporre i nostri costumi; sientifi in questa occasione fatti traporare a pretendere, quel che vigorosamente fin colle stampe han preteso! Io in quanto a me non son così matto da credere, che abbia potuto in questa Causa, gocciolone ignorantaccio qual mi sono, e troppo mi spiace esserlo, scriver cose tali, da potergli persuadere a ritirarsi a tempo giusto dal promuovere al par di prima cotesta lor pretesione, nella quale non so se vi si truovi tutta l'osservanza del secondo de' due gran precetti, in quibus tota lex pendet & Propheta; (a) ma pure arditamente potrei dire, che quanto ammiro e conosco la *Scrittura* a lor favore stampata, nella dottrina e squisita invidiabile erudizione che fastosa v campeggia, superiore a questa mia misera e tapina risposta; altrettanto la reputo inferiore nella sodezza de' fatti: almeno questanon si appoggia a scritture, che si dicano conservate in Pubblici Archivj, e poi si trovano nelle Celle degl'interessati: non si sostiene su di qualche decisione che si dica fatta dalla Real Camera di S. Chiara, quandochè indecisa ancor ne pende la Causa. Desidererei a ogni modo che cotesti Quattro Illustri Ordini, a' quali in generale e in particolare recheremmi a gloria di sempre rendere tutti i miei più rispettosì e cordiali ossequj; deponessero per un momento e la giusta alta stima che hanno del loro Avvocato, e il giusto disprezzo che debbono aver di me: desidererei che per un momento credessero di ugual valore le scritture da noi prodotte colla autorevole impronta della fede pubblica, con quelle messe fuori da essi dalle lor Celle: anzi vorrei che fingessero che egli e i Clienti che ho avuto l'onore di difendere, s'forniti fussero di ogni privilegio Reale, di ogni autentico documento, di ogni qualunque siasi pubblica, siasi privata scrittura. Ove mi avessero usata la gentilezza di mettersi in questo stato, desidererei che senza aspettar l'oracolo augusto del Nostro Sovrano, sulla relazione che de' meriti di questa causa gli si farà dall'ill. Sig. Marchese Rocca, gloria e splendore de' nostri Tribunali; dimandassero i Mendicanti a chiunque di cotesto Pubblico Uomini e Donne, Giovani e Vecchi, Togati e Militari, Laici ed Ecclesiastici, Nobili e Plebei, Dotti e Ignoranti, che sentano della loro pretesione? Ciò fatto mi additassero un poco, chi tra loro reputi giusta, fan-

(a) Vide *Launojum* Tom. 11. par. 11. pag. 404. edit. Col. Alabr. ann. 1731.

(a) *Matth. XX. 40.*

santa, modesta, ragionevol domanda, quella colla quale tal pretendesse, che in un Collegio di qualunque mestiere, arte, o professione che sia, tutti dovessero avere gli stessi meriti, le stesse condizioni, soffrire l'istesso esame per esser approvato e ammesso, gli stessi pericoli per esser riprovato; ma che il prim' onore non dovesse mai cadere, se non sopra certe sole persone senza mai renderli accessibile agli altri? Ciò fatto desidererei che ove non trovassero neppur uno, che non battezzasse cotesta lor pretensione, per lontana dalla carità, dalla ragione, dalla giustizia; generosamente usando di lor Teologia, lieti sciamassero: *Æmulamini charismata meliora*, abbracciassero i lor Fratelli, e non isdegnassero di rendersi uguali negli onori a coloro, che non sono loro inferiori nella santità e nella dottrina.

Esaminando intanto sulle regole del nostro Foro questa causa; non si ha a faticar molto a indovinar qual sia per esser nell'evento. Si lusinga il dotto Contradittore che il possesso che vantano i Mendicanti, sia tale da far succumbere i Preti e altri Regolari che Mendicanti non sono; ma e' non considera, che non potendo asodare l'autenticità della *Matricola*, va per terra quel titolo e quel possesso di cui non ha altra pruova che le *Cartucce Matricolari*, le quali quando anche potessero aver qualche merito, nell'additare il possesso ch'è vantano; sempre il dimostreranno indivisibile dal possesso in cui sempre sono stati di darvi il lor *placet* gli altri Ecclesiastici del Collegio. Che farassi dunque? E' si metton in contrasto da una parte i Reali Privilegj tratti da' Regj Archivj, che danno un titolo ragguardevolissimo a chiunque su di essi sua ragione difende, talmentechè han tanta forza, ch'è vi vorrebbe un *terminc ordinario* a darle per false. Or e' sia verisimile, che a perpetuo danno di tutto il Regno, siavi per essere chi ne voglia metter mai in dubbio la pubblica fede, dopochè essendosene riparate con pubblica autorità e con diligenze molto sopraffine e attente, le ingiurie ragionatevi da un furioso popolo; trovasi a noi dato per comando il credere e tenere per legittimo quanto in essi si contiene, colla iscrizione, che all'occhio di ognuno vedesi scolpita nella soffitta del Reale Archivio della Camera, per memoria illustre della cura gelosa e attenta, che allora si ebbe a conservar fedelmente alla posterità quelle autentiche memorie onde la sua quiete dovesse sostenersi? Dall'altra parte, si metton loro a fronte le *cartucce Matricolari* escite dalle mani di chi vuole avvalersene a suo pro:
ma

ma coteste nè in via *esecutiva* nè in via *ordinaria* posson dare o daran mai ragione a chi sene prevale, da meritar soltanto che un savio Ministro soffra di sentirsene vanamente intronar l'orecchio. Che farassi dunque? Non confessano egl'i Mendicanti e i Preti, che il Decanato si dà per via di elezione? Non convengono tra loro che si ricercano e si debban ricercare i voti di tutti del Collegio a eleggere il Decano? Portano e' forse i Mendicanti qualche documento da cui appaja, che abbiano e' mai avuto il Decano, senza il consenso del rimanente de' Teologi di cui il Collegio si compone? Dunque col pretendersi da' Mendicanti di esser mantenuti nel possesso che vantano, vogliono a buon linguaggio dire, che si spoglino della libertà dell' elezione, coloro che mostrano tanti atti della lor libertà; quanti sono gli atti ch'è potranno mai addurre, per provare, che da secoli a questa parte, sia sempre per via di elezione caduto il Decanato in persona del lor Ordine. Che la elezione significhi e porti seco libertà di scegliere; è cosa al comune parlar degli uomini, alla ragione, a ogni dritto uniforme: ma che la elezione significhi e porti seco necessità di non potersi appartare da una certa e determinata persona; è cosa contraria al significato della parola, alla ragione, a ogni dritto. Quindi pretendere che debba ordinarsi a' Preti e Regolari non Mendicanti, che dian liberamente il lor voto, ma il dian sempre a favor di colui che nel giro degli Ordini Mendicanti, troverassi il primo ascritto al Collegio a tenore del *Decreto Matricolare*; è lo stesso che burlarsi del Mondo, è un pretendere che si dichiari che il *placet* che danno i Preti e Regolari non Mendicanti, non solamente sia un *placet* che significa atto necessario e non volontario; ma tale che senza di esso possa anno per anno dichiararsi il Decano del Collegio, e che la presenza de' Maestri che non son Mendicanti, non serva ad altro che a far che non istiano vuote le sedie. Come coteste sono idee da non far troppo gloria a chi le promove; speriamo che abbandonandole, si contentino che non invano s'invochi lo Spirito Santo, ma che caggia il Decanato su di quella persona, che a tenor delle celesti sue ispirazioni, verrà dal consenso della maggior parte traseelta a cotesta dignità, a tenor di quel che detta la ragione, la giustizia, le Bolle Pontificie, i Reali Diplomi.

Intanto se da' Mendicanti si è preteso, se dal dotto Contradittore si è sostenuto il contrario, meritan gentil compatimento: quelli, perchè
Q
inten-

intenti a cose più sublimi e alte, han creduto per non intender il mestiero del Foro, che vi potessero ricevere piena indubitata fede le lor private cartucce da essi a lor pro conservate e prodotte: e questi perchè bonamente credendole conservate in pubblici archivj, ha fabbricata la dottissima sua allegazione su di rovinosi fondamenti. Quindi come dalla M. S. trovasi scelto a rappresentargli i meriti di questa causa, uno de' più dotti savj avveduti Ministri, che a di lui nome fanno la felicità de' suoi popoli nell' amministrazione della giustizia; debbon essi e dobbiam noi credere, che a fronte alle sode ragioni addotte a sostenere nell' Autenticità de' privilegi da' Serenissimi nostri Sovrani accordati al Collegio de' Teologi, la fede pubblica de' Regj Archivj; non farà per dare menomo peso a private cartucce lacere squadernate e piene di mille vizi nel materiale, e da pertutto in quanto alla sostanza seminate di contraddizioni, di errori nella storia, d' irriverenza alle cose sacre, di spropezza a riguardo della morale e delle massime più chiare della ragione e della giustizia. Ove alla M. S. sarà da lui rappresentato, che da' Mendicanti si pretende, che abbiano a far più fede coteste cartucce ch' escon dalle lor mani, che non le scritture ch' escon da' suoi Regj Archivj, senza poter si addurre esempio di veruno de' suoi inferiori o superiori Tribunali, in cui siesi qualche volta simil cosa a tenor delle loro idee sentita non che favorevolmente decisa; vedrassi che dal trono della sua Clementissima giustizia, si metterà la dovuta pace e concordia nel Collegio de' Teologi, mantenendovi quelle sante giuste leggi di uguaglianza e di onori, che dal Magnanimo prudentissimo *Alfonso*, le cui gloriose orme calcando omai sorpassa, furonvi per l'ultima volta ristabilite.

Napoli a' 20. Luglio del 1741.

Cavalier Francesco Vargas Macciucca.

S O M M A R I O.

I.

ALPHONSUS Dei gratia Rex Aragonum Siciliae Citra, & Ultra Pharus, Valentiae, Hierusalem, Ungariae, Majoricarum, Sardiniae, & Corsicae, Comes Barchinonae, Dux Athenarum, & Neopatriae, ac etiam Comes Rossilionis, & Caritaniae. Universis, & singulis presentes litteras inspecturis, tam presentibus, quam futuris. Cum maturè consideraverimus, sicut, & nostri Praedecessores Reges, quot & quanta bona attulerit divina scientia ad nostrae Sanctae Religionis augmentum, & conservationem, elapsis annis iterum, atque iterum ordinavimus, ut publica studia hujus divinae scientiae haberentur in tribus Conventibus Sancti Dominici Praedicatorum, Sancti Laurentii Conventualium, & Sancti Augustini Eremitarum hujus Civitatis Neap., ideoque eis confirmavimus non solum privilegium eis collatum a nostris praedecessoribus, sed etiam annuam provisionem eisdem concessam pro perpetuitate dictorum studiorum, & signanter illud Regis Caroli II. felic. rec., Datum Neap. die 24. mensis Decembris 1302., & aliud primo Julii 1306., sub his verbis: *ut studium ibi Divinae scientiae generale conservetur, & studium in ipsa Civitate Neapolitana generale servaverint* Theologiae Divinae scientiae supradictae per terminos competentes pro sustentatione studentium: ex quo studio omnibus notum est insignes, & conspicuos viros evasisse, qui multa, & gloriosa facinora in hoc nostro Regno patravenerunt pro rebus nostrae Sanctae fidei. Ut autem unusquisque animaretur ad simile studium; erectum fuit a nostris Praedecessoribus Collegium Doctorum Magistrorum dictae Divinae scientiae, qui multas gratias, & praerogativas eis concesserunt, & signanter dictum Collegium fuit restauratum, & beneficiis ornatum a nostra charissima Matre Regina Joanna Secunda fel. record., quod privilegium tenoris talis est v3. Joanna Secunda Dei gratia Ungariae, Hierusalem, Siciliae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Sarviae, Galitiae, Lodomariae, Camome, Bulgariaeque Regina, Provinciae, & Folqualquerii, ac Pedimontis Comitissa universis presentis privilegii seriem inspecturis, tam presentibus, quam futuris gratiam, & bonam voluntatem. Grandem rem, & per quam utilem agere nobis fatemur, dum sacrae paginae pro-

fessores Doctores, pariter & magistros, laudibus, & præconiis
 attollimus, & eis nostra benefica privilegia erogamus, cum ipso-
 rum ministerio crescit, conservatur, & fovetur Christiana Respu-
 blica, & suaves, ac uberes fructus producuntur in terris, dum
 publica scandala eorum iudicio, atque consilio amputantur, &
 dilucida, & cognita veritas in Populo elucescit, Regale eorum
 Collegium merito à Prædecessoribus nostris Regibus institutum
 multis donis, & non ordinariis prærogativis decoratur, ad ipsos
 enim spectat Pontificias Leges, Conciliorumque decreta in no-
 strum Regnum introducere, & Ecclesiarum schismata, ac factiones
 suppressere, librorum scripturarum, Processuum Examen
 ipsis tribuitur, an aliquid contra Reales ordinationes, & Jura
 Regni pacem, & tranquillitatem contineant. Nos igitur tales
 Doctores Collegiatos, & Magistros dignis prærogativis, &
 præhæmementis prosequi cupientes dicto Nostro Regali Collegio
 Prædecessorum nostrorum munera confirmamus aliisque privile-
 giis adaugemus, volumusque, ut ipsi & ipsorum singuli Magistri
 nobis nostrisque conspectibus satis grati, sint familiares Consilarii,
 & fideles nostri dilecti nostræ Maestatis, & nulli quam nostræ di-
 tioni existant subiecti, est enim rationi satis consentaneum, ut qui
 tali magisterio fulgent in propriis personis, hanc dignam preroga-
 tivam habeant, quæ omnia de scientia nostra proprioque motu,
 & de plenitudine nostræ Dominicæ potestatis decernimus, & cen-
 semus, & in illorum testimonium has nostras literas Magno nostro
 pendente sigillo munitas dedimus, quas ex certis causis nos move-
 ribus subscripsimus propria manu, ritu, ordinatione aut observan-
 tia nostræ Curie quacumque contraria non obstante. Datum in
 Castro nostro Capuano per manus nostræ Maestatis prædictæ Jo-
 hannæ Reginae. Anno Domini millesimo quadringentesimo vige-
 simo nono die Augusti VII. Inditionis Regnorumque nostrorum
 anno quinto decimo. De mandato Reginali. Johannellus. Quia
 autem nos volumus huic inherere, cum sit justum, & deco-
 rosum, & Magni profectus nobis, & nostris subditis, non solum con-
 firmamus prædictum Privilegium huic Collegio per nostram cha-
 rissimam Matrem, sed etiam quæcumque alia nostrorum Prædeces-
 sorum, & insuper omnes, & singulos hujus Collegii Magistros no-
 stros Regios Cappellanos honorarios constituimus, ac declara-
 mus, cum facultate assistendi in nostris omnibus Realibus functioni-
 bus, quæ in nostra Regia Cappella, & in aliis Ecclesiis fieri so-
 lent,

lent, & gaudeant omnibus privilegiis, quibus fruuntur tales Cap-
 pellani cum facultate etiam utendi propriis Collegii insignibus or-
 dinariis, ipsis a Summis Pontificibus concessis, & confirmatis, &
 tandem nostrum Collegium prædictum Regale, habeat pro stem-
 mate sceptrum, coronam, cum libro aperto: & sicuti elapsis tempo-
 ribus in privatis functionibus sceptro Magno Regio cum corona
 utebatur, in futurum utatur etiam in omnibus publicis, itaut in-
 cedant semper prædicti Sacrae paginae Magistri, cum sceptro, &
 corona ante eos, & nos continuè curam, & memoriam habebi-
 mus eorum in Regiis Munificentia nostræ dispensationibus, si in
 dicto Sacrae scientiæ studio perseverantiam eorum agnoscemus, in
 cujus rei testimonium præsentis fieri jussimus Magno Majestatis
 nostræ sigillo impendente munitas. Datum in Castello Fontanæ
 die 28. Octobris secundæ Inditionis Anno à Nativitate Domini
 millesimo quatringsentesimo quinquagesimo tertio, Regnorumque
 nostri hujus Citerioris Siciliae Anno 19., aliorum verò Regno-
 rum nostrorum Anno trigesimo octavo. Rex Alphonsus -- Dominus
 Rex mandavit mihi, Arnaldus Fonelleda -- Viderunt D. Magna
 Camerarius Regi Patrimonii Generalis -- Registrata in Cancele-
 ria penes Cancellarium in Registro 4., nil solvit. Collegio Regio --
 Extracta est præsens copia a quodam fasciculo, quod in Magno
 Regiæ Camerae Archivio conservatur Camera 5. litt. R. scan. 2.
 n. 40. cum quo facta Collatione concordat meliori semper salva,
 & in fidem &c. Datum Neap. ex eodem Magno Regiæ Camerae
 Archivio Die 5. mensis Octobris 1739. -- U. J. D. Paulus Miren-
 ghi -- Pro magnif. Camillo Mirengi Archiv. absente.

ALPHONSUS DEI GRATIA &c.

Universis, & singulis presentis privilegii ordinationem visuris &c. Bonitas Regentis Principis, & innata ejus animi magnitudo in liberali gratiarum concessione comprehenditur, sane quanta sit nostra propensio erga Regale nostrum Magistrorum Sacrae doctrinae Collegium, ex eo cognosci potest, quod in alio Majestatis nostrae privilegio eidem Collegio concessio sub die 28. Octobris 1453. non solum praedecessorum nostrorum, & praesertim charissimae Matris nostrae Joannae Regine fel. rec. gratias ei elargitas confirmavimus, verum & novas concessimus. Modò praedicti Regalis nostri Collegii, hujus almae nostrae Civitatis Neap. Magistri nostrae Majestati attentius supplicaverunt, ut specialiter, & individue privilegium aliud nostrae charissimae Matris Johanna Reginae fel. rec. eidem Collegio concessio, confirmare dignaremur, in quo series agendorum in eodem Collegio ordinatur, cujus privilegii tenor est ut sequitur. Joanna Secunda, &c. Universis presentis nostrae ordinationis seriem inspecturis tam presentibus, quam futuris. Fatemur in nostrae Majestatis privilegio, sicut, & in aliis praedecessorum nostrorum concessis Collegio Sacrae paginae Magistrorum hujus nostrae Almae Civitatis Neapoli, multa contineri, quae summum splendorem, & gradum ipsorum demonstrant, ut autem regale Collegium hoc nostrum ordinate, & pacifice crescat, & ad perfectissimum statum, & utilitatem reip. adaugeatur nonnulla capitula ab ipsius regalis Collegii nostri Magistris C. R. debita fuerunt oblata, supplicantibus devotius ut illa Majestatis nostrae munimine de certa nostra scientia confirmaremus. Nos igitur, quae ad dictum Regale Collegium, & dictos Doctores, & Magistros merito singularis gerimus dilectionis affectum, supplicationem gratanter recipimus, & examinare eam fecimus diligenter per Collaterales nostros, & secretum consilium nobis adstans, & quia inventa est rationabilis, & ad bonum publicum, & pacem ipsius Collegii tendens, prò ut infra ponuntur duximus ordinanda, & pariter approbanda, volentes, & decernentes, quod Capitula ipsa vim legis obtineant, & in perpetuum inexpugnabilem habeant roboris firmitatem, quorum Capitulo-

rum tenor sequitur, & est talis. Ad dictum Regale Collegium à Rogerio primo praedecessore nostro institutum ordinamus, & libenter statuimus, sicut, & ipse ordinavit, & statuit, ut tales sacrae paginae Magistri absque nota cujuslibet Monopolii, & conventiculae illicitae, possint invicem convenire, & quae bonum eorum honestum, & justum sapiunt, & tangerent eosdem in communi, vel particulari, vel bonum fidei nostrae, disponere, tractare, & facere, & illa propriis juramentis cautius roborare, quae firma, & valida esse decernimus, tot sapientum, aut saltem majoris partis illorum judicio comprobata. Providemus etiam, sicut, & ipse Praedecessor noster Rogerius fel. rec. providit, ut unus ex eis sit Prior, & rector, ac caput, & primatum habeat agendorum, quem Rectorem de anno in anno creari volumus ab omnibus Magistris cum votis honestis, & tutis, & audiant prius Missam Spiritus Sancti in ea Ecclesia, quae per Cancellarium, & Priorem deputabitur, & ille creatus intelligatur Rector, qui votum habeat unum supra medietatem, quod votum quilibet habeat perhibere periculo suae conscientiae: si autem altercatio erit inter Magistros, & ipsa die non crearetur Rector, ordinatio ipsius spectabit ad Cancellarium eo anno, qui eligat unum probatissimum de Collegio, sicut & de Collegio unum eligat tenentem locum ipsius Cancellarii: unusquisque autem potest in rectorem eligi, si de Collegio participabit. Magistri etiam omnes participantes, septuaginta duorum numerum non excedant: si talis numerus erit completus, alii participantes sine consilii nostri secreti licentia non admittantur. Intendimus etiam, & volumus Collegium hoc regale prò Sacerdotibus secularibus, & Monachis à Rogerio primo praedecessore nostro institutum, in posterum Religiosos omnes etiam Mendicantes admittat, si solverint Cancellario, & Decanibus de Collegio sicut, & alii. Post electionem Rectoris eligantur decem alii conspicui Magistri, suffragio ad minus medietatis partium ipsorum Magistrorum, qui ad ipsius Cancellarii, & Rectoris vocationem in loco honesto conveniant, & communia, vel propria Collegii negotia tractent, illudque robur firmitatis obtineat super propositis negotiis per praedictum Cancellarium, & Rectorem, ad quod major pars doctorum inclinaverit: libri autem, & scripturae ad ipsos demandatae, ab omnibus Magistris cautius examinentur, & ordinata scribantur, &

Cancellarii & Rectoris ministerio in executionem ducantur, quod major pars decreverit, Notarius Collegii, Scriba, & Bidelli ordinari, & creari debent per Cancellarium, vel ejus vicem gerentem. Ad doctoralis dignitatis gradum nullus possit ascendere excommunicatus, infamis, aut de turpi vita, & moribus apud bonos & graves publicè diffamatus, sed qui orthodoxus sit, & fidelis, & de genere fidelium ortus, qui auditor fuerit per multos annos sacre doctrinæ in Cathedris nostris, ad quas ascendere nemo possit, nisi à prædictis Magistris hujus Regalis nostri Collegii examinatus, & approbatus sit. Doctor ad Magisterium prædictum nisi magna adhibita diligentia circa mores, vitam civilem, & doctrinam, nullus admittatur: qui vult fieri doctor, potest eligere nutu suo Magistrum de Collegio, sub quo ipse privatam examinationem recipiat, & si idoneus reperiatur, præsentetur coram Cancellario, & Rectore, & sub sua fide, & animæ suæ periculo voce propria affirmare teneatur, vocatis omnibus de Collegio Doctoribus præsentibus, vel illis saltem, qui potuerint ipsi præsentationi personaliter interesse, & de ejus sufficientia perhibeat testimonium veritatis. Sic præsentato dentur quatuor puncta in libris sacre paginæ, & ad respondendum teneatur sequenti die examinandus ipse, sic, quod dies, sit sibi una integra, & naturalis, qua sua puncta prævideat, super quibus habeat in examine doctoribus de Collegio respondere, scilicet prius Rectori, postea quatuor aliis per ordinem Magistris, ita ut quilibet de Collegio pro sua vice interrogare habeat, & quærere subtiliter, ac replicare, & triplicare contra conventuandum per subtiles investigationes sedentibus omnibus, ipso quidem Cancellario cum Rectore in loco primo separato a Magistris aliis, qui habeant de ejus sufficientia judicare, alii autem Magistri loca teneant ordinaria, & alter alteri præponatur, qui de cætero prius in prædictum Collegium fuerit assumptus. In opponendo verò, seu quærendo modus, & ordo è converso servetur ut ille Magister, qui se in dicto Reali Collegio invenerit juniorem, in ipso habitu doctorali opponat prius ad plus de duobus mediis super quolibet puncto, & etiam quærendo de una quæstione, & omnibus servantibus silentium, & per eundem ordinem opponant, & quærant Doctores in Magisterio juniores, qua examinatione sibi facta examinatus ipse, obtemperata licentia à Cancellario recedat, & omnes Doctores

res sua vota propria deponentes super approbatione examinati ejusdem, adhibito Not. Collegii, qui singulorum vota per ordinem scribat, & proprio sacramento omnibus juret tenere secretò, & examinatus taliter ille, veniat approbatus, aut approbandus, qui majoris partis judicio fuerit approbatus: ubi vero pares fuerint voces, eligat Cancellarius reprobationis, vel approbationis judicium, quod suæ conscientie relinquatur: quo finito, antequam examinatus insignia Doctoratus assumat, dentur loco cujusdam præmii, & laboris munuscula in privilegiis nostrorum predecessorum satis indicata, & expressa. Pro majori autem Collegii hujus regalis nostri prerogativa, ordinavimus in Majestatis nostræ privilegio concessio Collegio Doctorum U.J., & medicorum, ut si interfuerint doctorandis in ipsorum Collegiis Sacre paginæ magistri, detur singulis par chirothecarum. Ordinamus ultimò, & volumus, quod ut observantia prædictorum, quæ proinde maturè digesta per nos promulgata existunt, semper viridi, & inexpugnabili robore perseveret, quod singuli presentes de Collegio & alii de cætero adjungendi Magistri, jurent in Sancta Dei Evangelia corporaliter tacta in manu Cancellarii, & Rectoris, fideliter bona pura fide prædicta omnia observare, & in nullo modo contravenire publicè, vel occultè. De cætero quovis modo, & mense quolibet ad requisitionem inde dicti Cancellarii, & Rectoris, conveniant omnes audituri Missam Spiritus sancti in ea Ecclesia in qua, & quando per Cancellarium, & Rectorem fuerint requisiti, & post dictam Missam auditam, invicem caritativam collationem, vel collationem faciant de rebus honestis, & licitis, aut de occurrentibus ipsis in proprio, vel communi bono ad Sanctæ nostræ fidei decorem, & augmentum, ut sic sub Dei timore viventes, & fructuosi nobis, & nostræ reip. appareant. Ut igitur prædicta capitula maturè digesta, & proinde ordinata, & perpensa firmato consilio, in publicam notitiam veniant, & constanti regula observentur: præsens privilegium exinde fieri fecimus, & magno nostro pendente sigillo jussimus communiri, & ex certis causis dedimus, & subscripsimus propria nostra manu, illi ordinatione, vel observantia nostræ Curie quacunque contraria non obstante. Datum in Castro nostro Capuano Neap. per manus nostras prædictæ Joannæ Reginae anno Domini 1430. die 13. Octobris, Regnorum nostrorum anno XVI. De mandato regnali Johannellus &c. Nos igitur grato animo

supplicationem recipimus, quia perpetuitatem Regiarum gratiarum importat, certè ibi perpetuitas, ubi nulla confusio, & cum ad bonum publicum tendat, & ad pacem, & quietem eorundem Regiorum Magistrorum, nec minus attentis gratis grandibus, & fructuosis servitiis, per eosdem Magistros prædecessoribus nostris Regibus, & nostræ reip. præstitis, & quæ ipsos speravimus in antea præstituros, insertum privilegium nostræ prædictæ charissimæ Matris Johannæ Reginæ felicis recordationis confirmamus, & approbamus, volumusque ut in posterum vim Legis obtineat, & in perpetuum summam habeat firmitatem quibuscumque capitulis, & ordinationibus inter dictos Regios Magistros factis, & faciendis in posterum etiam juramento firmatis & firmandis, præmissis adversantibus, contradicentibus, vel in contrarium loquentibus, aut aliter disponentibus quovis modo non obstantibus quoquo modo, sub nostræ Regiæ Majestatis indignatione, & amissione nostræ gratiæ, atque in præmissorum testimonium has nostras litteras magno nostro pendente sigillo munitas concessimus, quas ex certis causis nos moventibus dedimus, & subscripsimus propria nostra manu, ritu, ordinatione, aut observantia nostræ Curie quacumque contraria non obstante -- Datum in Castello novo die 11. Februarii secundæ Indictionis anno a nativitate Domini 1454. regnorum nostrorum hujus citerioris Siciliæ anno 20. aliorum vero Regnorum nostrorum anno 39. Rex Alphonsus. Dominus Rex mandavit mihi. Arnaldus Fonededa. Viderunt D. Magnus Camerarius Regii Patrimonii generalis, registrata in Cancellaria penes Cancellarium in Registro V. solvit Collegio Regio.

SI fa fede per l' infrascritto magnifico Prorazionale della Regia Camera ed Archivario per S. M. Dio guardi, del grande Archivio della medesima, come in detto Archivio nella Camera V. sotto la lettera R. scanzia 2. num. 40. conservasi un quinternolo di dieci pagine, squinternato da' registri antichi di Privilegi del Serenissimo Re Alfonso I. di Aragona, nel quale quinternolo si vedono registrati due privilegi fatti da detto Serenissimo Re al Collegio de' Teologi di questa Città, uno de' quali è della data in Castelnovo a 11. Febrajo 1454., nel quale vi stà inserito altro Privilegio fatto a detto Collegio dalla Serenissima Regina Giovanna II., con la data in Castel Capuano di Napoli a 13. Ottobre 1430. qual data è del tenor seguente, &c.

Datum in Castro nostro Capuano per manus nostras prædictæ Regine Johanne anno Domini 1430. die 13. Octobris Regnorum Nostrorum anno decimo sexto.

Et in fidem &c. Datum Neapoli ex eodem Magno Regia Camera Archivio die 24. mensis Januarii 1741.

Camillus Mirengi pro Rationalis & Regius Archivarius.

Ab ejus originali, cui me refero, & per me conservatur, extracta est præsens Copia, meliori Collatione semper salva &c. Et in fidem ego Notarius Antonius Pennino de Neap. signavi rogatus.

Adest signum.

SI fa fede per il sottoscritto magnifico Regio Conservatore de' Regali Quinternioni della Regia Camera della Summaria, qualmente nel Registro *quinterniorum primo fol. 91. a terg.* vi sta registrato Privilegio del Re Alfonso spedito nel Castel nuovo di Napoli a ventisette Settembre mille quattrocento quaranta quattro, a beneficio di Francesco Martorello Regio Secretario per il Castello della Torre in Provincia d' Apruzzo. In fine del qual Privilegio vi è la seguente data con le seguenti firme, v3. *Datum in Castro novo Civitatis Neapolis 27. die Mensis Septembris, octavae Inditionis anno a Nativitate Domini 1444. -- Regnorum nostrorum anno 29. hujus vero Siciliae Citra Pharum Regni anno decimo. Rex Alphonsus. Innicus vidit. Dominus Rex mandavit mihi Joanni Olzima, & vidit eam Locumtenens M. C. -- Et in fidem &c.*

Di più si fa fede, &c. qualmente nel suddetto Registro *quinterniorum primo fol. 264. a terg.* vi è altro Privilegio spedito dal detto Serenissimo Re Alfonso a primo Giugno 1453. a beneficio di Alfonso de Loria per il Castello, seu Terra di Magera de Provincia Vallis Gratis, e Terra di Giordana sita giusta il Territorio di Grisolia, &c. In fine del qual Privilegio vi si legge la seguente data, v3. *Datum in Castro novo Neap. die prim. Junii, anno a Nativitate Domini 1453. Regnorum nostrorum anno trigesimo octavo, hujus vero Regni Siciliae Citra Pharum anno decimo nono. Rex Alphonsus. Et in fidem, &c.*

Di più si fa fede, &c. qualmente nel suddetto quinternione al foglio 288. *a terg.* vi è Privilegio spedito dal detto Serenissimo Re Alfonso in Napoli a 20. Luglio 1454. a beneficio del Convento, Ospitale e Chiesa di Santa Catarina di S. Pietro in Galatina, per il Casale di Torre Padula in Provincia d' Otranto. In fine del qual Privilegio vi si legge la seguente data, v3. *Datum in Castello novo. Neap. die 20. mensis Julii anno a Nativitate Domini 1454. hujus Citra Pharum Siciliae Regni anno vigesimo. aliorum vero 39. -- Rex Alphonsus. Et in fidem &c.* In Napoli dalla detta Regia Camera li 27. Maggio 1741. *Mediante Licentia &c.*

(L.S.)

Vincentius Sergius Regius Conservator.

All'

All' Illustre Signor Marchese D. Ludovico Paternò,
Luogotenente della Regia Camera della Summaria.

IL Procuratore de' Maestri del Real Collegio di Teologia di questa Città, supplicando espone a V. S. come essendosi nel 1701. ne' rumori popolari di questa fidelissima Città, tolte e disperse molte scritture, col disfarfene i volumi, ch' eran conservati nel grande Archivio della Camera, dal Vicerè, Collaterale e Regia Camera in quel tempo, si diedero ordini opportuni, per registrare, e riordinare tutti i volumi, che vi restarono disfatti, e squinternati, in virtù de' quali ordini da' Presidenti Commissari, e altri subalterni a ciò destinati si registrarono i detti volumi separatamente, altri appartenenti a' rilevj, altri in Comuni, altri in Curie, altri in Consulte, altri in Tasle de' focolari, altri in *privilegiorum*, altri in beneficj Regj, sedè Economi Regj, altri d' officj Regj, in cedole di Cassa Militare, e Tesoreria, nume-razione, *Acta Camera, manuali, partium &c.* de' quali volumi, alcuni sene trovano senza principio, altri senza fine, e altri senza principio e fine, che si chiaman *fascicoli*, e fra questi nelli *privilegiorum* ven' è uno, in cui si contengono, oltre due privilegj conceduti a questo Real Collegio de' Teologi dal Re Alfonso Primo, molti altri conceduti ad altre persone, tutti scritti d' un medesimo Carattere, senza interstizio, o vacuo di carta bianca, seguitamente l'uno dopo l'altro, mancandovi il principio, ed il fine, e perchè di tutto ciò ne li bisogna esatta e minuta fede di verità, e quella ricusa fare il magnifico Archivario del detto grande Archivio, senz' ordine di V. S. Pertanto la supplica a dargliene gli ordini opportuni, e l'avrà a grazia *ut Deus &c. -- Die 11. Mensis Martii 1741. -- Neap. fiat fides veritatis.*

Paterno.

SI fa fede per l'infra scritto magnifico Prorazionale della Regia Camera ed Archivario per S. M. Dio guardi, del grande Archivio della medesima, come a causa del tumulto popolare accaduto nell'anno 1701. essendo stato disfatto detto Archivio con dissi-

disparsi tutta la scrittura, che in esso esisteva, e poi per le diligenze praticate dalla Regia Camera recuperata in parte, si ordinò, che di nuovo si fosse il medesimo Archivio registrato, come seguì; Col qual registro oltre il riporre ne' luoghi stabiliti ciascuna materia di scrittura, si formò di buona parte di essa l'inventario. E perchè molta della scrittura recuperata, per i maltrattamenti patiti nel detto tumulto si trovò squinternata, si ridusse questa in *fascicoli* con distinguere le materie, e così attualmente si conserva. Di detti fascicoli, oltre quelli, che sono de' Conti lacerati de' Percettori e Tesorieri provinciali, e d'altri Ministri, costa che ve ne siano di numerazioni del Regno, di Cedole di Cassa militare, e Tesoreria di Relevj, de' Registri *Partium*, *Curia*, *Communi*, *Consultarum*, Esecutoriali de' Privilegj, *Privilegiorum*, ed altro; quali tutti in detto grande Archivio si conservano.

Di più si fa fede, come ne' suddetti *fascicoli*, e proprio in quelli, che dagli occhi in essi fatti, appariscono conservarsi nella Camera V. sotto la lettera R. esiste un quinternolo de' Registri *Privilegiorum* di dieci pagine, il quale è scritto di uno istesso Carattere, e vi si vedono registrati quattro Privilegj del Serenissimo Re Alfonso Primo d' Aragona, senza interrompimento alcuno: poichè finito l'uno, o nella seguente pagina, o a tergo dell' istessa dove finisce, siegue l' altro; il primo de' quali è fatto a 28. Ottobre 1453. a favore del Collegio de' Teologi di questa Città; il secondo della data a primo Novembre detto, è a favore de' Nobili de' Sedili della medesima Città per l' esenzione dal pagamento de' carlini 5. e grana due a fuoco; il terzo a 11. Febrajo 1454. a favore del suddetto Collegio de' Teologi; e l' altro de' 12. Febrajo detto, col quale concede detto Serenissimo Re a Galeotto Pagano e suoi eredi il potersi esigere i pagamenti fiscali, e de' sali della sua Terra di Vetrana sita in Calabria.

Et in fidem &c. Datum Neapoli ex eodem Magno Regia Camera Archivio die 20. mensis Martii 1741.

Camillus Mirengi pro Rationalis & Regius Archivarius.

(L.S.)

Al Signor Giudice D. Giuseppe Borgia Secretario della Real Camera di S. Chiara.

I Procuratori de' Maestri Preti dell' Inclito Collegio de' Teologi supplicando espongono a V. S. come li necessita fede dal magnifico Archivist della Cancellaria, Arcangelo Imperato delli Privilegj del Re Alfonso Primo d' Aragona a favore del Real Collegio de' Teologi del 1453. e 1454. registrati nel registro IV. e V., e di più, come è uso in Cancellaria di registrarli i Privilegj allodiali, ancora dopo quattro o cinque anni dalla loro concessione; e perchè ricusa fare detta fede senza l' ordine di V. S. per tanto la supplicano ordinare, che facci detta fede di verità, e l' averanno *ut Deus*.

Die 7. Novembris 1740.

Fiat fides veritatis.

Borgia.

I N esecuzione del retroscritto ordine del Sign. D. Giuseppe Borgia Secretario della Real Camera di S. Chiara, si fa fede per me sottoscritto Regio Archivario per S. M. Dio guardi, del Regio Archivio di essa Real Camera a chi la presente spetterà vedere, o farà in qualsivoglia modo presentata, come avendo riconosciuti li Registri di esso Real Archivio intitolati *Privilegiorum*, in tempo del Serenissimo Re Alfonso Primo d' Aragona di fel. mem. ho ritrovato che tanto li Registri *Privilegiorum*, quanto tutti gli altri, di varj ceti di scritture di detto Serenissimo Re furono bruggiati nelle passate rivoluzioni popolari dell' anno 1647. a riserba solo del Registro *Privilegiorum secundo*, quale al presente è esistente, e contiene l' anni 1452. 1453., e 1454., essendovi anco registrati in esso, due Privilegj spediti nell' anno 1450., ed uno dell' anno 1451., come si vede nelli fogli 72. 82., e 96. del medesimo non avendo in esso ritrovato registrati li retroscritti Privilegj a favo-

re del Sacro Collegio de' Teologi di questa Città. E toccante all'uso della registrazione de' sudetti ed altri Privilegi, dall'anno 1719. sino al presente che da me si esercita l'ufficio suddetto ho visto più volte registrarli Reali Privilegi spediti così dalla Corte Reale, come da' Vicerè *pro tempore*, dopo passati due, tre, o quattro anni, purchè non siano stati Privilegi ed Assensi feudali, a' quali osta espressamente la Regia Prammatica che devono registrarli fra il biennio, ma solamente quelli di future, ed ampliazioni d'officj, Privilegi di Nobiltà, e Titoli, ed altre cose simili, ne' quali non vi può avere interesse il Regio Fisco, nè si sa da me, se detta attrassata registrazione sia fatta per antica consuetudine, o di ordine supremo, o pure per arbitrio solito praticarsi dall' Officiali del Registro. Ed in fede della verità ho fatto la presente firmata di mia propria mano, *meliori, &c.* Datum Neap. ex Regio Archivio prædicto die xi. mensis Novembris 1740. *Aucangelus Imperatus Regius Archivarius Realis Camera Sanctæ Clare, &c.*

VII.

A Processu Originali Causæ vertentis inter magnificam Elenam de Sancto Severino uxorem magnif. Nicolai de Sanframundo ex una, & Nobilem Andream Maramaldum ex altera rationibus ut infra, &c.

Alphonso Dei Gratia Rex Aragonum Sicilia Citrà & ultra Pharrum, Valentia, Hierusalem, Hungaria, Majoricarum, Sardinia & Corsica, Comes Barchinonæ, Dux Athenarum, & Neopatriæ, ac etiam Comes Rossilionis, & Cerritanæ. Universis & singulis præsentium feriem inspecturis tam præsentibus quam futuris subjectorum nostrorum Compendiis ex affectu benignæ charitatis accedimus quo sit ut ipsorum petitionibus gratiosis assensum nostrum benignius præbeamus. Sani pro parte nobilis viri Errici Zuruli de Neapoli militis fidelis nostri dilecti fuis Magestati nostræ reverenter expositum quod exponens ipse huius diebus non longi decursu tractatum habuit, & de præsentibus habet cum nobili viro Odoni de Moliterno utili Domino Terræ Moliterni de Pro-

Provincia Basilientæ emendi dictam Terram Moliterni cum fortellitio, hominibus, Vaxallis, Vaxallorumque redditibus, domibus, possessionibus, montibus, planis, pascuis, erbagiis, molendinis, feudis, Feudatariis, & omnibus aliis juribus, Jurisdictionibus, actionibus, & pertinentiis ad dictam Terram Moliterni spectantibus & pertinentibus, quovis modo. Verum quia dictum Castrum, sive Terram Moliterni, & ejus membra sunt bona feudalibus, de quibus sine licentia & permissione Principis, nihil potest per Barones, & detentores illarum contrahi, sive disponi, dictus Erricus Majestati nostræ supplicari fecit humiliter, ut dictam emptionem Castri prædicti cum pertinentiis suis omnibus, si per ipsum exponentem dicta emptio fieri contingat, de nostra solita Clementia, & gratia speciali ex nunc prout ex tunc, & ex tunc prout ex nunc confirmare, laudare & approbare benignius dignaremur nostrum super his interponendo assensum pariter & consensum. Nos autem nostrorum fidelium commoda gratis affectibus prosequentes quam pro consideratione sinceræ devotionis & fidei supplicantis prædicti, qui a nobis suis meritis longe majora, & ampliora promeruit, ejus nihilominus in hac parte supplicationibus inclinati, de nostra solita Clementia, & gratia speciali, ut de nostra certa scientia appareat processisse, & ad robur & valetudinem præmissorum, dictam emptionem Terræ prædictæ cum suis Juribus omnibus supradictis, si & quæ per ipsum exponentem fieri contingat ex nunc prout ex tunc, & ex tunc prout ex nunc, veris quidem existentibus prænaratis, feudorum natura in aliquo non mutata, non obstante quo supra bonis feudalibus processum sit, confirmamus, laudamus & approbamus, nostrum præterea super hiis interponendo decentem consensum pariter & assensum, volentes & decernentes expresse, quod præsens noster assensus, & confirmationis gratia exinde sequuta, dicto exponenti suisque hæredibus, & successoribus ex suo corpore legitime descendentibus, si dicta emptio fieri contingat, sint firmæ, stabiles, & reales, & perpetuæ valituri, nullumque diminutionis incommodum vel impugnationis objectum in judiciis vel extra quomodolibet pertimescat, fidelitate nostram in feudalibus, quam servitiis & adoha, quoties per nos & nostram Curiam indigent nostrisque aliis & alterius cujuscumque Juribus semper sal-

vis, & omni modo reservatis, volumus tamen & in presentium tenore decernimus, quod dictus Erricus seu legitima persona pro eo, intra menses sex a die quo corporalem possessionem dictæ Terræ Moliterni assecutus fuerit teneatur & debeat præstare in manibus nostris, seu Illustrissimi & Charissimi Filii Primogeniti, & Locumtenentis nostri Generalis Ferdinandi de Aragonia Ducis Calabriae Ligium homagium, & debita fidelitatis Juramentum pro prædicto Castro seu Terra, atque intra eundem terminum adscribi, & annotari faciat præsentem nostram gratiam in quaternionibus Camerae nostræ Summarie pro nostræ Curie cautela penes nostros Thesaurarios, in cujus rei testimonium præsentis fieri iussimus, & magno Majestatis nostræ pendente sigillo communiri. Dat. in Castro novo Civitatis nostræ Neapolis die prima Augusti primæ Inditionis anno a Nativitate Domini nostri millesimo quatringsesimo quinquagesimo tertio hujus nostri Citra Pharum Siciliae Regnum anno decimo nono, aliorum verò nostrorum Regnorum anno xxxviii. -- Rex Alfonsus -- Dominus Rex mandavit mihi. Bartholomeus de Reus visis per Conservatorem generalem, & per Locumtenentem magni Camerarii Vidit P. Conservator generalis -- Nicolaus Antonius Locumtenens magni Camerarii -- Not. per m. Joannem penes m. Cameraarium -- Reg. in Cancell. penes Cancellarium in Registro xviii. solvit tarenos xii.

Extracta est præsens Copia a suo Originaliistente in supradicto Processu, factaque Collatione concordat meliori semper salva, & insidem. Neap. die 3. Junii 1741.

Franciscus Bova.

(L.S.)

Andreas Cocozza Scriba & Archivarius.

SACRA REGIA MAESTA'

SIGNORE

AL Regal foglio della Maestà Vostra prostrati i Maestri del Collegio de' Teologi di questa Regal Università di Napoli, umilissimamente supplicando l' espongono, come avendo questo loro Collegio in conformità dell' altri di tutta quasi Europa ottenuto da suoi Reali istitutori speciali prerogative, e privilegi, e di poi da tempo in tempo sempre sono stati decorati di maggiori grazie e benefizj da' successori Re, ed anche da' Sommi Pontefici, e specialmente dal Rè Ladislao, dalla Regina Giovanna Seconda e dal Rè Alfonso Primo di felici memorie, quali l' hanno accresciuto, ed avanzato colle loro Reali istituzioni e leggi, e perchè delle suddette cose parte ne sono in possesso ed esercizio, parte per le varie vicende, ed in tempo de' Viceregnanti di questo reame non hanno curato; per tanto godendosi ora, Dio mercè la placidissima presenza della Maestà Vostra, che Dio felicitì per infiniti secoli a gloria, e pace di questo fedelissimo Regno, desiderano esser di nuovo ammessi all' essercizj de' loro Privilegj, e leggi; sopra tutto d' intervenire nelle Regie Cappelle, e in tutte le funzioni, che in esse, ed in alcune Chiese sogliono farsi dalla M. V. ed essi sempre pregheranno il Signor IDDIO per la prospera salute di V. M. e per la prole maschile a comun consuolo de' suoi ubedientissimi Vassalli. *Ut Deus.*

Padre Maestro Giordano dell' Ordine de' Predicatori Vicegran Cancelliere del Collegio de' Teologi supplico come di sopra -- Fra Giacomo Majone Maestro de' Conventuali Decano del Collegio supplico come di sopra -- Maestro Fr. Agostino Maria Manchi supplico *ut sup.* -- Fr. Antonio Maria Rossi Maestro in Sac. Theologia minor Conventuale e Dottor del Collegio di questa Università di Napoli supplico *ut sup.* -- Maestro Fr. Agostino Sforza Maestro in S. Theologia dell' Ordine Eremitano di S. Agostino, e Dott. in questa Università di Napoli supplico *ut sup.* -- Maestro Fr. Genaro d' Antonio supplico *ut sup.* -- Maestro Fr. Tommaso Maria

Capuano Agostiniano supplico come sopra -- Maestro Fr. Guglielmo Maria de Paulis Provinciale Agostiniano suppl. co. come sopra -- Maestro Fr. Tommaso Migliacci suppl. co. come sopra -- D. Bernardo Canonico Cangiani supplica *ut sup.* -- D. Mattia Melillo Sacerdote secolare Maestro in Sac. Theologia prega *ut sup.* -- Dottor D. Bonifazio de Benedictis supplico *ut sup.* -- D. Andrea Cestaro supplico *ut sup.* -- D. Girolamo Recupito supplico *ut sup.* -- Fra Gio: Battista Palmieri Maestro in S. Theologia minor Conventuale supplico *ut sup.* -- Fr. Thomas Morese Minister Provincialis *Minorum Convent. supplicat ut sup.* -- Maestro Fr. Giuseppe Martino supplico *ut sup.* -- Maestro Fr. Niccolò Maria d' Ambrosio supplico *ut sup.* -- Maestro Fr. Alberto Maria Mostillo supplico *ut sup.* essendo dell' Ordine Carmelitano -- Maestro Fr. Angelo Maria Majello Carmelitano supplico come sopra -- Maestro D. Nicola Campana supplico *ut sup.* -- Maestro Girolamo Varchetta supplico come sopra -- Maestro D. Alfonso Muscetta supplico *ut sup.* -- Maestro D. Michele Donnarumma supplico *ut sup.* -- Maestro D. Agostino del Giodice supplico *ut sup.* -- Maestro D. Simone Ruggieri *ut sup.* -- D. Francesco Canonico Rosa Maestro supplico *ut sup.* -- Fr. Blasius Dominus Criscolo Ord. Prædic. supplic. *ut sup.* -- Fr. Angiolo Maria Grazioso supplico *ut sup.* -- D. Giovanni Ventapane supplico *ut sup.* -- D. Marino Marolla supplico *ut sup.* -- Fra Tomaso Capasso Maestro e Dottor in Sac. Theologia dell' Ordine di S. Agostino della Congregazione de' Celloriti supplico *ut sup.* -- D. Gennaro Perrelli supplico *ut sup.* -- Maestro Fr. Tomaso Maria Tortora suppl. co. *ut sup.* -- D. Francesco Viva supplico *ut sup.* -- Maestro Fr. Gio: Battista Perrei supplico come sopra -- Maestro Fr. Mariano Romano de' Carmelitani supplico *ut sup.* -- Maestro Fr. Filippo Maria Guglielmelli Carmelitano supplico come sopra -- Maestro Fr. Gasparo Perez supplico come sopra -- Carmelio Maria Quaranta Dottor dell' una e l' altra legge, *Prot. Apost. instar Participant.* Maestro della S. facoltà supplico *ut sup.* -- Maestro D. Carlo Rejola Paroco di S. Croca della Torre del Greco supplico *ut sup.* -- Maestro D. Germano Giuliani supplico *ut sup.* -- Maestro D. Gaetano Confalone supplico *ut sup.*

Extracta est præsens Copia a suo Originali, quod penes me conservatur salva semper meliori &c. Et in fidem Ego Notarius Antonius Penino de Neap. signavi rogatus.

Adest signum.

Al

Al Signor Marchese D. Orazio Rocca Delegato della Real Giurisdizione.

IL Procuratore di tutto il ceto di Preti Secolari e Regolari non Mendicanti del Real Collegio de' Teologi di questa Città, supplicando le rappresenta, come essendosi per parte de' Maestri Teologi del medesimo Real Collegio de' quattro Ordini Mendicanti, Domenicani, Conventuali, Agostiniani, e Carmelitani stampata un' allegazione, colla quale inficiando l' autorità de' Regj diplomi emanati a favor del detto Real Collegio; han preteso che il Decano abbia da esser sempre de' loro Ordini in esclusione d' ogni altro che Mendicante non sia: facendo fondamento della loro pretesione, certi libri, ch' essi chiaman *Matricole*, che hanno asserito conservarsi nell' Archivio del Gran Cancelliere, dove mai non sono state. Ciò dà motivo a detti suoi Principali di ricorrere da V. S. con supplicarla di ordinare al Procuratore de' cennati Mendicanti, di esibire presso gli atti della Real Giurisdizione le cennate *Matricole*, affinchè potessero i detti suoi Principali esaminare di che merito fossero, per poterli mettere a fronte di scritture estratte da questi pubblici Regj Archivi. Ed essendosi servita V. S. uniformarsi a sì fatta giusta domanda; furono esibite le dette *Matricole* al Cancelliere della Real Giurisdizione. Ma essendosi portato il Supplicante da lui per percontarle, avendole vedute tutte squinternate, piene di cassature, rasure, e cancellature; dubitò di prendersele, e di bel nuovo ricorse da V. S. affinchè si fusse compiaciuta ordinare al detto magnifico Cancelliere, che prima di darle a percontare al Supplicante, dovesse per cautela della sua puntualità, registrare minutamente tutti e qualunque vizi e difetti vi si trovassero. A vista della qual supplica, degnossi V. S. ordinare che si dovesse fare un tal' atto coll' assistenza d' ambedue le parti, senza che frattanto si amovessero le dette *Matricole* dal luogo, dove si trovavano. In esecuzione di cotesto veneratissimo suo ordine, furono avvisati i Procuratori d' ambedue le parti, i quali di comun consenso si portarono in casa del detto Cancelliere, e ivi dal suo ajutante fecero notare minutamente tutti i difetti che in dette *Matricole* ocular-

men-

mente si osservano a riguardo della molteplicità de' diversi caratteri, delle rasure, cancellature, e postille, e della mancanza di qualunque legalità. Ciò fatto essendosi il foglio formato dall' Ajutante del Cancelliere in presenza e con consenso d' ambedue le parti, mandato a sottoscrivere al Procuratore de' Mendicanti; ricusò di firmarlo col pretesto, che nel detto appuramento de' vizj e difetti sudetti, non vi era intervenuto l'Avvocato de' Mendicanti, quasi che per tali atti l'Avvocato e non il Procuratore fosse la persona legittima. A ogni modo usandosi tutta la discretezza per parte de' Principali del Supplicante, contentaronsi che si destinasse altra giornata a comodo dell' Avvocato de' Mendicanti, come di fatto dopo molto stento, finalmente fu da lui destinata, e portossi in casa del detto Magnifico Cancelliere, dove però da quel che successe, ben si conobbe, che non si voleva far altro, che prender tempo, e non conchiuder nulla: poichè essendosi impiegata tutta la mattina a riscontrare le cennate *Matricole*, conchiuse finalmente non essere suo mestiere il darne saggio, ma doversi rimettere a' periti di tai cose, come se vi fusse bisogno di perito a conoscere un libro squinternato, una scrittura non legalizzata una rasura, una cancellatura, una postilla, che sono cotanto grandi e grosse, ed infinite, che basta a ravvisarle in dette *Matricole* un bambino, non che un Professor di legge. Essendo rimaste le cose in questo stato, e conosciutosi che si voleva menare in lungo, eranli li principali del Supplicante riservati alla suprema Giudicatura di V.S. il far vedere, che sorta di robba fussero coteste decantate *Matricole*: ma perchè bisognava al loro Avvocato precisamente il riscontrarle, per poter rispondere adeguatamente all'allegazione fatta a pro de' Mendicanti; portossi a riscontrarle in casa del magnifico Cancelliere, ma trovò che se le avea prese il Procuratore de' Mendicanti contro ogni aspettazione, essendo cosa troppo gelosa che ritornassero i detti libri in quelle mani, donde erano usciti della maniera di sopra avvisata. Quindi ricorre da V.S. e la supplica a servirsi di ordinare al detto Magnifico Cancelliere, che subito faccia restituirgli in suo potere, e che gli riscontri foglio per foglio sull' appuramento e ricognizione fatta in sua casa, e scritta dal suo Ajutante. E inoltre la supplica servirsi di ordinargli, che faccia atto, se a relazione di V.S. si sia decisa o no la causa nel 1737. agitata tra il fu Monsignor di Capua-

pua Arcivescovo di Salerno e il Capitolo della sua Cattedrale e Città di Salerno, bisognandogliene documento per la giusta difesa de' suoi principali, e l'aurà a grazia ut Deus, &c.
A dì 28. Giugno 1741. -- Il Magnifico Cancelliere della Delegazione recuperi l'enunciata *Matricola*, e la faccia in sua presenza riconoscere alli esponenti, e loro Magnifico Avvocato. Ed in quanto alla causa del Arcivescovo di Salerno, facci fede della verità dello Stato, in cui ritrovassi la detta Causa per quanto consta dagli atti.

Rocca.

Per esecuzione del soprascritto ordine, si fa fede da me infrascritto, come per quanto riguarda la restituzione delle *Matricole* ho fatto sentire al detentore che le restituisca, e per quanto riguarda la causa tra il fu Monsig. Arcivescovo di Salerno D. Fabrizio di Capua, col Reverendo Capitolo di quella Cattedrale, avendo riconosciuto il processo di detta controversia, da quello non apparisce, che la medesima fusse stata decisa; Ed in fede, &c. Napoli li 30. Giugno 1741.

D. Antonio Pescarini Cancell. della Real Giurisdizione.

X.

SI fa piena ed indubitata fede da me sottoscritto, qualmente in quest' Archivio dell' Eccellentissimo Signor Principe d' Avellino Gran Cancelliere di questo Regno, non vi sono, nè giammai vi sono stati li tomi, detti delle *Matricole* del Collegio de' Teologi, ed in fede, &c. Napoli 23. del 1741.

Nicola Carrara Archivario.

Fò fede, che la sudetta firma è di propria mano del suddetto Sign. D. Nicola Carrara, il quale è tale, quale si è asserito. Ed in fede Io Notar Antonio Maria de Auria di Napoli richiesto ho segnato.

Adest signum.

SISTUS PAPA QUINTUS.

UNiversis Christi Fidelibus presentes literas inspecturis, salutem & Apostolicam benedictionem. Cum retroactis & priscis propemodum temporibus in Civitate Neapolitana ad Dei Omnipotentis laudem, & Christianæ Religionis propagationem, unum insigne Collegium Doctorum Theologorum in quo fel. rec. Sixtus Papa IV. Prædecessor noster, Nosque, necnon ad præsens existens Generalis Ordinis Sancti Francisci, inter diversos alios gravissimos viros ascripti fuerunt, Canonicè institutum extitit, cuius, & Doctorum & Theologorum huiusmodi Decanus, singulis annis post Festum Sancti Lucæ, celebrata prius missa de Spirito Sancto, eligi consuevit, ut autem electio ipsa cum majori decencia, & Theologorum interventu ad maiorem quoque Dei gloriam, ac ipsius Collegii celebritatem fiat, idemque Collegium specialibus donis, ac Privilegiis decoratum, majora in dies suscipiat incrementa de Omnipotentis Dei Misericordia, ac Beati Petri & Pauli Apostolorum, Authoritate confisi, precibus quoque pro parte dilecti filii M. Ambrosii Pasca Neapolitani Ordinis Fr. Prædicatorum expressè, professè, & dicti Collegii Vice-Cancellarii nobis super hoc humiliter porrectis, inclinati, omnibus & singulis Doctoribus Theologiæ verè pœnitentibus & confessis, ac Sacra Communione refectis, qui præfata electioni intervenerint, plenariam omnium peccatorum indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino concedimus, presentibus perpetuò valituris. Datum Romæ apud S. Petrum sub anulo Piscatoris die xx. Martii 1587. Pontificatus nostri anno secundo.

Extracta est præsens Copia ab ejus Originali, cui me refero, & per me Conservatur meliori Collatione semper salva &c. Et in fidem Ego Notarius Antonius Pennino de Neap. signavi rogatus.

Adest signum.

Ma-

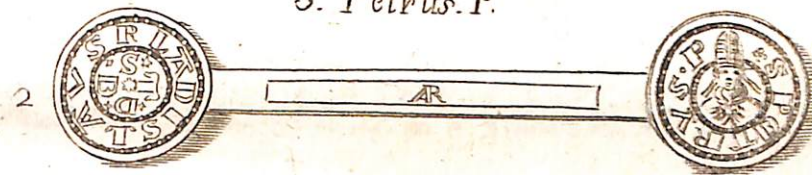
Marinus Franciscus Maria Caracciolus Arcella Princeps Abellinatum, Dux Arripaldæ, Marchio Sancti Severini, Comes Galeratæ, Vespolati, & Status Sereni, Baroniarum Lancusorum Saragnani Baronissi, & Aquæ melæ, Salzule, Montisfrigidi, ac Candidæ Dominus Cataphictorum Dux Magnus hujus Regni, Perpetuus Cancellarius, ac primæ Classis Hispaniarum, unisex Magnatibus, Princeps Sacri Romani Imperii.

Nostri Magni Cancellarii munus id exposulat, ut quemadmodum in cæteris Collegiis nostris, idoneum Præsidem qui vices, & vices nostras gerat deputamus, ita etiam, & Neapolitanum Collegium nostrum Theologorum de Vicecancellario provideamus; Et licet R. P. M. F. Dominicus Jordanus Ordinis Prædicatorum hujusque Vicecancellarii officium exercuerit, nos rerum vicissitudines meditantes, nullumque ei præjudicium in hac parte decernentes, eidem Patri Jordano in eodem officio successorem nominare, & deputare decrevimus; Quapropter cum de doctrina, prudentia, habilitate, & omnibus ad huiusmodi munus exercendum requisitis R. P. M. D. Cajetani Confalone Olivetani Ordinis plurimum confidamus, eundem P. M. Cajetanum Confalone Vice-Cancellarium nostrum in prædicto Collegio nominamus, & deputamus, qui futura in dicto officio successione ad animi nostri augmentum gaudeat. Tenore præsentium ex nunc nominatum, deputatum, & constitutum esse volumus a die sui statuti ingressus gradatim prout in registro nostræ Secretariæ. Dantes ei omnia, & singula Privilegia, dignitates, & Jura, quibus cæteri Vice-Cancellarii hætenus deputati frui, uti, & potiri consueverunt. Mandamus propterea omnibus, & singulis, ad quos spectat, ut prædictum R. P. M. Confalone tamquam Vice-Cancellarium tractent in omnibus, & recognoscant. In quorum fidem has præsentis manu nostra subscriptas proprio Sigillo munitas, & Secretarii nostri manu roboratas fieri mandavimus, ac registrari in registro nostræ Secretariæ ad finem succedendi gradatim, ut supra &c. Neap. die mensis Junii 1739. -- Il Principe d'Avellino -- Majulli Secretario -- Registrata fol. 160. a tergo. Locus Sigilli -- Literæ Patentes pro officio Vice-Cancellarii Theologorum Collegii in Personam R. P. M. D. Cajetani Confalone Olivetani Ordinis.

Ladislaus Rex A. Q. L. A.
S. Petrus Conf. PP



Ladislaus R. S. M. P. E.
S. Petrus. P.



Ladislaus R. G. V. A. R.
S. Leo Papa



Ladislaus Rex et. e.
Sanctus. Petrus

